

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**  
**5<sup>a</sup> (Bilancio)**  
**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2009  
**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente **BALDASSARRI** dà conto delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolto nella giornata odierna e avverte quindi che la Presidenza del Senato ha preannunciato la disponibilità a valutare positivamente la richiesta di modificare il calendario dell'Assemblea per consentire di concludere l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo entro la serata di domani. Tenendo conto che il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 10 di domani, chiede alle Commissioni riunite di valutare la possibilità di convocare fin d'ora una seduta notturna nella giornata odierna per lo svolgimento della discussione generale.

Interviene quindi il senatore **MORANDO (PD)** a giudizio del quale è più opportuno, in relazione alla complessità delle disposizioni recate dal provvedimento, consentire la discussione generale anche nella giornata di domani.

Dopo un intervento del senatore **LANNUTTI (IdV)**, il presidente della Commissione bilancio, senatore **AZZOLLINI (PdL)** propone di avviare la discussione generale dopo lo svolgimento delle relazioni, fino alle ore 17 della giornata odierna, e riprendere i lavori delle Commissioni riunite a partire dalle ore 19, in modo di consentire fin d'ora gli interventi di discussione generale che potranno poi proseguire nella seduta di domani, da avviarsi fin dalle ore 8,30.

Il presidente **BALDASSARRI**, preso atto dell'unanime orientamento delle Commissioni riunite avverte che la discussione generale proseguirà, dopo la seduta odierna, nella seduta di domani a partire dalle 8,30. Nella stessa seduta di domani si procederà poi con l'esame degli emendamenti, al fine di concludere l'*iter* in sede referente entro la serata.

Riferisce alle Commissioni riunite, per la parte di competenza della Commissione finanze e tesoro, il senatore **GENTILE (PdL)**, il quale illustra analiticamente i contenuti degli articoli 2, recante misure per il contenimento del costo delle commissioni bancari, 4-*sexies* e 5, quest'ultimo recante agevolazioni fiscali per gli investimenti in macchinari. In particolare tale articolo reca agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale - nonché disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese - escludendo dall'imposizione il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature - effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 - inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco.

È prevista inoltre l'introduzione di un regime fiscale agevolato per favorire la capitalizzazione delle società, dando la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale sino a 500.000 euro per cinque anni.

A tale proposito svolge una serie di considerazioni relative all'esigenza di indirizzare una serie di strumenti incentivanti innovativi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia, a carattere selettivo e non indiscriminato, proponendo in particolare di incrementare le agevolazioni fiscali per i nuovi investimenti in impianti e macchinari, previste con il decreto-legge, per gli investimenti effettuati dalle imprese del Sud. Ritiene poi opportuno intervenire a sostegno del sistema bancario e finanziario meridionale con la costituzione della Banca del Mezzogiorno in modo da restituire a tale territorio un organismo creditizio collegato al tessuto imprenditoriale meridionale; in aggiunta, ritiene opportuno sollecitare l'adozione di misure di fiscalità di vantaggio, di particolare ausilio alle imprese che nel Mezzogiorno operano in maniera corretta e orientate al mercato. Analogamente, ritiene essenziale prevedere la detassazione dei redditi da lavoro dipendente per i neoassunti. Auspica quindi un rinnovato impegno a sostegno del Mezzogiorno che abbia come obiettivi strategici i settori dell'agroalimentare, del turismo, del federalismo fiscale e del *welfare* abbandonando istanze e richieste di carattere meramente assistenziale.

Riprendendo quindi l'illustrazione dei contenuti del decreto-legge fa presente che l'articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili, che l'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari e che l'articolo 8 individua un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione - denominato "export banca" - attraverso risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti, volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia della SACE.

Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli 10 e 11, fa presente che l'articolo 12 reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti "paradisi fiscali". In particolare, tale articolo dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti - ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione.

L'articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento ad una verifica di effettività sostanziale.

Si sofferma poi sull'articolo 13-*bis*, che introduce una disciplina (scudo fiscale) in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del "rimpatrio" ovvero della "regolarizzazione". La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. L'operazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta straordinaria istituita dalla norma in esame, che consiste in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere.

L'articolo 14 prevede un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale, con l'aliquota del 6 per cento entro l'importo massimo di trecento milioni di euro. L'articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. Tra le altre, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; si amplia l'ambito del pagamento rateizzato.

Conclude il proprio intervento illustrando analiticamente i rimanenti articoli di riferimento, in particolare quelli recanti misure in materia di giochi, contrasto al gioco illegale, ristrutturazione da parte delle regioni di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e il rilascio di concessioni di giochi pubblici.

Il presidente [BALDASSARRI](#) dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,10 riprende alle ore 16,20.*

La relatrice [BONFRISCO](#) (PdL) illustra il provvedimento in titolo, per le parti di competenza della Commissione bilancio, rilevando che esso si sviluppa su due parti, dedicate, rispettivamente, all'economia reale ed al bilancio pubblico. Per quanto concerne la parte relativa all'economia reale, il decreto in esame prevede una serie di interventi anticrisi che intendono proseguire la politica iniziata dal Governo lo scorso anno, a supporto dell'economia, alla tutela del risparmio ed alla salvaguardia della coesione sociale, inteso come valore economico oltreché sociale. Basti pensare alle misure per l'occupazione ed il potenziamento degli ammortizzatori sociali alle quali si affiancano

quelle introdotte dall'altro ramo del Parlamento, volte ad estendere tale tutela nei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. Di particolare rilevanza poi è l'attenzione alle famiglie che si manifesta attraverso misure di diversa qualità. Dalla procedura straordinaria che consente di sanare le posizioni dei collaboratori familiari occupati nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico in modo irregolare, al contenimento del costo delle commissioni bancarie, alla riduzione dei costi dell'energia, intervento, quest'ultimo, improntato alla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A ciò si aggiungono le norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Fa presente, inoltre, che la Camera ha introdotto una serie di articoli che incidono positivamente sull'attività di amministrazioni pubbliche: la revisione circa l'aggiudicazione di contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, misura che si affianca ai contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale; la sicurezza degli impianti aeroportuali e quella operativa dell'ENAV per assicurare il servizio in alcuni specifici aeroporti; la semplificazione in materia di contratti pubblici. Nel corso dell'esame, la Camera ha introdotto anche interventi in favore del mondo imprenditoriale, prevedendo agevolazioni all'accesso agevolato al mercato fondiario da parte dei giovani imprenditori agricoli, attraverso l'affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici e portando al 10 per cento l'IVA pagata dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale di persone in esecuzione di contratti di servizio. Segnala poi il rilevante intervento in favore della filiera agroalimentare, che pone a carico del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale gli interventi nelle aree del mezzogiorno (85 per cento) e quelli nel centro-nord (15 per cento).

Le misure in favore dell'imprenditoria introdotte dalla Camera si affiancano a quelle essenziali previste nella stesura dell'originario decreto legge, quali la detassazione degli investimenti reinvestiti in macchinari ed altre disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese (la cosiddetta Tremonti-*ter*); l'accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa; l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A), volte a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o l'assicurazione della SACE S.p.A; la disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Viene poi previsto l'incremento della compensazione dei crediti fiscali e la semplificazione per l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico di procedure e formalità per i prestatori di servizi, già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente. Disposizioni in materia di risparmio e sistema creditizio sono, invece, contenute nell'articolo 7 che reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. Per quanto riguarda poi le amministrazioni locali, rilevanti sono le misure adottate in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali. Ricorda poi l'esclusione dai relativi vincoli, dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno dagli enti locali virtuosi; l'ampliamento della possibilità di spesa per Regioni e Province autonome escludendo i pagamenti effettuati da queste a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali; la possibilità di utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio. Sono poi da ricordare le disposizioni riguardanti la razionalizzazione degli strumenti della pubblica amministrazione relativi all'analisi e agli studi economico-sociali, l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva per gli esercenti l'attività di commercio sulle aree pubbliche, l'addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico destinata al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi nel settore dello spettacolo.

La parte relativa all'economia reale contiene poi rilevanti interventi di contrasto all'evasione ed all'elusione realizzate sia in ambito nazionale che internazionale. Da un lato, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, sono previste norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti "paradisi fiscali", disponendo, in particolare, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all'uopo inasprito l'apparato sanzionatorio. Si prevede inoltre che venga creata un'apposita unità speciale presso l'Agenzia delle entrate. Dall'altro, per contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale, l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. Nel corso dell'esame, la Camera ha aggiunto le misure relative al

cosiddetto scudo fiscale relativo cioè all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del rimpatrio ovvero della regolarizzazione. La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990. Con una modifica all'originario testo, la Camera ha poi introdotto la tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. Da segnalare è poi la previsione e l'attuazione, mediante la definizione dei principi e dei criteri direttivi, di un sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti insieme alle diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione che prevedono, in particolare, la semplificazione della disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali. La Camera poi ha introdotto due articoli in materia di giochi che riguardano, rispettivamente, la vigenza del nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per apparecchi e congegni ed un piano straordinario di contrasto al gioco illegale promosso dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Le norme in materia di giochi si concludono con quelle inerenti i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, contenute nell'articolo 21, che è inserito nella parte concernente il bilancio pubblico. Questa, oltre a contenere le disposizioni per la copertura delle norme previste dal decreto-legge, contiene la riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue e le numerose disposizioni, anche aggiunte dalla Camera, in materia di economie, controlli, Cortei dei conti, tutte relative agli Enti pubblici. In tal senso, oltre a differire i termini di alcune disposizioni - ad esempio il cosiddetto taglia enti non economici o i concorsi, sono previste disposizioni che consentono al Ministro dell'economia di disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (articolo 18). Da segnalare, poi, alcune importanti disposizioni con finalità di razionalizzazione ed anticorruzione. Vi sono poi misure in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per le amministrazioni pubbliche, ad alcune tipologie di società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Altre, in materia di invalidità civile, prevedono un potenziamento delle funzioni dell'INPS in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile e degli *handicap* e di concessione dei conseguenti benefici, nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Vi sono poi quelle relative al differimento del termine per la stipulazione della nuova intesa sulla spesa sanitaria tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con la riduzione, a decorrere dal 2010, del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, al fine di conseguire un risparmio di spesa destinato ad interventi relativi al settore sanitario. Si prevede poi l'autorizzazione, seppur transitoria, delle compensazioni nei confronti delle regioni e delle province autonome con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica. Da segnalare, infine, le disposizioni per l'adeguamento alla sentenza della Corte europea in materia di età pensionistica nella pubblica amministrazione che incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici. Rileva, quindi, che il decreto-legge si chiude con una serie di disposizioni che riguardano proroghe di termini come quelle relative alle procedure esecutive di rilascio per finita locazione (articolo 23), alle forze armate, alle forze di polizia, al finanziamento delle missioni di pace e al segreto di Stato (articolo 24) e ad alcune spese indifferibili legate alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali (articolo 25).

Si apre il dibattito.

Interviene quindi il senatore **COSTA (PdL)**, a giudizio del quale il decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sintetizza l'indirizzo di politica economica adottato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi finanziaria ed economica, fondato essenzialmente sull'esclusione di ogni intervento volto a incrementare la pressione fiscale, recuperando viceversa risorse attraverso un'analitica ricognizione delle spese accertabili, la maggiore efficienza della pubblica amministrazione e gli interventi in materia di accertamento e riscossione. A suo parere vanno nella giusta direzione anche le misure relative ai rapporti tra le banche, le imprese e i risparmiatori, in un sostanziale equilibrio tra la richiesta di maggiore liquidità del tessuto economico e la sostenibilità di impegni richiesti agli istituti di credito; egli infatti condivide il giudizio positivo più volte espresso circa la sostanziale tenuta del sistema bancario italiano, sia in termini assoluti che relativamente agli altri Paesi europei. Correlativamente, prosegue l'oratore, il Governo presta attenzione alle esigenze specifiche delle aziende e delle piccole e medie imprese: ne sono dimostrazione l'introduzione di un incentivo fiscale a fronte degli investimenti in beni strumentali,

l'accelerazione degli ammortamenti, gli interventi sullo sportello unico per le imprese e la riduzione dei tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione.

Passando quindi a commentare le misure che agevolano il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, ritiene che il giudizio su tale misura non possa derivare da una valutazione astrattamente moralistica o di denuncia dell'illecita origine di tali capitali, ma vada temperato dall'interrogarsi sulle ragioni che hanno giustificato la decisione di esportare tali risorse finanziarie all'estero. Ritiene quindi opportuno un giudizio più equilibrato su tali misure che valuti la decisione di esportare capitali all'estero nel contesto più ampio dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Nel preannunciare quindi il pieno favore della propria parte politica alla definitiva approvazione del disegno di legge di conversione, condivide l'opinione del Ministro dell'economia e delle finanze che la crisi abbia già superato il suo punto più basso, anche se nei prossimi mesi ne andranno verificati con attenzione gli effetti.

Il presidente **BALDASSARRI**, come convenuto in precedenza, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,45 riprende alle ore 19,20.*

Il senatore **VACCARI** (*LNP*) fa presente che il decreto-legge in esame presenta misure di grande rilevanza economica e sociale. Cita, ad esempio, la parziale deroga ai limiti del Patto di stabilità interno a favore degli enti locali virtuosi. Tale misura è idonea a superare molti problemi applicativi riscontrati dai Comuni. Altri interventi ivi previsti sono finalizzati a garantire un miglioramento dello stato sociale con una particolare attenzione alla qualità della vita. Sottolinea poi l'importanza della scelta di potenziare gli interventi per gli ammortizzatori sociali, quelli a sostegno delle famiglie, nonché di ridurre i costi dell'energia e quelli per le commissioni bancarie. Queste disposizioni vanno esattamente nel senso della risoluzione del Documento di programmazione economico-finanziaria testé votata in Assemblea. Sottolinea quindi che tutto ciò dimostra la capacità del Governo di affrontare e risolvere i problemi reali attraverso un processo graduale nel quale la prudenza - stigmatizzata dall'opposizione - non è mancanza di coraggio, ma rappresenta l'approccio giusto in una situazione di generale complessità. Questo si contrappone invece a polemiche polarizzate tra maggioranza ed opposizione rispetto alle ricette per uscire dalla crisi. Differenze più alimentate dalla confusione dei *mass media* che da reali contrapposizioni ideologiche.

Questi interventi servono a fornire degli impulsi necessari per affrontare il futuro e per uscire dalla crisi economica attuale. Crisi che ha, a suo avviso, prodotto un più equilibrato ridimensionamento dei bisogni della gente comportando anche una transizione verso una società più etica. Conclude rilevando che occorre intervenire a sostegno dei Paesi che, a differenza dell'Italia, hanno più risentito della crisi per evitare migrazioni dettate dai bisogni primari garantendo, a questi Paesi, un aiuto concreto per ridurre le disparità.

La senatrice **LEDDI** (*PD*), pur nella consapevolezza che la maggioranza e il Governo hanno ormai deciso di non modificare il testo del decreto-legge, segnala la necessità di approfondire tutta una serie di strumenti e di misure, al fine di affrontare gli effetti incipienti della crisi economica che, in contrasto con le aspettative di molti, si prospettano sempre più incisive. Lo dimostrano le sempre più frequenti registrazioni del sistema bancario dell'accrescersi delle sofferenze bancarie, dei mancati rientri delle imprese dei finanziamenti assunti, con un coinvolgimento di un numero crescente di imprese. Appare evidente che le misure recate dal decreto scontano l'ipotesi di una crisi incisiva, ma di breve durata o comunque nella sua fase calante, mentre invece i segnali vanno tutti nella direzione di un prolungarsi degli effetti che mettono in forse l'efficacia delle misure già adottate, nel presupposto di un temporaneità delle soluzioni adottate.

Nel settore specifico della politica creditizia, il Governo ha finora assunto un atteggiamento ondivago e non coerente testimoniato dalla presenza di norme (assolutamente non necessarie) sull'attivazione di tavoli concertativi con l'ABI per una moratoria dei pagamenti dei debiti, e di altre che impongono interventi in qualche misura penalizzanti per le banche. Sollecita quindi il Governo a chiarire l'orientamento di fondo e l'indirizzo generale circa la politica creditizia e il rapporto con il sistema creditizio.

Per quanto concerne invece le misure a favore delle piccole e medie imprese, osserva che la riduzione del costo dell'energia per le famiglie e per le imprese rischia di favorire esclusivamente le grandi aziende. Viceversa, il rafforzamento della patrimonializzazione delle imprese, attraverso lo strumento fiscale, incide su uno dei fattori di debolezza strutturale del sistema produttivo e va

certamente nella giusta direzione: esprime, tuttavia, il timore che la scarsa chiarezza del dettato normativo rischi di vanificarne il valore e l'efficacia. Inoltre la disposizione relativa all'accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione risulta di scarsa efficacia, troppo farraginoso, appesantito da adempimenti burocratici che ne riducono di molto la portata. Per il futuro andrebbe definito per legge un termine obbligatorio entro il quale la pubblica amministrazione paga per i beni e i servizi acquistati sul mercato.

Rimane invece fuori dalle disposizioni recate dal decreto-legge, ma assumerà nei prossimi mesi una rilevanza fondamentale, la questione della attenuazione del carattere prociclico delle prescrizioni dell'accordo di Basilea 2 sui criteri di patrimonializzazione delle imprese e il merito di credito: poiché i bilanci del 2009 non potranno che registrare le perdite dovute alla crisi economica si rischia, senza una specifica misura di sospensione delle prescrizioni di Basilea 2, il blocco completo dell'attività creditizia nei confronti delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi domani, giovedì 30 luglio, alle ore 8,30 e alle ore 15.

#### **GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2009 12<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**BALDASSARRI**

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
**AZZOLLINI**

*indi del Vice Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
**Massimo GARAVAGLIA**

*indi del Vice Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**FERRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **BALDASSARRI** ricorda che nella seduta di ieri si è aperta la discussione generale.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*) esprime un giudizio negativo del proprio gruppo al provvedimento in esame che, ancor prima di essere approvato definitivamente, necessita di

ulteriori correzioni perché alcune norme in esso contenute sono insostenibili e, a suo avviso, incostituzionali. Alcune misure risultano condivisibili quali, ad esempio, il premio di occupazione per i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno a reddito, la penale dell'1 per cento sul valore dei mutui in caso di ritardi nella surroga da parte della banca cessionaria, i tempi certi per la data di valuta dei benefici, degli assegni circolari e bancari, i contratti di solidarietà, l'accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la sanatoria per le collaboratrici familiari e le badanti. Si tratta di interventi condivisibili ma insufficienti allo scopo, in quanto volti a individuare soluzioni per uscire dalla crisi economica che il Governo si ostina a non ammettere. Per il resto, il decreto presenta profili contraddittori. Ad esempio, il comma 32 dell'articolo 17 reintroduce norme per la ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni dopo che un'indagine conoscitiva in corso presso la stessa Commissione finanze del Senato ha fatto emergere comportamenti fraudolenti da parte delle banche a danno delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Suscita quindi perplessità il fatto che il Governo introduce norme che vanno nella direzione opposta della trasparenza riaprendo una questione, di estrema gravità. Analoga contraddittorietà si riscontra, da un lato, nella dichiarazione del Ministro dell'economia e delle finanze che afferma come l'Esecutivo intenda aiutare le imprese e non le banche e, dall'altro, nel fatto che il Governo stesso introduce un'ulteriore svalutazione fiscale di crediti e insofferenze, misure che aiutano certamente il sistema bancario e non le famiglie. Invece di richiedere alle banche che hanno fatto ricorso ai cosiddetti *Tremonti bond* di introdurre tetti agli stipendi dei *managers* e vincoli per evitare il razionamento del credito a favore delle piccole e medie imprese, si continua, come anche ha dimostrato la misura sul massimo scoperto, ad usare un trattamento privilegiato per non penalizzare troppo il sistema bancario.

Il Governo dimostra con queste contraddizioni di non avere il dovuto rispetto per le famiglie bisognose e per le imprese piccole e medie che stanno affrontando con coraggio una crisi finanziaria senza precedenti.

Conclude stigmatizzando le scelte del Governo, influenzate da lobbisti interessati soltanto a perseguire l'obiettivo di eliminare la concorrenza nei mercati, di intervenire per ridurre l'autonomia della Corte dei conti con delle misure che prevaricano la decenza; formula analogo giudizio sullo "scudo fiscale". Il Governo offende in tal modo il popolo dei piccoli esercenti che per somme del tutto contenute, se non dichiarate, vengono puniti con la chiusura dell'attività di impresa premiando, mentre con il terzo intervento di "riciclaggio di Stato", si consente il rientro di capitali illeciti, protetti dall'anonimato. Si tratta di un premio ai grandi evasori mentre si usano misure eccessivamente rigorose per i piccoli imprenditori.

Il giudizio complessivo è quindi negativo perché il provvedimento non aiuta il Paese a uscire dalla crisi e non adotta misure sufficienti per dare un sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese.

Il senatore **MORANDO (PD)** ricorda come nella recente discussione sul DPEF sia stato svolto un dibattito sui limiti della politica economica del Governo e sulla scarsa efficacia delle misure adottate per contrastare la crisi economica. Ricorda che in tale occasione sono state avanzate proposte concrete dalla propria parte politica. Si sofferma quindi sulla sanatoria per le collaboratrici familiari e le badanti rilevando come il Governo agisca in modo approssimativo approvando, prima, un provvedimento che scatena il panico delle famiglie italiane per il rischio di essere private dell'ausilio di persone in grado di garantire loro una vita regolare, e prevedendo correttamente poi una sanatoria che non potrà non estendersi anche ad altri lavoratori irregolari indispensabili per l'economia italiana. Tuttavia, assume ancora un rilievo maggiore il fatto che il *surplus* di gettito rispetto alle previsioni per gli anni 2009-2010 della sanatoria è destinato alla ricostruzione del terremoto in Abruzzo aumentando i margini di spendibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Sulla consistenza e sugli impieghi del FAS fa presente che vi è assoluta opacità da parte del Governo. Dai dati disponibili si può desumere che lo stanziamento per il 2009 del FAS sia pari a 64,4 miliardi euro. A seguito della riprogrammazione del FAS per il periodo 2007-2013 vengono impiegati 10,5 miliardi di euro. Dei circa 54 miliardi rimanenti il CIPE ha destinato 27 miliardi ai programmi regionali e interregionali e 25,4 miliardi alla quota nazionale. Su questa quota si coprono poi numerosi interventi quali il rafforzamento degli ammortizzatori sociali e nuovi interventi infrastrutturali approvati dal CIPE. Con il decreto-legge n. 185 del 2008 è stato poi istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo strategico per il sostegno all'economia reale con una dotazione di 9,5 miliardi a valere sulle risorse del FAS. Durante il dibattito sul decreto-legge per le zone a sostegno delle zone terremotate dell'Abruzzo, sono state poi destinate somme variabili tra 2 e 4 miliardi di euro del Fondo strategico suddetto. In quella sede è stato chiarito che il trasferimento delle risorse dal FAS al Fondo strategico per il sostegno all'economia reale non era ancora avvenuto. Analoga situazione è stata confermata durante l'esame dell'assestamento ed il

Governo si ostina a non trasferire le risorse adempiendo a quanto previsto dalla legge. Il risultato di tutte queste operazioni è una assoluta impossibilità a ricostruire le somme ancora disponibili sul FAS ed una inspiegabile inerzia a ottemperare a quanto previsto dalla legge vigente. Secondo i dati disponibili, qualora venissero confermati dal Governo, risulterebbe che la somma disponibile sul FAS al momento è di 371 milioni di euro. La discussione di questi giorni all'interno della maggioranza per destinare risorse al Mezzogiorno dovrebbe, se la ricostruzione fatta risultasse corretta, ruotare intorno a una cifra assai esigua tenuto conto che non sono state ancora corrisposte le somme per i danni del terremoto. Chiede quindi al Governo di fornire, come più volte richiesto, le somme stanziare per il FAS, il dettaglio delle somme già impegnate e tutti gli elementi necessari per fare chiarezza e riportare il dibattito su un profilo di trasparenza.

Si sofferma poi sulle misure contenute nell'articolo 5 riguardanti la detassazione degli investimenti in macchinari. Rispetto alle precedenti norme di agevolazione fiscale sugli utili reinvestiti, osserva che la versione attuale presenta significativi miglioramenti in quanto viene consentita la detassazione degli investimenti anche a quelle imprese che al momento, a causa della crisi, non hanno utile. Tuttavia, la misura - seppure in una versione migliorata rispetto alle precedenti - presenta forti problemi applicativi perché è stata adottata nel momento sbagliato. In occasione di precedenti provvedimenti anticrisi la propria parte politica aveva proposto misure analoghe a favore di quelle imprese che, a seguito di ristrutturazioni aziendali finalizzate ad affrontare nel modo migliore la competizione globale, avevano bisogno di un sostegno per sopravvivere durante il periodo di crisi. Queste imprese hanno già effettuato investimenti in macchinari ed hanno quindi una maggiore esposizione debitoria rispetto alle aziende che ancora non hanno effettuato investimenti e ciò le rende più deboli sul mercato. Si tratta di 4-5 mila imprese alle quali andrebbe estesa l'agevolazione.

Per quanto riguarda l'accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la norma va considerata positivamente almeno nelle sue finalità. In realtà l'opposizione aveva già in precedenza avanzato una proposta simile che non avrebbe avuto un impatto negativo sui saldi, a parità di efficacia, in quanto era previsto il coinvolgimento della Cassa di Risparmio di Roma e dei mutui. La misura contenuta nel testo in esame avrà un impatto negativo certo sui conti pubblici la cui copertura, operata sull'assestamento, invece è discutibile. Preannuncia che verranno presentati emendamenti con analoga copertura sull'assestamento e volti ad affermare un principio generale secondo cui i tempi di pagamento della pubblica amministrazione verso i privati devono essere gli stessi che i privati impiegano per pagare le pubbliche amministrazioni. Condivide poi i dubbi sollevati in generale dalla senatrice Leddi in relazione alla responsabilità del funzionario nella verifica della disponibilità delle risorse. Ritiene che il principio in sé sia corretto sebbene incontri limiti applicativi qualora esso non sia inserito in un complesso più generale di riordino della contabilità di Stato.

Passa poi ad esaminare il contenuto dell'articolo 14, concernente l'imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti. Preannuncia che la propria parte politica presenterà un emendamento soppressivo sulla base del secondo parere della Banca centrale europea (BCE) al fine di non incorrere in una procedura di infrazione per violazione sia dell'autonomia ed indipendenza della BCE stessa e sia del divieto di finanziamento dei governi nazionali attraverso la Banca centrale. A tal riguardo, chiede chiarimenti al Governo per definire una volta per tutte chi siano i soggetti passivi dell'imposta in questione: se si tratti della Banca d'Italia o anche di altri soggetti. Osserva poi che ove le maggiori entrate previste fossero inferiori al gettito stimato si provvederà ad ottenere la somma di 300 milioni di euro per l'anno 2009 attraverso tagli lineari della tabella C. A tal riguardo, ricorda che la prassi più recente della Commissione bilancio è stata univocamente orientata a non considerare i tagli lineari alla tabella C idonei a garantire copertura finanziaria. Inoltre, ritiene che la infrazione comunitaria che verrà senz'altro comminata su richiesta della BCE avrà un impatto superiore ai 300 milioni di euro con effetti pertanto peggiorativi del bilancio pubblico.

Sullo scudo fiscale, fa presente che la misura sarebbe stata condivisibile se si fossero prima introdotte nuove regole rigorose e coordinate a livello internazionale contro i paradisi fiscali. In questo caso, la sanatoria avrebbe rafforzato l'efficacia delle nuove regole più rigorose e, in tal caso, sarebbe stato plausibile richiedere un tributo più alto. Al contrario, il Governo ha introdotto lo scudo fiscale anteponendolo ad un accordo internazionale contro i paradisi fiscali. In questo modo ha depotenziato l'effetto di sanare precedenti illeciti in vista di un nuovo sistema più rigoroso. Ciò ha comportato la necessità di prevedere un'aliquota estremamente bassa, e quindi molto discutibile, per ottenere qualche risultato positivo in termini di gettito. Sarebbe quindi opportuno ripensare questa scelta ritirando dal decreto-legge le norme sullo scudo fiscale e rafforzando le misure necessarie per raggiungere accordi a livello internazionale. Successivamente si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre una sanatoria con aliquote più elevate.

Conclude richiamando l'attenzione delle Commissioni riunite sull'opportunità di modificare in questa fase le norme più discusse senza attendere la ripresa dei lavori a settembre. La decisione avrebbe dei riflessi anche sui tempi di approvazione della legge di riforma della contabilità di Stato all'esame della Camera dei deputati. Si potrebbero introdurre modifiche limitatissime in grado di migliorare la qualità del decreto-legge in esame dando più senso ai lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore **MUSI** (PD) osserva criticamente che il Governo ha introdotto per l'ennesima volta misure di carattere economico attraverso lo strumento del decreto-legge, rilevando che, al contrario, tale materia richiederebbe un dibattito adeguato e approfondito. Tale tecnica di produzione legislativa, in campo economico e finanziario, ha già determinato effetti negativi sul volume complessivo delle spese per investimenti, in particolare da parte degli enti locali, i cui margini di operatività risultano eccessivamente ristretti a causa dei vincoli posti dal patto di stabilità interno, anche a fronte delle scelte operate su tale versante nel decreto-legge, che rende tuttavia disponibile una quantità estremamente limitata di risorse.

Le scelte del Governo in campo economico risultano erranee anche con riferimento al problema dello sviluppo del Mezzogiorno, a proposito del quale si assiste alla sistematica sottrazione di risorse ad esso destinate, per finanziare un'eterogenea gamma di interventi pubblici. Ritiene pertanto ampiamente giustificate le considerazioni critiche svolte dal relatore Gentile in fase di esposizione introduttiva.

L'oratore sottolinea altresì l'elevato livello della pressione fiscale, pari al 43,4 per cento del PIL, ribadendo che neanche sotto il precedente Governo di centrosinistra essa aveva raggiunto tale volume, il quale, secondo le stime contenute nel DPEF recentemente approvato, rimarrà stabile anche nei prossimi esercizi finanziari, nonostante l'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Reputa poi erronea anche la filosofia che ha ispirato la detassazione degli investimenti delle imprese, posto che, a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, si è avuto un generale calo di profittabilità delle aziende. Permangono inoltre dubbi sulle modalità temporali di fruizione dell'agevolazione fiscale, in relazione alla quale il decreto-legge prevede notevoli appesantimenti burocratici, che potrebbero rinviare l'effettivo godimento ai primi mesi del 2010. Dopo aver espresso ulteriori perplessità per la durata limitata e le finalità circoscritte dell'intervento agevolativo, a cui risulta oltremodo difficile riconnettere effetti positivi sul ciclo economico, osserva che esso rischia di non determinare alcun beneficio per le imprese a contabilità semplificata. Avrebbe pertanto preferito un indirizzo politico fondato sull'adozione di altri strumenti di fiscalità di vantaggio per le aree depresse sul potenziamento delle strutture e delle misure di contrasto all'evasione fiscale. Viceversa, il Governo persegue con le sue scelte una non giustificabile linea di indebolimento delle agenzie fiscali, penalizzate dal blocco delle assunzioni e dalla mancata possibilità di utilizzare nel campo della lotta all'evasione il personale che si è già dedicato a tale attività.

Giudica poi velleitario anche il proclamato obiettivo della semplificazione normativa, dal momento che le procedure amministrative per il recupero dei crediti vantati dalle imprese verso il fisco gravano sulle aziende, con un aggravio di costi pari al 12 per cento. Al contrario, il Governo avrebbe dovuto dare un deciso segnale nella direzione dell'alleggerimento delle formalità burocratiche.

Manifesta perplessità in merito ai criteri con cui è stata elaborata la stima del gettito atteso in seguito all'introduzione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della disponibilità di metalli preziosi, nell'ambito della quale si continua comunque a prevedere il parere della Banca centrale europea, che ha comunque già avuto modo di pronunciarsi in senso contrario all'introduzione di tale misura fiscale. Ulteriori dubbi riguardano anche la previsione di tagli lineari alle previsioni di spesa comprese nella tabella C, che risultano di natura non comprimibile.

Osserva successivamente che lo scudo fiscale costituisce un condono in favore di coloro che hanno trasferito illegalmente capitali all'estero, anche se, in termini generali, ritiene che la discussione di tale tematica dovrebbe evitare pregiudizi di carattere etico. La scelta di introdurre lo scudo potrebbe risultare maggiormente sostenibile se il Governo dimostrasse un serio impegno nella lotta all'evasione fiscale, soprattutto a quella internazionale; in tal senso la costituzione di un'apposita struttura preposta a tale attività rischia di essere una mera dichiarazione di intenti, poiché già appare chiaro che mancano le risorse per consentirle una reale ed effettiva capacità di azione. Inoltre, il tenore complessivo delle disposizioni sullo scudo fiscale rendono assai probabile il fatto che l'effettiva aliquota di prelievo sui capitali oggetto del rimpatrio o della regolarizzazione sarà particolarmente bassa, potendo scendere addirittura fino all'1 per cento. Il Governo, lungi dal seguire la positiva esperienza degli altri Paesi industrializzati nell'introduzione di analoghe misure, offre anche un esempio particolarmente negativo, dal momento che di ben altra entità risulta il

prelievo sui rendimenti dei titoli del debito pubblico. Non condivide inoltre neanche la garanzia dell'anonimato dei soggetti che beneficerebbero dello scudo, rilevando al contrario la necessità, in presenza di un generalizzato aumento dell'usura e del riciclaggio, come denunciato recentemente dalla Banca d'Italia, che sia verificata l'origine dei capitali riportati in Italia, soprattutto considerato che la sanatoria è destinata a operare non solo sul piano fiscale ma anche su quello penale. Evidenzia che il Governo ha perduto l'importante occasione per reintrodurre un principio generale contenuto nell'ultima legge finanziaria approvata dal centrosinistra sulla destinazione delle maggiori risorse derivanti dall'evasione fiscale a sostegno dei redditi delle famiglie. Conclude quindi il proprio intervento, ribadendo la frettezza e la scarsa attenzione con le quali è stato elaborato il decreto-legge, e reputa sterile la discussione su quale parte politica è stata la prima a prevedere la gravità della crisi economica e su quale invece dimostrerà di aver ragione nel fare previsioni sull'effettivo inizio della ripresa.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) constata con rammarico che si è di fronte all'ennesimo provvedimento, in un anno di legislatura, che interviene in materia economica e finanziaria, senza che il Senato possa avviarne un'adeguata discussione soprattutto al fine di apportare modifiche migliorative. Nel merito del decreto-legge, osserva che le poche misure condivisibili risultano tuttavia tardive e di contenuto impatto socio-economico, a causa della scarsità delle risorse messe in campo. Osserva poi che un approccio efficace al tema della lotta ai paradisi fiscali richiederebbe l'adozione di una concertazione sul piano internazionale con gli altri Paesi interessati, come in un primo tempo aveva ipotizzato lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. Tale approccio risulta invece ingiustificatamente ripudiato dal Governo che ha invece preferito agire in via del tutto autonoma e su un piano meramente interno. Lo scudo fiscale da esso proposto risulta assolutamente inaccettabile, senza alcuna indicazione di preferenza per atteggiamenti più severi nei confronti dei contribuenti, se confrontato con gli analoghi modelli elaborati da altri Paesi, che impongono agli evasori di dichiarare la propria identità e di ottenere soltanto una riduzione delle sanzioni previste. Rimarca pertanto che egli non avrebbe avuto una pregiudiziale contrarietà allo scudo fiscale se il Governo avesse recepito tali modelli, ma rileva anche che, per la sua attuale configurazione, esso si configura come un condono a favore degli evasori, senza risultare in alcun modo utile all'intero Paese. È infatti più che fondato il timore che la sanatoria proposta non consentirà di recuperare gettito aggiuntivo per ridurre il *deficit*, aumentare gli investimenti e redistribuire risorse. Inoltre, la deducibilità dell'imposta straordinaria istituita ai fini della determinazione della base imponibile sembra un'ulteriore beffa a danno dei contribuenti onesti.

Rileva con toni estremamente critici che il Governo ha compiuto una scelta di segno totalmente contrario alle indicazioni formulate dal Governatore della Banca d'Italia, che invocava la messa a punto di più incisivi strumenti di contrasto all'evasione e la diffusione di una cultura di maggior rigore contro tale fenomeno. Viceversa lo scudo fiscale vanifica gli sforzi profusi dalla Guardia di finanza nella lotta all'evasione internazionale, che ha condotto, nel solo 2008, all'emersione di un imponibile pari a cinque o sei miliardi di euro. Ritiene inoltre che anche il federalismo fiscale potrebbe fallire l'obiettivo di conseguire migliori risultati nella lotta all'evasione a fronte di un indirizzo di politica legislativa che ha sottratto ai Comuni poteri impositivi e di controllo sul patrimonio immobiliare e sulla classificazione catastale di tali beni. Nel sottolineare in negativo che la disponibilità di attività finanziarie all'estero non è assolutamente considerata ai fini degli accertamenti presuntivi sui redditi effettivamente posseduti, ribadisce che l'unico intento del Governo è quello di assicurare risorse aggiuntive al bilancio dello Stato attingendo là dove è possibile per mere esigenze di cassa.

Rimarca negativamente che si è in presenza dell'ennesimo intervento d'urgenza sul settore dei giochi pubblici, che frustra le legittime aspettative del Parlamento di poter discutere di tale tematica in maniera adeguata. Dopo aver espresso l'auspicio che sia stata effettivamente eliminata dalla Camera dei deputati la sanatoria per il pagamento delle penali da parte dei concessionari, giudica moralmente inaccettabile l'atteggiamento del Governo, il quale, pur nell'ambito di una doverosa e legittima lotta al gioco illegale, persegue tuttavia l'obiettivo di un continuo accrescimento dell'offerta di giochi e scommesse, con ricadute sociali negative soprattutto per i percettori di redditi medio-bassi e senza alcuna preoccupazione per la tutela della salute dei giocatori.

Ritiene criticabile anche la scelta di ampliare i poteri dei Comuni in materia di riscossione delle multe per infrazioni al codice della strada: in tal senso offre un esempio negativo anche la recente esperienza del comune di Roma che ha pubblicizzato la decisione di non irrogare sanzioni per ben 400 mila multe, soprattutto nei confronti dei cittadini onesti che hanno invece pagato il dovuto. Rimarca allora che compito precipuo del Governo è promuovere e rafforzare la coesione sociale non

soltanto attraverso gli ammortizzatori sociali - che comunque il decreto-legge prevede in misura insufficiente - ma incoraggiando e difendendo la cultura del civismo e della legalità.

Conclude il proprio intervento auspicando una decisa inversione di tendenza dal Governo affinché esso elabori una politica economica di più ampio respiro per far fronte ai problemi reali che affliggono il Paese.

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) sottolinea che, come affermato anche dalla stampa nazionale, l'esame parlamentare del decreto-legge rischia di essere un rituale privo di contenuti e di sostanza, a fronte della decisione di maggioranza e Governo di non modificarne il testo per rinviare a futuri interventi legislativi - di cui però non si conoscono il numero né la tempistica - l'adozione delle necessarie misure correttive.

Ritiene comunque che la discussione del provvedimento d'urgenza debba rappresentare l'occasione per avviare un'effettiva interlocuzione col Governo sulle scelte compiute non soltanto con il decreto-legge ma dell'intero anno di legislatura.

Precisa quindi di non appartenere alla schiera di coloro che giudicano confusa la politica economica del Governo, nella decisione di non affrontare la crisi economica e di attendere la ripresa del settore delle esportazioni con l'effetto di trascinamento anche sul comparto manifatturiero. Al contrario ritiene infatti che tali scelte siano state assunte in modo assolutamente consapevole e deliberato.

L'obiettivo di garantire stabilità ai conti pubblici, sottolineato dal ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti durante la discussione del DPEF, richiederebbe un recupero di risorse sul fronte delle entrate con una più decisa azione di contrasto all'evasione. Viceversa il Governo ha smantellato, subito dopo il suo insediamento, il complesso di misure e strumenti antievasivi elaborati dal precedente Esecutivo. In merito auspica che esso dia corso all'impegno che si è assunto, durante l'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2009, accogliendo un ordine del giorno del Gruppo Italia dei Valori, che sottolineava l'esigenza di provvedere a un tempestivo ripristino di tali misure.

Anche l'affermazione secondo cui il federalismo fiscale favorirà la lotta all'evasione e il positivo andamento delle entrate, attraverso la maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, rischia di rimanere un mero annuncio, non soltanto per la prevedibile lunghezza del periodo di attuazione della riforma, ma anche e soprattutto perché i Comuni hanno già denunciato le proprie difficoltà a contribuire alla lotta all'evasione, per la carenza di strutture e di risorse.

Sollecita il Governo, sul fronte delle spese, a offrire chiarimenti sui risultati delle operazioni di cartolarizzazione denominate SCIP 1 e SCIP 2, dal momento che i documenti di bilancio esaminati la scorsa settimana dal Senato evidenziano un aumento delle spese in conto capitale, che sono probabilmente correlate al negativo andamento delle predette operazioni e non all'aumento degli investimenti pubblici.

Ritiene negative anche le misure che limitano i poteri della Corte dei conti nella verifica dei danni erariali, rimarcando che occorre al contrario valorizzare tale organismo nella lotta agli sprechi e alla corruzione negli enti pubblici, che arrecano allo Stato un danno quantificato dalla stessa Corte dei conti in 70-80 miliardi di euro.

Rimarca inoltre la limitatezza e la scarsità delle risorse messe in campo dal Governo, fino all'adozione del decreto-legge, per fronteggiare la crisi (pari al solo 0,3 per cento del PIL) rispetto alle scelte compiute dagli altri Paesi industrializzati: occorrono quindi precise indicazioni da parte del Governo sugli effetti socio-economici attesi dall'attuazione del decreto-legge, dal momento che esso, secondo la relazione tecnica, nel quadriennio di riferimento non avrà effetto sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e migliorerebbe addirittura il valore del saldo netto da finanziare.

Sul piano della coesione sociale, critica la scelta del Governo di riproporre lo strumento della carta per gli acquisti, caratterizzato dall'esiguità delle risorse aggiuntive destinate su base mensile al reddito degli aventi diritto: tale decisione solleva a suo avviso il dubbio che l'obiettivo di prevedere aiuti economici alle famiglie e ai percettori di redditi bassi sia soltanto un proclama. Per fugare tale preoccupazione il Governo dovrebbe quindi fornire dati sul numero dei beneficiari della carta e sull'effettiva integrazione del loro potere d'acquisto, poiché risulta urgente, a distanza di un anno dall'introduzione della *social card*, comprendere se si tratta di uno strumento utile oppure di un'esperienza fallimentare.

L'oratore ritiene necessari ulteriori chiarimenti sul cosiddetto «*bonus famiglia*», sottolineando l'assenza di ogni riferimento a tale misura nel decreto-legge n. 78, pur nella consapevolezza del suo carattere sperimentale. Atteso il giudizio negativo delle associazioni rappresentative delle famiglie interessate, che hanno evidenziato il limitato uso di tale forma di sostegno da parte dei soli nuclei

monoreddito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se ha definitivamente abbandonato tale tipo di esperienza.

Appaiono altresì insufficienti gli ammortizzatori sociali sui quali interviene il provvedimento d'urgenza, considerato che dalla loro applicazione è esclusa una amplissima platea di lavoratori atipici, che corrono il rischio di rimanere completamente privi di un reddito in caso di perdita del posto di lavoro. Al riguardo ritiene sia dovere del Governo esplicitare con chiarezza se intende estendere tali forme di protezione sociale anche a tali tipologie di lavoratori.

Anche le forme di sostegno alle imprese, per agevolarne l'accesso al credito, rischiano di dimostrarsi totalmente inefficaci, come la detassazione degli investimenti, considerati gli effetti della crisi sulla chiusura delle imprese. Il Governo dovrebbe pertanto corroborare le scelte compiute enunciando i risultati di analoghe misure poste in essere in precedenza, come la detassazione degli straordinari. Occorre infatti verificare quanti lavoratori ne hanno beneficiato e per quante ore di prestazione lavorativa.

L'oratore non comprende inoltre i criteri in base ai quali l'agevolazione è stata limitata ai soli macchinari compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, escludendo dal suo campo di applicazione gli investimenti operati dalle piccole e medie imprese che necessiterebbero di maggiore attenzione. Negativa è anche l'esclusione degli investimenti in innovazione e tecnologia, contrariamente alle promesse e agli impegni contenuti nel DPEF.

Occorre poi verificare quanti istituti di credito hanno fatto effettivamente ricorso agli strumenti di patrimonializzazione delle banche, denominati «Tremonti *bonds*», indicati dal Governo quale ulteriore strumento di sostegno alle imprese, sia pure in via indiretta, attraverso l'immissione di liquidità all'interno del sistema creditizio, considerato che al momento risulta estremamente esiguo il numero delle istituzioni che hanno utilizzato la predetta misura. Incidentalmente rileva la contraddittorietà della politica del centrodestra nei confronti del comparto bancario, posto che all'introduzione della maggiorazione dell'IRES hanno poi fatto seguito negli ultimi mesi una serie di interventi di favore.

Sottolinea anche la necessità che il Governo chiarisca se le risorse stanziare nel disegno di legge di assestamento, pari a 18 miliardi di euro, nei limiti delle quali deve essere effettuato il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione per appalti, forniture e somministrazioni, sono effettive e consentiranno la reale liquidazione di tali somme alle imprese interessate.

Conclude il proprio intervento ritenendo parziale e limitata anche la deroga al patto di stabilità interno, che consente agli enti locali virtuosi di sbloccare solo una minima parte delle disponibilità liquide per l'effettuazione di investimenti.

Il senatore **MERCATALI (PD)**, richiamando l'intervento svolto dal senatore Morando, sottolinea la presenza di numerosi profili critici nel decreto-legge in conversione, rispetto ai quali occorrerebbe operare interventi modificativi nell'interesse del paese. Si sofferma sulle misure recate in materia di Patto di stabilità, tema sul quale le forze di opposizione richiamano la necessità di un pronto intervento già dal precedente esercizio finanziario. Il decreto n. 78 reca misure che tuttavia non appaiono idonee e che si presentano di difficile applicabilità e dunque di scarsa efficacia. In particolare, non è stata operata la necessaria ricognizione sui comuni che potranno usufruire dell'intervento previsto, posto peraltro che si richiede una certificazione in relazione alla quale i tempi di attuazione della norma appaiono particolarmente lunghi. Evidenzia la attuale situazione di stasi nell'avvio delle gare di appalto da parte dei comuni che risultano esposti a rischi di sfioramento dei vincoli del Patto di stabilità interno, anche con riferimento ad opere infrastrutturali di particolare rilevanza e prioritarie per il territorio. Preannuncia al riguardo un emendamento della propria parte politica volto a chiarire gli ambiti di intervento della misura che non risulta nella formulazione attuale idonea a garantire un intervento efficace e rispondente alle effettive necessità degli enti locali. Formula osservazioni critiche in relazione all'assenza di interventi in materia di fiscalità di vantaggio con riferimento alle fonti energetiche rinnovabili, per le quali risulterebbe necessario adottare misure al pari di quanto è stato previsto in materia di ristrutturazioni edilizie, ricomprendendo altresì tra i benefici anche gli interventi sulla prima casa. Risultano inoltre necessarie misure a favore del tessuto imprenditoriale nazionale volte a garantire una immediata spendibilità di risorse nel sistema economico, misure che appaiono invece del tutto assenti nel decreto-legge in conversione. Si sofferma sul tema del turismo, che costituisce un settore centrale e meritevole di una maggiore attenzione; in particolare, risulterebbe opportuno intervenire anche in tale ambito con misure di fiscalità di vantaggio per le imprese, riconducendo, ad esempio, il livello dell'IVA al pari delle percentuali previste negli altri paesi dell'Unione europea. Mancano altresì nel testo in esame interventi a sostegno della domanda internazionale, che risulterebbero invece

particolarmente opportuni nel contesto di crisi globale. Conclude, quindi, esprimendo una posizione fortemente critica sui contenuti tutt'altro che incisivi ed efficaci del decreto-legge n. 78.

Il senatore **LUSI (PD)**, dopo aver sottolineato come il decreto-legge n. 78 risulti un provvedimento collegato, secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, critica la frammentarietà degli interventi di politica economica adottati dall'Esecutivo. Il decreto-legge in conversione reca di fatto una manovra finanziaria che viene ad essere esaminata dal Parlamento in temi tutt'altro che congrui e con una grave situazione di sostanziale esautoramento di una delle due Camere dal potere di incidere in via modificativa sul testo. La situazione delineatasi pone quindi all'attenzione una grave menomazione dei poteri di uno dei due rami del Parlamento; ciò non risulta accettabile, non costituendo peraltro un metodo congruo quanto preannunciato dal Governo circa il ricorso ad un distinto decreto correttivo per ovviare ai profili problematici dell'attuale formulazione del testo. Richiama il disegno di legge di riforma del sistema contabile, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che andrebbe definitivamente approvato in tempi celeri, proprio nell'ottica di superare i molteplici problemi che risultano attualmente posti dalla frammentarietà ed eterogeneità di interventi da parte dell'Esecutivo. Formula poi osservazioni critiche in materia di tassazione delle plusvalenze auree e in relazione alla misura in materia di poteri di indagine della Corte dei conti, richiamando i moniti provenienti dalla Presidenza della Repubblica sulla necessità di interventi correttivi al riguardo. Sottolinea poi l'assenza di misure a favore del sud del Paese, sottolineando altresì come le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non sono state oggetto di un'apposita verifica mediante la predisposizione di una relazione tecnica, formulando osservazioni fortemente critiche sull'assenza di dati di stima degli effetti in materia di saldi di finanza pubblica. Appare quindi particolarmente incerto il quadro degli effetti finanziari della manovra recata dal decreto, che presenta peraltro contenuti assai eterogenei come sottolineato dal Comitato per la qualità della legislazione presso l'altro ramo del Parlamento. Si sofferma poi sui contenuti dell'articolo 13-*bis*, in materia di scudo fiscale, sottolineando la problematicità della attuale formulazione della norma che presenta una trattazione unitaria dei paesi estranei all'area euro, prescindendo dall'inserimento o meno dei medesimi nell'ambito della lista delle aree a rischio evasione formulata dagli organismi internazionali. Si pone quindi un problema di effettiva valenza della norma in termini di incentivi al rientro dei capitali, cui si aggiungono problemi attuativi in base al dettato del comma 5 della disposizione, ove si rinvia alla predisposizione di provvedimenti attuativi successivamente all'entrata in vigore della norma. Il tenore della disposizione appare quindi impreciso e prospetta profili di scarsa efficacia sul piano dell'effettivo rientro dei capitali. Le entrate fiscali riconnesse alla disposizione dovrebbero essere destinate alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma, come era stato ipotizzato inizialmente dal Governo nei tempi immediatamente successivi agli eventi sismici; sotto tale profilo emerge ancora una volta come l'Esecutivo non abbia delineato effettive risposte ai problemi finanziari posti dalla ricostruzione, per cui preannuncia che sarà presentato un emendamento a propria firma volto a destinare il totale ammontare delle maggiori entrate connesse all'intervento di cosiddetto "scudo fiscale" alla ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma. Si sofferma poi sull'articolo 17 in materia di poteri di indagine della Corte dei conti. Segnala come la fattispecie nella formulazione attuale renderebbe non più perseguibili gli amministratori responsabili in termini di danno erariale, delineandosi una esimente del tutto impropria e ingiustificata. La prevista nullità degli atti pone inoltre a rischio le attività di accertamento anche in sede processuale attualmente pendenti. Dopo aver evidenziato la forte contraddizione tra i richiami alla buona amministrazione, fatti propri dalle componenti dell'attuale maggioranza, e gli interventi da cui invece scaturisce la non punibilità degli amministratori, come delineata dal decreto-legge in esame, richiama a tale proposito la relazione del senatore Gentile. Sottolinea il rischio di incostituzionalità dell'articolo 17, per violazione del principio di uguaglianza. Si sofferma poi sui contenuti dell'articolo 25 rilevando, in materia di sospensione del pagamento delle imposte, i molteplici problemi connessi alla possibilità per le popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici di dover versare le imposte. Dopo aver richiamato le diverse ordinanze intervenute in materia, ed in particolare la distinzione tra i Comuni fuori dal cratere del sisma ed i Comuni rientranti in tale definizione, evidenzia come il Governo non abbia dato alcuna risposta in materia di versamento delle imposte da parte dei residenti che abbiano subito danni. La situazione delinea una assoluta assenza di certezze definitorie e normative, di cui il Governo deve dare conto, posto peraltro che in relazione ad altri eventi sismici che hanno colpito in passato il Paese sono state adottate misure ben più ampie sul piano della sospensione temporale del versamento delle imposte. Dopo aver richiamato la ricostruzione svolta dal senatore Morando, ed in particolare il tema della mancanza di effettiva copertura del decreto-legge adottato in relazione agli eventi sismici, giudica il Governo del tutto inadempiente, non avendo peraltro ancora fornito alcuna spiegazione sul volume

delle risorse destinate e effettivamente disponibili per la ricostruzione delle aree colpite. Non appare quindi credibile la dichiarazione del Ministro dell'economia e delle finanze circa una successiva risoluzione di tale problema in sede di futura ordinanza della protezione civile, posto che ciò, oltre a non risultare corretto sul piano della gerarchia delle fonti normative, delinea un quadro di grave responsabilità dell'attuale Esecutivo per la mancata adozione di misure concrete e incisive a sostegno delle popolazioni dell'Abruzzo e delle aree colpite dal sisma.

Interviene quindi la senatrice **GERMONTANI (PdL)**, la quale sottolinea l'importanza delle misure recate dal decreto-legge che investono una pluralità di ambiti e di settori economici, in continuità con altri interventi già adottati per adeguare la politica economica agli scenari via via mutati della crisi.

L'oratrice si sofferma in particolare a commentare le norme sul rimpatrio dei capitali detenuti all'estero, anche comparativamente con analoghe misure adottate in altri ordinamenti, enunciandone gli elementi più significativi e positivi, in particolare per quanto riguarda lo stretto collegamento con la lotta all'evasione fiscale internazionale e le misure per contrastare la detenzione di risorse nei "paradisi fiscali".

Ritiene poi ampiamente positive le misure a sostegno degli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese (auspicando peraltro un'interpretazione della norma finalizzata a ricomprendere fra gli investimenti agevolabili anche le acquisizioni in *leasing*) e gli interventi sul sistema creditizio finalizzati a rendere meno onerosi per gli utenti e le imprese i costi di alcune operazioni bancarie.

Da ultimo si sofferma a commentare positivamente le modifiche alla disciplina previdenziale riferita alle donne impiegate nella Pubblica amministrazione.

Interviene poi il senatore **LEGNINI (PD)** il quale, dopo aver dichiarato di condividere *in toto* le osservazioni svolte dal senatore Lusi circa le disposizioni relative agli obblighi fiscali dei cittadini residenti nelle zone terremotate dell'Abruzzo esprime una valutazione fortemente critica della scelta del Governo di utilizzare a copertura degli oneri del decreto-legge le risorse rivenienti dalla scadenza della sospensione dei pagamenti delle imposte di tali cittadini.

Pur nella prospettiva preannunciata dallo stesso Presidente del Consiglio di rinviare ulteriormente il termine per il pagamento delle imposte rispetto a quanto previsto nel decreto-legge, esprime forte perplessità sulla possibilità che tale rinvio venga disposto attraverso provvedimenti amministrativi. In relazione alle incertezze emerse sul punto, sollecita il rappresentante del Governo a dare un'indicazione circa la possibilità che il rinvio possa essere già previsto nel decreto-legge correttivo di prossima emanazione da parte dell'Esecutivo.

La senatrice **CARLONI (PD)** sottolinea criticamente l'impatto sociale di molte delle misure contenute nel decreto-legge, inefficaci a contrastare gli effetti più devastanti della crisi economica, nonostante gli interventi in tema di ammortizzatori sociali; in assenza di una riforma complessiva di tale istituto, il Governo propone interventi disorganici, senza fornire, oltretutto, indicazioni sulla adeguatezza della copertura finanziaria. In tema di regolarizzazione di lavoratori clandestini che svolgono la loro attività nella cura alle persone e a sostegno delle famiglie, ritiene che la regolarizzazione proposta - sia pure condivisibile in sé - si ponga in netta contraddizione con l'indirizzo della maggioranza - da lei certamente non condiviso - espresso nel recente provvedimento sulla sicurezza. Ribadendo le critiche formulate su tale provvedimento giudica la misura di regolarizzazione recata dal decreto-legge parziale e tardiva e viziata in maniera evidente da disparità di trattamento tra i clandestini impiegati dalle famiglie per la cura delle persone e i clandestini che svolgono la loro attività in altri settori produttivi. Esprime poi una serie di considerazioni critiche sulle disposizioni in materia di requisiti soggettivi previdenziali per le donne dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Il presidente **BALDASSARRI** dichiara chiusa la discussione generale, dando la parola ai relatori per gli interventi di replica e specificando che l'intervento del rappresentante del Governo si svolgerà nella seduta pomeridiana.

Il senatore **GENTILE (PdL)**, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, ribadisce la valutazione complessivamente positiva delle norme recate dal decreto-legge, pur ammettendo che alcune questioni sollevate nel corso della discussione generale avrebbero meritato un approfondimento non concesso dalla ristrettezza dei tempi di esame. In particolare dà atto al senatore Morando di aver posto correttamente al Governo la richiesta di un chiarimento circa le disponibilità delle risorse iscritte nel Fondo per le aree sottoutilizzate; analogamente dà atto al senatore Legnini di aver

sollecitato un chiarimento opportuno sulle risorse finanziarie da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto in Abruzzo. Rimettendosi all'intervento del rappresentante del Governo su tali punti, ribadisce il carattere necessario e urgente del provvedimento.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, dopo aver ribadito un giudizio complessivamente positivo sul decreto-legge, ritiene che le questioni sollevate dalla senatrice Leddi, in relazione alla necessità che il sistema bancario italiano sostenga adeguatamente le imprese meritano certamente attenzione, così come possono essere accolte le sollecitazioni del senatore Lannutti affinché le misure di sostegno alla patrimonializzazione delle banche siano adeguatamente supportate dal controllo e dalla vigilanza su tale comparto, al fine di contrastare la perdita di credibilità e reputazione sofferta negli ultimi mesi. Le sollecitazioni ad ampliare il ricorso al credito a favore delle imprese vanno valutate però anche alla luce degli interventi definiti dal Governo per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda invece la regolarizzazione delle "badanti", ne rivendica la coerenza con le misure adottate dal cosiddetto "pacchetto sicurezza" poiché anch'esse si iscrivono in un indirizzo di estrema attenzione alla legalità e al rispetto delle leggi, quale principio cardine di una politica di governo dei flussi migratori che presentano grandi complessità: a suo giudizio, solo un indirizzo certo e univoco, sempre rispettoso dei diritti soggettivi, ma irremovibile nella tutela della sicurezza e dell'ordine, può costituire un argine rispetto alle conseguenze più incontrollabili e nefaste dell'immigrazione clandestina.

Per quanto riguarda, invece, la parificazione dei requisiti anagrafici per il pensionamento delle donne lavoratrici nella Pubblica Amministrazione rispetto agli uomini ne sottolinea il carattere lungimirante, poiché tale misura rappresenta il primo passo per adeguare la disciplina dell'assistenza sociale e della previdenza ai mutamenti demografici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente **BALDASSARRI** comunica che la seduta prevista per le ore 15 inizierà alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2009  
**13<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

**BALDASSARRI**

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*

**AZZOLLINI**

*Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [BALDASSARRI](#) dà la parola al Rappresentante del Governo per l'intervento di replica.

Il sottosegretario GIORGETTI dopo aver espresso apprezzamento per il dibattito svolto, evidenzia come la posizione del Governo sia orientata a tenere conto dei temi emersi nel corso del dibattito sul provvedimento. In relazione ai contenuti del decreto-legge in conversione rileva come i requisiti di necessità e urgenza siano da riconnettere alla situazione congiunturale di crisi economica nella quale il Governo ha inteso agire, peraltro apportando opportune modifiche rispetto al testo originario. In relazione al tema delle banche l'Esecutivo ha proseguito la linea di interventi già intrapresi in precedenti provvedimenti normativi, sempre con l'intento di sviluppare la responsabilità del mondo del credito in relazione alla situazione di crisi finanziaria delle imprese e delle famiglie. Sottolinea come gli interventi adottati dall'Esecutivo abbiano già sortito l'effetto di portare alla stipula di una serie di accordi con gli istituti bancari, volti a favorire la concessione del credito sia agli imprenditori sia alle famiglie, così determinando un effetto di maggiore ed immediata spendibilità nel sistema finanziario. In relazione agli interventi di cui all'articolo 14 preannuncia che il Ministro dell'economia e delle finanze riferirà alla Commissioni riunite nel prosieguo dei lavori in ordine agli intendimenti dell'Esecutivo, anche per i profili di rilievo comunitario. In materia di strumenti per la patrimonializzazione delle banche rileva come due importanti istituti di credito abbiano già fatto ricorso a tale misura, che è risultata quindi già di utilità concreta ed ha prodotto risultati. In materia di pensioni rileva come gli interventi del Governo tengano conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, intervenendo con misure specifiche rispetto al quadro di progressivo innalzamento dell'età media. Si delinea quindi un percorso volto ad una maggiore sostenibilità del sistema pensionistico anche alla luce del quadro europeo. In ordine al provvedimento in materia di badanti, rileva come lo stesso costituisca un punto di equilibrio nell'ambito della maggioranza, contemperando le esigenze di legalità con le necessità relative ai servizi e ai relativi costi. Sottolinea quindi come il complesso delle disposizioni costituisca un valido intervento necessario a far fronte alla situazione contingente. In relazione ai chiarimenti richiesti dal senatore Morando circa le disponibilità del Fondo Aree Sottoutilizzate, dà lettura di un quadro riepilogativo recante l'indicazione delle risorse attualmente disponibili nell'ambito del Fondo. Il totale degli stanziamenti ammonta a 52,768 miliardi di euro, di cui 27 miliardi di euro relativi ai programmi strategici di interesse regionale e interregionali; di tale importo 21,8 miliardi risultano destinati al Mezzogiorno, mentre 5,2 miliardi sono relativi agli interventi nel Centro e nel Nord. Sono poi presenti 25,4 miliardi di euro per i programmi di interesse nazionale, relativi dunque alle amministrazioni centrali, della cui articolazione in specifici fondi dà conto indicando i singoli importi di ripartizione. Dà lettura poi di un quadro riepilogativo relativo alle utilizzazioni delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate nonché del Fondo strategico, facendo riferimento tra l'altro alle destinazioni per gli interventi relativi alle zone colpite dal sisma in Abruzzo. L'ammontare totale delle risorse utilizzate è pari a 6,893 miliardi di euro, mentre il residuo disponibile risulta attualmente pari a 2,160 miliardi di euro. Si riserva infine di fornire, su richiesta del senatore Morando, ulteriori elementi circa la situazione in termini di cassa, di cui non dispone elementi allo stato attuale. In materia di *social card* riferisce che il numero delle richieste sino ad oggi pervenute è pari a 792 mila di cui 592 mila risultano accolte. Dai dati disponibili emerge dunque un completo utilizzo di tale strumento di sostegno alle fasce meno abbienti, che ha mostrato un buon funzionamento. Evidenzia come gli stanziamenti siano tuttora in fase di erogazione, atteso che è stato incrementato l'originario stanziamento di 400 milioni di euro. In ordine al tema delle disposizioni relative ai pagamenti delle imposte tributarie da parte delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, sottolinea come l'Esecutivo abbia adottato interventi specifici e peculiari rispetto alle misure adottate in passato in relazione ad altri eventi di terremoto. In particolare il provvedimento adottato successivamente agli eventi dello scorso aprile reca una proiezione pluriennale degli effetti finanziari, che risulta una novità rispetto ai provvedimenti adottati in passato in relazione ad altri eventi calamitosi. Evidenzia poi come le risorse quantificate come minori entrate, connesse alla sospensione dei termini per il versamento delle imposte tributarie, risulterebbero suscettibili di un ulteriore incremento in caso di proroga del termine di sospensione attualmente previsto. Posto che un tale intervento richiederebbe una apposita copertura finanziaria ove adottato con una norma primaria, il Governo intende agire con lo strumento dell'ordinanza come previsto dal decreto-legge per gli interventi in Abruzzo, al fine di rispondere alle esigenze poste dalla gestione della situazione dei residenti delle zone colpite. Sottolinea comunque come il tema sia alla specifica attenzione del Governo quale elemento

prioritario. Il complesso delle disposizioni contenute nel testo risulta dunque coerente con le scelte di politica economica dell'Esecutivo, caratterizzate da un ricorso assai ridotto alle risorse pubbliche e agli interventi di spesa. Tra le misure di maggior rilievo richiama poi le disposizioni in materia di enti locali e di ampliamento del possibile ricorso a spese in conto capitale, in relazione al rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno. Unitamente alla misura adottata in materia di SACE e di Cassa depositi e prestiti, tali interventi costituiscono risposte concrete per una maggiore e immediata spendibilità nel sistema economico, così come l'intervento normativo volto ad accelerare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. In materia di sostegno alle imprese, costituisce un importante segnale la misura di una quota di detassazione degli investimenti in macchinari, che aggiunge un elemento concreto alla tenuta del sistema economico del Paese. Dopo aver rilevato come in materia di ammortizzatori sociali risulterà necessaria una riforma di tipo organico, sottolinea la rilevanza delle norme comunque introdotte e l'effetto di sostegno alla tenuta sociale del Paese, con una forte attenzione al tessuto imprenditoriale. Conclude il proprio intervento dichiarando che il decreto-legge n. 78 costituisce dunque un intervento efficace e recante le misure necessarie al sostegno del Paese, tenuto conto dei vincoli posti dal Patto di stabilità a livello europeo.

Dopo che il senatore **LUSI (PD)** ha richiesto che sia reso disponibile il quadro dei dati riportati dal Rappresentante dell'Esecutivo in ordine alla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate e le relative utilizzazioni, il presidente **BALDASSARRI** dichiara che i dati medesimi risultano acquisiti agli atti e sono resi disponibili. Propone quindi di passare alla illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in esame.

Il senatore **MORANDO (PD)**, in via preliminare alla illustrazione delle proposte emendative, rileva come risulterebbe necessaria la previa espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, al fine di un più congruo esame e per una maggiore economicità dei lavori delle Commissioni riunite. Chiede quindi che la Presidenza possa disporre la sospensione della seduta delle Commissioni riunite affinché sia consentito alla della Commissione Bilancio di essere opportunamente convocata.

*La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 17,55.*

Il presidente **AZZOLLINI (PdL)**, alla luce della richiesta avanzata propone quindi di convocare una seduta della Commissione Bilancio preventivamente alla illustrazione degli emendamenti.

Il presidente **BALDASSARRI** propone quindi di sospendere la seduta delle Commissioni riunite al fine di consentire ai membri della Commissione Bilancio di riunirsi in una apposita seduta per l'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

Le Commissioni convergono.

*La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 20.*

Il Presidente **BALDASSARRI** prima di proseguire nell'esame degli emendamenti, dà la parola al Ministro dell'economia e delle finanze.

Interviene il ministro **TREMONTI**, il quale puntualizza in premessa di voler rendere una informativa alle Commissioni riunite circa le disposizioni recate dall'articolo 14 del testo del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, relative all'introduzione di un'imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti. Avvia la propria esposizione nel ripercorrere testualmente i contenuti del comma 4 del citato articolo 14, laddove è previsto che, con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, le disposizioni dello stesso si applicano previo parere non ostativo della Banca Centrale Europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale e che la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze su conforme parere della Banca d'Italia. Il criterio interpretativo quindi delle disposizioni recate dall'articolo 14 è rilevabile nel carattere generale e astratto delle stesse, applicandosi esse a tutte le società ed enti che integrano la fattispecie indicata come presupposto d'imposta; da tale osservazione discende la logica

conseguenza che l'applicazione di tali disposizioni ad un universo astratto e generale di enti e società non dipende dal parere preventivo espresso da un organismo esterno all'ordinamento italiano. Tuttavia, la specifica applicazione delle disposizioni fiscali introdotte dall'articolo 14 alle plusvalenze delle riserve auree detenute presso la Banca d'Italia è condizionata a un doppio vaglio qualitativo derivante sia dal parere conforme della Banca d'Italia, sia dal parere preventivo non ostativo della Banca Centrale Europea.

Svolta tale premessa introduttiva, il Ministro illustra la logica politica sottesa alla disposizione in commento, osservando che l'oro è da considerarsi certamente un indice di capacità contributiva, e che, come tale, può costituire oggetto di misure tributarie, in quanto espressione evidente di tale capacità. A suo parere, pertanto, la rilevanza fiscale dell'oro, anche nell'attuale momento di crisi finanziaria, costituisce il presupposto per prevedere un prelievo sulle plusvalenze detenute da enti e società sull'oro non industriale.

In riferimento agli effetti delle disposizioni in commento rispetto alla Banca d'Italia, il Ministro osserva che la sovranità fiscale, fatta eccezione per alcune delimitate fattispecie, è innegabilmente attribuita al legislatore nazionale; rispetto a tale principio l'indipendenza delle banche centrali dei singoli Stati membri dell'Unione si pone come eccezione rispetto al principio che l'esercizio della sovranità fiscale di ogni Stato membro non soffre limitazioni. A suo giudizio, quindi, occorre mettere in relazione i due principi. Incidentalmente, peraltro, ricorda che la riforma che ha introdotto l'imposta sui redditi delle società, pur prevedendo una specifica disposizione tributaria relativa al regime della Banca d'Italia, non aveva avuto come presupposto il parere preventivo della Banca Centrale Europea e che comunque in tale sede non ne era stata contestata la coerenza rispetto all'ordinamento.

L'analisi della disposizione in commento, prosegue il Ministro, non può disgiungersi dalla considerazione che il titolare delle riserve auree non può che essere la Repubblica Italiana - e quindi in ultima istanza il popolo italiano - potendosi considerare quindi la Banca d'Italia detentore e custode di tali riserve auree. Incidentalmente, osserva che tale questione potrebbe utilmente essere oggetto di una specifica riflessione parlamentare. Ragione per cui afferma che le disposizioni recate dall'articolo 14 dispiegano la propria efficacia anche sulle plusvalenze maturate sull'oro detenuto dalla Banca d'Italia, al di là della disquisizione circa la titolarità delle stesse.

A quanti hanno sollevato la questione del carattere retroattivo delle disposizioni recate dall'articolo 14, il Ministro fa presente che la retroattività della norma fiscale è ammessa dalla disciplina tributaria, nel presupposto della continuità della materia imponibile e che il divieto di retroattività vale nell'ordinamento costituzionale italiano solo per la legge penale. Specifica peraltro che a suo giudizio le disposizioni recate dall'articolo 14 non hanno un carattere di retroattività, ma ritiene che, anche volendo ad esse conferire tale carattere, esso stesso risulta coerente e organico al sistema tributario.

Per quanto riguarda invece la critica che il prelievo colpisce plusvalenze maturate e non realizzate, il Ministro fa presente che l'ordinamento tributario italiano conosce e ammette la tassazione sul maturato e non sul realizzato e che quindi tale critica non appare ammissibile. Anche riguardo a tale aspetto, quindi, rivendica la coerenza di tale disposizione con il dettato costituzionale.

Passando, infine, a commentare il rilievo che le disposizioni in parola costituirebbero un'indebita influenza sull'indipendenza della Banca d'Italia, il Ministro ribadisce quanto dichiarato in precedenza circa la condizione espressamente prevista del parere conforme della Banca d'Italia e quello non ostativo della Banca Centrale Europea per l'applicazione delle disposizioni alle disponibilità auree della Banca d'Italia. A tale osservazione, aggiunge poi un elemento - a suo parere dirimente della questione - derivante dalla valutazione degli elementi quantitativi inerenti alle misure proposte, dai quali discende la coerenza delle stesse con un principio di proporzionalità, ormai invalso quale criterio interpretativo delle norme giuridiche. Da un lato, prosegue il Ministro, occorre tener conto che lo *stock* di riserve auree giacente presso la Banca d'Italia è inferiore, nel mondo, solo a quello rilevabile negli Stati Uniti, in Germania e presso il Fondo monetario internazionale. Rispetto a tale *stock* le plusvalenze maturate, escludendo la parte conferita alla Banca Centrale Europea, ammontano a circa 29,6 miliardi di euro. A fronte di tali cifre, pur da considerarsi indicative, il prelievo previsto dall'articolo 14, valutato al massimo in 300 milioni di euro, potrebbe ridurre la cifra delle plusvalenze di una somma inferiore all'un per cento delle stesse. A suo parere, quindi, considerando il rapporto tra tali cifre, è legittimo insistere sulla ragionevole proporzionalità della misura proposta, potendosi escludere in radice ogni elemento di rischio di influenza sull'indipendenza della Banca d'Italia.

Conclude quindi il proprio intervento esprimendo la convinzione che le norme proposte siano coerenti con l'Eurosistema, ribadendo che non verrà adottata alcuna disposizione applicativa

da parte del Governo senza il preventivo assenso della Banca d'Italia, come previsto dall'articolo 14.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) intende porre alcuni quesiti al Ministro Tremonti al fine di orientare il giudizio delle Commissioni sulla misura contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge: in proposito, ritiene riconducibili le modificazioni apportate alla Camera dei deputati, con la previsione del parere non ostativo della Banca centrale europea e del conforme parere della Banca d'Italia, al parere espresso dalla Banca centrale europea lo scorso 14 luglio sul testo originario della disposizione. Giudica, quindi, di estremo rilievo la circostanza che il Ministro chiarisca se, a suo avviso, il secondo parere dell'organismo comunitario, reso il 24 luglio sul testo comprendente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, possa essere considerato o meno ostativo.

Nell'esprimere la propria personale opinione, sottolinea che il secondo parere sembra essere di tenore decisamente contrario, ragion per cui specifica di aver proposto un emendamento all'articolo 14 volto a prevedere l'obbligo di un parere favorevole, e non semplicemente non ostativo, della Banca centrale europea, pur nella consapevolezza che molto difficilmente la propria proposta potrà trovare accoglimento.

Un altro importante tema di riflessione che sottopone all'attenzione del Ministro, e che non ritiene sia stato affrontato a sufficienza nel suo precedente intervento, concerne la garanzia dell'indipendenza della Banca centrale. Aggiunge, infatti, che il Ministro dovrebbe esplicitare la propria posizione in merito al rilievo secondo cui la misura di cui all'articolo 14 del decreto-legge violerebbe il Trattato istitutivo della Comunità europea, che espressamente vieta il finanziamento monetario del settore pubblico da parte delle banche centrali. Sottolinea la rilevanza del punto per valutare gli effetti della misura fiscale sull'indipendenza della Banca d'Italia. A suo giudizio, non possono fuggirsi agevolmente gli elementi di dubbio espressi sulla violazione del diritto comunitario, anche se riconosce che la delicatezza e la portata del tema meriterebbero un approfondimento a parte.

L'oratore ricorda poi che il Ministro ha chiarito che la fattispecie impositiva disciplinata dall'articolo 14 ha un'efficacia giuridica *erga omnes*: in proposito, chiede se il Governo è a conoscenza del fatto che, nell'ambito del sistema economico italiano, esistono altri soggetti che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 14 per la nascita dell'obbligazione tributaria. Osserva, incidentalmente, che sussiste una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti, posto che l'effettiva applicazione della tassazione prevista alle riserve auree della Banca d'Italia è comunque subordinata al conforme parere della stessa autorità di vigilanza, che finisce quindi per essere arbitra del prelievo sulle sue stesse risorse.

Al fine di prevenire il rischio di inutili divisioni politiche su questioni di rilevanza istituzionale, come quella in esame, sottopone al Ministro la possibilità di coinvolgere la Banca d'Italia in un progetto di investimenti, in modo da conciliare l'interesse generale del Paese con la possibilità di utilizzare le disponibilità auree dell'autorità di vigilanza, evitando al contempo il rischio di incorrere in una procedura di infrazione a livello comunitario.

Il ministro TREMONTI giudica di estremo interesse la prospettiva di collaborazione istituzionale delineata dal senatore Morando, ritenendo possibile e auspicabile una sua realizzazione con il consenso di tutte le forze parlamentari, per attuare un intervento nell'interesse del Paese.

Osserva, quindi, che la procedura seguita dalla Banca centrale europea per l'espressione dei suoi pareri è estremamente articolata e complessa e conduce, pertanto, alla formulazione di dispositivi che non possono essere riassunti in una semplice formula di favore o di contrarietà. Sottolinea, dunque, di reputare assolutamente non definitivo l'ultimo parere espresso dall'organismo comunitario e, ove anche lo si ritenesse di tenore ostativo, auspica una piena riconsiderazione in sede comunitaria della misura proposta dal Governo con l'articolo 14 del decreto-legge. Ribadisce, inoltre, che in caso di una determinazione della Banca centrale europea di segno inequivocabilmente contrario, la tassazione sulle plusvalenze dei metalli preziosi non troverebbe applicazione nei confronti della Banca d'Italia, con la quale, tiene comunque a precisare, si è sempre svolto un confronto civile e, anche in caso di applicazione del prelievo straordinario, il Governo si impegna a non utilizzare strumenti amministrativi di accertamento e di riscossione coattiva nei confronti della Banca d'Italia.

Reputa, poi, infondato il timore di una violazione del Trattato CE, in tema di finanziamento monetario del settore pubblico, dal momento che possono prospettarsi altre forme di imposizione sulle ricchezze della Banca d'Italia, come ad esempio l'obbligo di pagamento dell'ICI sugli immobili di cui essa sia proprietaria; inoltre, anche in altri Paesi dell'Unione europea sussistono forme di prelievo tributario a carico delle banche centrali, come ad esempio in Belgio.

In termini più generali, sottolinea che l'Esecutivo, con il decreto-legge in esame, ha inteso cogliere l'occasione per introdurre un principio generale di tassazione sulle plusvalenze dei metalli preziosi e dell'oro in particolare, che sono ritenuti un importante elemento di capacità contributiva e sono pertanto in grado di assicurare un gettito aggiuntivo allo Stato, in una fase in cui si assiste al ritorno della speculazione sulle materie prime, sulle merci e anche sui metalli preziosi.

Dopo aver ribadito che anche altri governi europei si stanno muovendo nella stessa direzione dell'Esecutivo italiano, conferma l'indirizzo di agire in tale delicata materia con il consenso della Banca d'Italia e della Banca centrale europea.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*), per quanto possa apparire inconsueto, sottolinea che la propria parte politica condivide il principio che il Governo di centro-destra ha introdotto con il decreto-legge n. 78, nella prospettiva di restituire l'effettiva gestione delle disponibilità auree della Banca d'Italia ai contribuenti italiani. Ricorda, in proposito, che anche numerose pronunce giudiziarie sul signoraggio delle banche centrali hanno affermato il principio per cui le riserve auree non sono oggetto del diritto di proprietà di tali istituti, da cui prendono le mosse anche le proposte legislative presentate dal Gruppo Italia dei valori su tale tematica.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) ritiene utile che il Governo, al fine di orientare al meglio le Commissioni nella prosecuzione dell'esame del decreto-legge, indichi sin d'ora quali punti del provvedimento d'urgenza intende modificare con il preannunciato decreto correttivo e, in particolare, se tra essi figura la sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto.

Senza volersi addentrare nella problematica dell'idoneità di un'ordinanza della Protezione civile per operare tale modifica, chiede se l'Esecutivo ha una reale volontà politica di intervenire in tal senso e, nel caso di adozione di un provvedimento di carattere amministrativo e non legislativo, domanda quali siano le modalità di copertura dell'intervento.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) giudica fondamentale chiarire se l'importo massimo di 300 milioni di euro previsto dall'articolo 14 concerne la totalità delle entrate che il Governo stima di acquisire attraverso la plusvalenza sui metalli preziosi oppure se tale somma si riferisce unicamente alle disponibilità auree della Banca d'Italia, posto che lo stesso ministro Tremonti ha specificato che l'importo di 300 milioni di euro rappresenta una percentuale minima dello *stock* complessivo di riserva auree detenute dalla Banca d'Italia.

Il ministro TREMONTI non reputa possibile formulare giudizi specifici sugli emendamenti presentati e aggiunge che il sottosegretario Giorgetti ha già fornito alle Commissioni riunite una risposta adeguata sul problema della sospensione dei versamenti tributari e contributivi nella regione Abruzzo.

Precisa, poi, che la filosofia dell'intervento attuato con l'articolo 14 è quella di cercare il maggiore consenso possibile in sede comunitaria, per introdurre disposizioni che non contrastino con la complessa architettura istituzionale dell'Eurosistema. Nel ribadire l'importanza del tema della proprietà delle riserve auree, chiarisce che il Governo, nell'elaborare le disposizioni sulle plusvalenze dell'oro, ha preso le mosse dal presupposto che le riserve auree non siano di proprietà del Dipartimento del Tesoro, giustificando quindi la scelta dell'imposizione tributaria per trasferirne la proprietà allo Stato, sia pure in minima parte. Precisa, infatti, di aver delineato il rapporto tra il valore massimo di 300 milioni di euro e il volume complessivo delle riserve auree della Banca d'Italia soltanto per chiarire alle Commissioni riunite che, se anche l'imposizione fiscale si appuntasse unicamente sui cespiti detenuti dall'organismo di vigilanza, vi sarebbe un effetto estremamente contenuto di drenaggio di ricchezze patrimoniali. Ribadisce, tuttavia, che il Governo ha inteso conferire una portata generale all'imposta straordinaria istituita con l'articolo 14, nel presupposto che vi sia una pluralità di potenziali soggetti passivi.

Il presidente **BALDASSARRI** dispone quindi un'ulteriore sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 20,45, riprende alle ore 21,30.*

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che la Commissione Bilancio ha reso il prescritto parere sugli emendamenti. Ricorda che il provvedimento in titolo è calendarizzato nella seduta

antimeridiana dell'Assemblea di domani. Appreziate le circostanze, chiede ai componenti delle Commissioni riunite come intendano organizzare i lavori.

Il senatore **MORANDO** (PD) fa presente che la propria parte politica ha interesse a discutere gli emendamenti presentati anche in tempi solleciti concentrando l'attenzione su alcune proposte qualificanti le misure alternative rispetto a quelle contenute nel provvedimento in esame.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) ribadisce che l'atteggiamento della propria parte politica non è ispirato all'ostruzionismo. Ritiene che si possano concludere i lavori in tempi rapidi compatibilmente con la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

La relatrice **BONFRISCO** (PdL) chiede di disporre di una breve pausa dei lavori prima di procedere con l'esame degli emendamenti.

Il presidente **BALDASSARRI** propone di sospendere i lavori per mezz'ora.

Convengono le Commissioni riunite.

*La seduta, sospesa alle ore 21,35, è ripresa alle ore 22,20.*

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 1, che sono dati tutti per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** e del sottosegretario **GIORGETTI**, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta 1.1 viene respinta.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.2 a 1.0.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore **MORANDO** (PD) aggiunge la propria firma alla proposta 1-ter.1, che illustra. Chiede, inoltre, ai proponenti di poter riformulare il comma 3 della lettera a) elevando l'importo di 100 euro a 500 euro. Ritiene che in tal modo possa essere rivalutato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento in esame.

I proponenti accettano la riformulazione.

Il presidente **AZZOLLINI**, in qualità di presidente della Commissione bilancio, ritiene che le criticità rilevate durante l'esame dell'emendamento in sede consultiva possano essere superate con la nuova formulazione della proposta 1-ter.1 (testo 2).

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Con l'avviso contrario della relatrice **BONFRISCO** (PdL) e del GOVERNO, in esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1-ter.1 (testo 2) a 1-ter.6.

Interviene, in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1-ter.7, la senatrice **BAIO** (PD), rilevando come le scelte dell'attuale Governo sull'immigrazione siano inefficaci. Per questo, la proposta è volta a sopprimere il reato di immigrazione clandestina, in quanto si tratta di una norma manifesto, dato che l'ordine pubblico è garantito soltanto dai maggiori controlli e non dalla introduzione nominalistica di una fattispecie di reato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1-ter.7 a 1-ter.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

La senatrice [FONTANA](#) (PD) illustra l'emendamento 2.4 rilevando come esso sia volto ad evitare un ulteriore sostegno al sistema bancario che il Governo ha disposto da ultimo con il decreto-legge. Ritiene che sarebbe opportuno eliminare del tutto le Commissioni di massimo scoperto effettuando un'operazione di trasparenza a favore dei risparmiatori.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) ritira gli emendamenti 2.7 e 2.0.1 per trasformarli in ordini del giorno (G/1724/54/5e6 e G/1724/55/5e6), che vengono accolti dal GOVERNO come raccomandazione.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.0.3, volto a ridurre l'IVA sul settore turistico. Ritiene che tale misura sia essenziale per ridare competitività al settore in chiave anticrisi.

Con l'avviso contrario della relatrice [BONFRISCO](#) (PdL) e del GOVERNO, in esito a distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché quelli aggiuntivi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché ai quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

La senatrice [LEDDI](#) (PD) illustra la proposta 3.1 manifestando la disponibilità a trasformarla in ordine del giorno.

Dopo che la relatrice [BONFRISCO](#) (PdL) ha espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1724/56/5e6 della senatrice [LEDDI](#) (PD), il GOVERNO dichiara di accoglierlo. L'ordine del giorno non viene quindi posto in votazione.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) ritira l'emendamento 3.3 per trasformarlo in un ordine del giorno G/1724/57/5e6, che viene accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

La relatrice [BONFRISCO](#) (PdL) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario [GIORGETTI](#) esprime avviso conforme alla relatrice.

Con distinte votazioni tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e aggiuntivi, sono respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

I senatori [TANCREDI](#) (PdL) e [DE ANGELIS](#) (PdL) chiedono di aggiungere le proprie firme all'emendamento 4.3.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (PdL) chiede di aggiungere la firma alla proposta 4.4.

Tutti gli emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice e il sottosegretario esprimono parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il senatore **TANCREDI** (*PdL*) ritira l'emendamento 4.3 per trasformarlo in un ordine del giorno G/1724/58/5e6, che viene accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

Il senatore **DE ANGELIS** (*PdL*) ritira l'emendamento 4.4 per trasformarlo in un ordine del giorno G/1724/59/5e6, che viene accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

Poste ai voti tutte le restanti proposte, vengono respinte, con il parere contrario di RELATORE e GOVERNO.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*quater*.

Il senatore **MERCATALI** (*PD*) illustra la proposta 4-*quater*.1 volta a sopprimere l'articolo in quanto le disposizioni in essa contenute dovrebbero essere oggetto di un altro provvedimento sul quale acquisire le indicazioni delle associazioni di imprenditori.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, l'emendamento 4-*quater*.1, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 4-*sexies*.

La proposta 4-*sexies*.0.1 viene data per illustrata.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, l'emendamento 4-*sexies*.0.1, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*septies*, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

La proposta 4-*septies*.0.2, alla quale aggiunge la propria firma la senatrice **GERMONTANI** (*PdL*), viene ritirata dal senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) e trasformata in un ordine del giorno G/1724/60/5e6, che viene accolto come raccomandazione dal GOVERNO a condizione che venga eliminato l'importo del contributo.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) ritira poi l'emendamento 4-*septies*.0.3.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, tutti gli emendamenti risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

La proposta 5.6 viene ritirata dal senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) e trasformata in un ordine del giorno G/1724/61/5e6, che viene accolto come raccomandazione dal GOVERNO.

Il senatore **MUSI** (*PD*) illustra la proposta 5.0.10 rilevando che la questione ad essa sottesa era stata condivisa in precedenti occasioni dal sottosegretario Giorgetti.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, gli emendamenti riferiti all'articolo 5 e quelli aggiuntivi, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, che sono dati per illustrati e sono respinti in esito a distinte votazioni, dopo l'espressione di pareri contrari da parte della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 6-*bis*.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) ritira la proposta 6-*bis*.0.1, per trasformarla in un ordine del giorno G/1724/62/5e6 che viene accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 7, che viene dato per illustrato e, posto ai voti, risulta respinto con il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo, che sono dati per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, gli emendamenti riferiti all'articolo 8 e quelli aggiuntivi, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

La senatrice **LEDDI** (*PD*) illustra la proposta 9.2 dichiarandosi favorevole a trasformarla in un ordine del giorno.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno avente ad oggetto le questioni sottese alla proposta 9.2 a condizione che venga riformulato nel modo da lui indicato.

La senatrice **LEDDI** (*PD*) accetta di riformulare l'ordine del giorno secondo le indicazioni fornite dal Governo.

L'ordine del giorno G/1724/51/5e6 viene accolto dal Governo.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e quelli aggiuntivi, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis*, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore **MERCATALI** (*PD*) illustra la proposta 9-*bis*.1.

La proposta 9-*bis*.0.2 viene ritirata dal senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*).

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, gli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis* e quelli aggiuntivi, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, gli emendamenti riferiti all'articolo 10 e quelli aggiuntivi, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti dall'articolo 11 all'articolo 12.

Tutti gli emendamenti sono dati per illustrati.

Con il parere contrario della relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO, gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 12, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13-*bis*, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) illustra la proposta 13-*bis*.1 volta asopprimere le norme sullo scudo fiscale al fine di eliminare una ulteriore agevolazione per i grandi evasori del tutto estranea ad una impostazione più sistematica e coordinata a livello internazionale.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

La relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario **GIORGETTI** esprime avviso conforme alla relatrice.

Si passa alle votazioni.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 13-*bis*.1 interviene il senatore **GIARETTA** (*PD*) rilevando come la gravità di questo ulteriore intervento consiste nel fatto che interviene a sanare illeciti compiuti in anni recentissimi e pone i presupposti perché altri ne vengano commessi nel prossimo futuro.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 13-*bis* e quelli aggiuntivi, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti dall'articolo 14 e a quelli recanti articoli aggiuntivi all'articolo 14.

Tutti gli emendamenti sono dati per illustrati.

La senatrice **LEDDI** (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.1.

La relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) e del GOVERNO esprimono avviso contrario sugli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

In dichiarazione di voto favorevole, sulla proposta 14.1, interviene il senatore **MUSI** (*PD*) rilevando come le ragioni della contrarietà sull'articolo in questione, recante l'imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti, non siano state superate dopo l'intervento del Ministro. La propria parte politica dà infatti un'altra interpretazione alla posizione assunta dalla Banca centrale europea e sulla questione dei soggetti passivi dell'imposta emergono contraddizioni palesi.

Posti ai voti, gli emendamenti riferiti agli articoli da 14 a quelli recanti articoli aggiuntivi sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 15 e di quello aggiuntivo, che si dà per illustrato.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) illustra l'emendamento 15.1, ribadendo che la lotta all'evasione fiscale presuppone il potenziamento organico di tutte le agenzie del comparto tributario, con la conseguente necessità di consentire l'assunzione di ulteriore personale attingendo alle graduatorie dei concorsi già svolti e ancora valide.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.0.1.

Il sottosegretario **GIORGETTI** concorda con la relatrice e aggiunge, in merito alle preoccupazioni espresse dal senatore Barbolini sulle dotazioni organiche e sulla struttura organizzativa delle agenzie fiscali, che egli provvederà a fornire informazioni aggiuntive durante l'esame in Assemblea, facendo comunque presente che alcuni dei problemi segnalati sono stati già avviati a soluzione dal Governo.

Il senatore **MUSI** (*PD*) preso atto dell'orientamento del Governo, che comunque non disconosce la rilevanza del tema del rafforzamento delle agenzie fiscali, ritira l'emendamento 15.1 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1724/50/5 e 6 (già emendamento 15.1).

Dopo che la relatrice **BONFRISCO** (*PdL*) si è pronunciata in senso favorevole, l'ordine del giorno G/1724/50/5 e 6 (già emendamento 15.1) è accolto dal sottosegretario **GIORGETTI** e pertanto non viene posto in votazione.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 15.0.1.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 15-*bis*, si passa all'esame dell'articolo 15-*ter* e del relativo emendamento aggiuntivo, che si dà per illustrato.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario **GIORGETTI** si pronunciano in senso contrario all'emendamento 15-*ter*.0.1, che, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16 e del relativo emendamento, sul quale la senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario **GIORGETTI** esprimono parere contrario.

Il senatore **LUSI** (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.1, di cui sottolinea la rilevanza sociale, dal momento che con esso si chiede di destinare alla ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma che ha colpito l'Abruzzo le maggiori entrate derivanti dalla sanatoria prevista per il rientro dei capitali trasferiti all'estero.

Le Commissioni respingono l'emendamento 16.1.

Si passa all'esame dell'articolo 16-*bis* e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario **GIORGETTI** esprimono parere contrario su tutte le proposte di modifica all'articolo 16-*bis*.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) ritira l'emendamento 16-*bis*.0.1, mentre l'emendamento 16-*bis*.0.2 viene respinto dalle Commissioni.

Si passa all'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) illustra l'emendamento 17.1 che mira a eliminare il blocco per le assunzioni dei precari della pubblica amministrazione, correggendo anche una serie di contraddizioni contenute nell'articolo 17, nell'ottica di promuovere la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il senatore **ROILO** (*PD*) illustra l'emendamento 17.6, che intende prevedere la corresponsione di un assegno di disoccupazione per i lavoratori, non solo atipici, che al momento non hanno diritto a percepire un'integrazione salariale in caso di perdita del posto di lavoro.

La senatrice **CARLONI** (*PD*) sottoscrive e illustra l'emendamento 17.29, che intende eliminare le disposizioni, ritenute erronee, che attribuiscono alle pubbliche amministrazioni il potere di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale dei loro dipendenti, anche del personale dirigenziale.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*) relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 17, proponendo, invece, la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 17.4.

Il sottosegretario **GIORGETTI** concorda con la relatrice.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 17.1 al 17.3.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 17.4 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1724/52/5e6, che il sottosegretario **GIORGETTI** accoglie come raccomandazione e che pertanto non viene posto in votazione.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 17.5 al 17.10.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.11, che intende rimediare al gravissimo errore che il Governo si accinge a compiere con l'introduzione di una normativa che limita eccessivamente i poteri di verifica del danno erariale della Corte dei conti e cancellerebbe al contempo migliaia di procedimenti già pendenti, con effetti devastanti sui conti pubblici.

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti dal 17.11 al 17.25.

Il senatore **GIARETTA** (*PD*) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 17.26, al quale aggiungono la propria firma i senatori **STRADIOTTO** (*PD*) e **LEDDI** (*PD*), con il quale si intende rimediare all'ingiustificata esclusione del sistema aeroportuale di Venezia, che risulta il terzo polo per importanza nazionale, dal nuovo sistema dei contratti di programma stipulati con l'Enac e dal nuovo meccanismo di tariffazione.

Tuttavia, dopo l'espressione del parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, dichiara di aver presentato l'ordine del giorno G/1724/10/5 e 6, che verte sulla stessa tematica, dichiarandosi disponibile a ritirare l'emendamento 17.26, ove il Governo intendesse accogliere l'atto di indirizzo.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, è favorevole all'ordine del giorno G/1724/10/5 e 6, che viene quindi accolto come raccomandazione dal sottosegretario **GIORGETTI** e non viene posto in votazione.

Il senatore **GIARETTA** (*PD*) ritira quindi il proprio emendamento 17.26.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) ritira l'emendamento 17.27.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 17.28 al 17.33.

Poiché non vi sono emendamenti all'articolo 18, si passa all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti, che si danno per illustrati.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 19.1 al 19.9.

Si procede all'esame dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti, che si danno per illustrati, sui quali la senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 20.1 e 20.2 risultano respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 21 e del relativo emendamento, sul quale la senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21.1, richiamando le considerazioni critiche da lui già svolte in discussione generale ed evidenziando la pressante necessità di una profonda inversione di tendenza nella politica del Governo nel settore dei giochi pubblici.

Le Commissioni respingono l'emendamento 21.1.

Si passa all'esame dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti - dati per illustrati - sui quali la senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 22.1 al 22.7.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 22-*bis* si passa all'esame dell'articolo 22-*ter* e dei relativi emendamenti e articoli aggiuntivi.

La senatrice **CARLONI** (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 22-*ter*.2.

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti 22-*ter*.3, 22-*ter*.4 e 22-*ter*.5, rilevando l'esigenza di rimediare all'erronea scelta operata dal Governo di prevedere il progressivo innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore pubblico, che non risulta a suo parere giustificata dall'affermata esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La senatrice **BAIO** (*PD*) illustra l'emendamento 22-*ter*.10 che interviene sul fondo per le non autosufficienze, prevedendone il rifinanziamento a partire dal 2010, per l'attuazione di politiche sociali di carattere maggiormente organico.

Ove, come appare scontato, la posizione del Governo fosse contraria, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento, in fase di votazione, per trasformarlo in un ordine del giorno, auspicando che almeno su di esso il Governo possa pronunciarsi in senso favorevole.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 22-*ter*.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 22-*ter*.1 al 22-*ter*.4.

Il senatore **ROILO** (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22-*ter*.5, svolgendo una serie di considerazioni critiche sulla decisione di prevedere l'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore pubblico e rilevando al contempo l'esigenza che la materia sia affrontata con una riforma organica e strutturale.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 22-*ter*.5 al 22-*ter*.9.

La senatrice **BAIO** (PD) ritira l'emendamento 22-ter.10 e presenta e illustra l'ordine del giorno G/1724/49/5e6, sottoscritto anche dalle senatrici **LEDDI** (PD) e **GHEDINI** (PD), che interviene sulla stessa tematica.

La senatrice **BONFRISCO** (PdL), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, valuta favorevolmente l'ordine del giorno presentato, che viene accolto dal sottosegretario GIORGETTI e che pertanto non viene posto in votazione.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 22-ter.11 al 22-ter.0.3.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) ritira l'emendamento 22-ter.0.4.

Posto in votazione, l'emendamento 22-ter.0.5 viene respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti, che si danno per illustrati, ed articoli aggiuntivi.

La senatrice **GRANAIOLA** (PD) illustra l'emendamento 23.0.1, sottolineando l'importanza di prevedere misure concrete in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e di coloro che hanno perduto l'immobile di abitazione, a distanza di un mese dal verificarsi dell'evento.

La senatrice **BONFRISCO** (PdL), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 23, ivi comprese tutte le proposte volte ad introdurre articoli aggiuntivi.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 23.1 al 23.23.

La senatrice **LEDDI** (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.24, che prevede la proroga del termine per la rideterminazione del valore degli immobili strumentali delle imprese, nell'ottica di favorire, nell'attuale momento di crisi economica, la maggiore patrimonializzazione delle aziende.

Tuttavia, attesa la posizione contraria del Governo, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento e a presentare uno specifico ordine del giorno, a condizione che il sottosegretario Giorgetti manifesti la disponibilità ad accogliere un eventuale atto di indirizzo.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce la contrarietà all'emendamento 23.24 e anticipa che sarebbe contrario anche a un eventuale ordine del giorno.

La senatrice **LEDDI** (PD) mantiene in votazione l'emendamento 23.24 che risulta respinto.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 23.25 al 23.26.

La senatrice **GRANAIOLA** (PD) ritira l'emendamento 23.0.1 e presenta e illustra l'ordine del giorno G/1724/53/5e6, sottoscritto dai senatori **LUSI** (PD), **BARBOLINI** (PD), **FONTANA** (PD) e **BALDASSARRI** (PdL), che impegna il Governo ad attuare concrete misure in favore degli abitanti delle aree colpite dal disastro ferroviario di Viareggio.

La senatrice **BONFRISCO** (PdL), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, valuta con favore l'ordine del giorno G/1724/53/5e6, che viene accolto come raccomandazione dal sottosegretario GIORGETTI e pertanto non viene posto in votazione.

Le Commissioni respingono gli emendamenti dal 23.0.2 al 23.0.4.

Si passa all'esame dell'articolo 24 e del relativo emendamento aggiuntivo, sul quale la senatrice BONFRISCO, relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 24.0.1 risulta respinto.

Il senatore LEGNINI (PD) illustra la proposta 25.1, richiamando le ragioni già espresse nel corso del dibattito circa l'inaccettabilità della norma ed in particolare dei commi 2 e 3 nell'attuale formulazione. Sottolinea che è stato presentato un ordine del giorno nella medesima materia della proposta emendativa, sul quale raccomanda una particolare attenzione da parte del Governo. Illustra poi la proposta 25.0.2 che riguarda un tema delicato sul quale ricorda che è stato altresì presentato un ordine del giorno di cui chiede l'accoglimento.

Si passa quindi all'espressione del parere dei relatori e del rappresentante del Governo.

La relatrice BONFRISCO (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 25 e sugli emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 25 e aggiuntivi.

Si passa quindi alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 25.1 risulta respinto.

Su sollecitazione del senatore LEGNINI (PD), il sottosegretario GIORGETTI propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1724/47/5e6 nel senso di indicare che la questione sarà valutata prioritariamente da parte del Governo.

Il senatore LEGNINI (PD) accetta la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo e l'ordine del giorno G/1724/47/5e6, dopo la dichiarazione di voto del senatore LUSI (PD), risulta dunque accolto.

Il senatore LEGNINI (PD) interviene in dichiarazione di voto sulle proposte 25.2, 25.7 e 25.8, raccomandandone l'approvazione e rilevando che è stato altresì presentato un ordine del giorno in materia di sospensione del versamento delle imposte per le zone colpite dagli eventi sismici.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 25.2 a 25.11.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 25.0.1.

Su sollecitazione del senatore LEGNINI (PD) - che ritira l'emendamento 25.0.2 - il sottosegretario GIORGETTI, in ordine all'ordine del giorno G/1724/48/5e6 ricalcante i contenuti della proposta 25.0.2, propone una riformulazione che faccia riferimento alle sole somme già versate.

Il senatore LEGNINI (PD) non accoglie la proposta di modifica dell'ordine del giorno in questione, su cui i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1724/48/5e6 risulta quindi respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 25.0.3.

Il PRESIDENTE propone di procedere all'esame dei restanti ordini del giorno.

Il sottosegretario GIORGETTI propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1724/46/5e6, prevedendo la valutazione da parte del Governo di un possibile inserimento della previsione nell'ambito di un prossimo decreto-legge.

Il senatore **LUSI** (PD) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno in questione che, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1724/8/5e6, al quale aggiungono la firma i senatori **BALDASSARRI** (PdL) e **CARLONI** (PD).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/1724/8/5e6 risulta accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è altresì accolto l'ordine del giorno G/1724/10/5e6, mentre risulta accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/1724/11/5e6.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risultano accolti come raccomandazioni gli ordini del giorno G/1724/14/5e6 e G/1724/15/5e6.

Risulta altresì accolto l'ordine del giorno G/1724/17/5e6.

I senatori **SPEZIALI** (PdL) e **COSTA** (PdL) aggiungono la firma all'ordine del giorno G/1724/21/5e6, che risulta accolto dal Governo come raccomandazione.

Il senatore **MERCATALI** (PD) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1724/23/5e6, che risulta accolto come raccomandazione dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/1724/24/5e6 e G/1724/26/5e6, mentre si riserva di valutare per l'Aula l'ordine del giorno G/1725/35/5e6, che viene respinto.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1724/38/5e6, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione così come gli ordini del giorno G/1724/42/5e6 e G/1724/43/5e6 sottoscritto anche dal senatore **DE ANGELIS** (PdL).

Il rappresentante del GOVERNO dichiara infine di accogliere l'ordine del giorno G/1724/44/5e6.

Il PRESIDENTE propone quindi di respingere tutti i restanti ordini del giorno, che potranno essere comunque esaminati nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione concorda e i restanti ordini del giorno presentati al disegno di legge in esame sono pertanto respinti con un'unica votazione.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i senatori delle Commissioni riunite e il rappresentante del Governo, esprimendo inoltre un sentito ringraziamento anche agli Uffici per il lavoro svolto.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) si associa ai ringraziamenti per il supporto fornito dagli Uffici.

Le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori Gentile e Bonfrisco a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1724.

Il senatore **MERCATALI** (PD) comunica che il relatore per la minoranza sarà la senatrice Leddi.

*La seduta termina alle ore 00,25.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. 1724

Art. 1

### 1.1

D'ALIA

Sostituire il comma 1, primo periodo, con il seguente: «1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle aziende, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dal datore di lavoro di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento».

### 1.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

### 1.3

ROILO, TREU, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:*

«4-ter. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-ter, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### 1.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

### 1.5

D'ALIA

*Al comma 6, dopo le parole:* «legge 19 dicembre 1984, n. 863», *sono aggiunte le altre:* «e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*Conseguentemente, le parole:* «40 milioni di euro per l'anno 2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «80 milioni di euro per l'anno 2009» *e le parole:* «80 milioni di euro per l'anno 2010» *sono sostituite dalle altre:* «160 milioni di euro per l'anno 2010».

### 1.6

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «venti per cento» *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* «quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno

2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del presente decreto».

*Consequentemente:*

*al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

*dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15.1. - (*Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero*). – 1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati».

#### **1.7**

##### **PISTORIO, OLIVA**

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le risorse utilizzate dal presente comma derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

#### **1.8**

##### **LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e» *sono soppresse;*

2) le parole: «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 30 per cento»;

3) dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» *sono aggiunte le seguenti:* «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed»;

4) la lettera a) è abrogata;

5) la lettera c) è abrogata;

6) la lettera e) è abrogata;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2-*ter*. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti

di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-*bis* possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2»;

c) al comma 3, le parole: «e del comma 2» sono soppresse.

## 1.9

### D'ALIA

*Dopo il comma 8-ter* aggiungere i seguenti:

«8-*quater*. Per le attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente comma, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente comma è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

8-*quinquies*. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, per il periodo di diciotto mesi possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996.

8-*sexies*. Alle minori entrate derivanti dal comma 8-*bis* e 8-*ter*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

*Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato» con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».

#### 1.10

VITA, RUSCONI, MERCATALI, LEGNINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI

Dopo il comma 8-ter aggiungere i seguenti:

«8-*quater*. Al fine di garantire i livelli occupazionali degli addetti al settore dello spettacolo e al fine di sostenere le attività, la produzione e l'industria dell'intero settore. Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*quater*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### 1.11

D'ALIA

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

«8-*quater*. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni. A tali soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Considerata la scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 della presente legge, le medesime imprese sono esonerate, in via transitoria, dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

#### 1.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

Dopo il comma 8-ter inserire il seguente:

«8-*quater*. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 1.0.1

TREU, ROILO, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-*bis*.

(Fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigianato;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dallo gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decretollegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge n. 185 del 2009;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distortivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2 trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009.

14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i corre lati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo».

## 1.0.2

### PISTORIO, OLIVA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Fondo di garanzia per l'accesso al credito)

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dalla data di entrata della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo rotativo, la cui gestione è demandata alla cassa depositi e prestiti, denominato: "Fondo per l'accesso al credito nelle Regioni Obiettivo 1".

2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere coloro che avviano una nuova attività imprenditoriale purché disoccupati da almeno 12 mesi, neo laureati o diplomati, inoccupati.

3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 la cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2009 provvede alla stipula di apposite convenzioni con Istituti di credito, Poste italiane S.p.A. e intermediari finanziari al fine di attivare e rendere accessibili le procedure di erogazione del credito.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanano un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per l'anno 2010.

6. L'onere derivante dal comma 5 è valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 200 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009».

### 1.0.3

#### PISTORIO, OLIVA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

(Destinazione per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego)

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è destinata una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua a partire dalla entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate».

#### Art. 1-ter

#### 1-ter.1 (Testo 2)

ICHINO, BONINO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, ADAMO, AMATI, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, DELLA SETA, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, IGNAZIO MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, ROILO, NICOLA ROSSI, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, SOLIANI, TREU, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1-ter. - (Misure per l'emersione del lavoro irregolare) – 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente comma. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

- a) attestato di pagamento di un contributo forfettario a favore della prefettura-ufficio del Governo, di euro 500 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
- b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della

dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente comma non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* e 12, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno».

#### **1-ter.1**

**ICHINO, BONINO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, ADAMO, AMATI, BAILO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, DELLA SETA, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, IGNAZIO MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, ROILO, NICOLA ROSSI, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, SOLIANI, TREU, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1-ter. - (*Misure per l'emersione del lavoro irregolare*) – 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente comma. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del dato re di lavoro;

b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;

e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario a favore della prefettura-ufficio del Governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente comma non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* e 12, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno».

## 1-ter.2

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*L'articolo 1-ter è sostituito dai seguenti:*

### «Art. 1-ter.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro;

b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;

e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura – ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica,

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore

può presentarsi presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16 della legge .... 2009, n. .... (è quella appena approvata e in attesa di promulgazione, ndr) fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

#### **Art. 1-quater.**

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge».

#### **1-ter.3**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con i seguenti:

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla UE, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regolarizzazione di lavoro irregolare».*

#### **1-ter.4**

MARINARO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, CASSON, BONINO, BAILO, LEGNINI, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PERDUCA, PORETTI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO, TREU

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «adibendoli».*

*Consequentemente, a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «adetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;*

*c) al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

#### **1-ter.5**

D'ALIA

*Al comma 3 sostituire la cifra: «500» con la seguente: «100».*

#### **1-ter.6**

D'ALIA

*Al comma 4 sopprimere la lettera d).*

#### **1-ter.7**

BAIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, CASSON, BONINO, LEGNINI, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, MARINARO, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PERDUCA, PORETTI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO, TREU

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-*bis* introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, è abrogato.».

#### **1-ter.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-ter-bis.**

1. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

"4-*bis*. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

*b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:*

"4-*bis*.1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

4-*bis*.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 3.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **1-ter.0.2**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 1-ter-bis.**

1. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n.203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **1-ter.0.3**

**D'ALIA**

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-quater.**

(Disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendo lo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

- a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
- b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
- c) certificazione medica della patologia o *handicap* del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dando ne comunicazione alla prefettura – ufficio

territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

#### **1-ter.O.4**

#### **D'ALIA**

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-quater.**

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-o sta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

j) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura – ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno. 8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione, nonché per le violazioni della normativa vigente, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo Stato di previsione del ministero dell'Interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge».

#### **1-ter.0.5**

**IGNAZIO MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, LEGNINI, MERCATALI**

*Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

"Art. 35-bis. – (Esonero dall'obbligo di denuncia di reato per il personale sanitario nei casi di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato). – Il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del presente testo unico, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94".».

#### **1-ter.0.6**

#### **D'ALIA**

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-*quater*.**

1. All'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i medesimi decreti sono assegnate quote riservate ai lavoratori stranieri che, avendo presentato da almeno tre anni la domanda di nulla osta e di autorizzazione al lavoro, provvista della documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, non ne abbiano ottenuto il rilascio perché eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 4, per i medesimi anni"».

#### **Art. 2**

#### **2.1**

#### **PISTORIO, OLIVA**

Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «*lavorativi*».

#### **2.2**

#### **PISTORIO, OLIVA**

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «*quattro, quattro e cinque*» con le seguenti: «*due, due e tre*».

#### **2.3**

#### **PISTORIO, OLIVA**

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli» con le seguenti: «non può mai superare i due giorni per tutti i titoli».

#### **2.4**

#### **FONTANA, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, MUSI, STRADIOTTO**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"».

#### **2.5**

#### **D'ALIA**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sopprimere le parole da: ", salvo che il corrispettivo" a: "in ogni momento"».

#### **2.6**

#### **D'ALIA**

Al comma 2 sostituire le parole: «*0,5 per cento*» con le seguenti: «*0,2 per cento*».

#### **2.7**

#### **MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

*Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:*

«4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

4-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

## 2.8

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 118 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

### 2.0.1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2-bis.

(Disposizione in materia di Centrale rischi)

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.

2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare II febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

5. Al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie di mutui per l'acquisto della prima casa ovvero per la ristrutturazione della medesima in difficoltà temporanea, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 31 dicembre 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari».

### 2.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni a garanzia degli utenti degli istituti di credito). – 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il saggio di interesse annuo effettivo globale dovrà essere indicato nel documento atto stante l'uso del credito da parte del cliente.

4-*quater*. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clientela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo"».

### 2.0.3

#### MERCATALI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IV A nella misura del 7 per cento».

*Consequentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

##### **«Art. 25-bis.**

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giurispubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia,

proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 130 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 8-ter. - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

#### **2.0.4**

**PISTORIO, OLIVA**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

(Modifiche all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in materia di riduzione delle soglie di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è aggiunto il seguente:

"256-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a 100.000 euro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e a 500.000 euro per tutti gli altri beneficiari".

#### **2.0.5**

**PISTORIO, OLIVA**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

(Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali)

1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle parole: "25 per cento". All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "non superiore al 25 per cento".

Art. 3

#### **3.1**

**LEDDI**

*Apportare le seguenti modifiche:*

«a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: "che, sulla base del profilo medio" fino alla fine con le seguenti: "individuati ai sensi del comma 3 articolo 26 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

b) al comma 3 alla lettera a) dopo la parola: "introduce" aggiungere la seguente: "modifiche" e sostituire le parole da: "misure" fino a: "della" con le seguenti: "considerando la"».

### **3.2**

**DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI**

Sopprimere il comma 4-*bis*.

### **3.3**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

*Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:*

«4-*quinqües*. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fideiussoria dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 si fa fronte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **3.0.1**

**MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO**

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

#### **3.0.2**

**MUSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **3.0.3**

**STRADIOTTO, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **Art. 4**

### **4.1**

**DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI**

Sopprimere l'articolo.

### **4.2**

**MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, RUSSO**

Sopprimerlo.

### **4.3**

**VICECONTE, ALICATA, FERRARA**

*I commi da 1 a 4 sono così sostituiti:*

«1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato; per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge, sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini di cui al comma 2, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti».

### **4.4**

**VICECONTE, ALICATA, FERRARA**

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la

realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge»;

c) al comma 3, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», sono aggiunte le seguenti: «che non abbiano rispettato i termini di cui al comma 2».

#### **4.5**

**DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI**

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare».*

*Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole: «, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie» aggiungere le seguenti: «e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica,».*

#### **4.6**

**MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO**

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» aggiungere, le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

#### **4.7**

**D'ALIA**

*Al comma 1, sostituire le parole: «e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari» con le seguenti parole: «e che devono essere effettuati in via prioritaria».*

#### **4.8**

**MARCO FILIPPI, MERCATALI**

*Sopprimere il comma 4-quater.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 4-quinquies.*

#### **4.9**

**ANDRIA**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-sexies. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da una banca» sono aggiunte le seguenti: «o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,».*

*Art. 4-quater*

#### **4-quater.1**

**MARCO FILIPPI, MERCATALI**

*Sopprimerlo.*

*Art. 4-sexies*

#### **4-sexies.0.1**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:*

**«Art. 4-sexies.bis.**

*(Norma di interpretazione in materia di prestazioni accessorie)*

1. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

*Art. 4-septies*

#### **4-septies.1**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

#### **4-septies.0.1**

**ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO**

*Dopo l'articolo 4-septies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-octies.**

(Misure per il sostegno del comparto agricolo)

1. È disposta la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legge il Governo, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie e risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, definisce una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS.

2. Viene disposta la costituzione di un fondo di garanzia nei confronti del sistema bancario per rendere disponibili anche in forma di anticipazione ed a compensazione di debiti le somme che le aziende vantano a credito di misure di compensazione quali le calamità. Il fondo viene finanziato con il 3 per cento delle entrate derivanti dalla riapertura della ristrutturazione dei debiti INPS e viene disciplinato da apposito provvedimento del governo in concorrenza con la definizione del piano di ristrutturazione, in modo da definire le modalità che consentono alle aziende agricole di compensare i debiti verso soggetti diversi con i crediti vantati nei confronti degli Enti Pagatori.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 4, e 5.

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

#### **4-septies.0.2**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN, VALLARDI**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-octies.**

(Incentivi al trasporto fluviale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007

– attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto del natante.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

*Consequentemente:*

All'articolo 22 apportare le seguenti variazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: "800 milioni" con: "788 milioni".

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "fisso di 50 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 44 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011"».

#### **4-septies.0.3**

**VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-octies**

(Incentivi al rinnovo delle macchine agricole, per il giardinaggio e per il movimento di terra e incentivi all'acquisto di analoghi mezzi ecologici)

1. Per promuovere una maggiore tutela dell'ambiente e per incentivare la sostituzione delle macchine agricole, per il giardinaggio e per il movimento di terra (in seguito denominati «macchinari») di età superiore a 10 anni e non marcate CE, si prevede un contributo statale per la demolizione, attraverso un sistema di doppia contribuzione di cui al comma 2.

2. Per gli anni 2009 e 2010, per la sostituzione dei macchinari di età compresa tra i 10 e i 15 anni è concesso un contributo nella misura del 10 per cento sul valore del macchinario già scontato dal concessionario o rivenditore; nel caso di demolizione di macchinari di età superiore ai 15 anni, il contributo è della misura del 15 per cento sul valore del macchinario già scontato dal concessionario o rivenditore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validità per i macchinari nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente entro il 31 dicembre 2010.

*Consequentemente:*

All'articolo 22 apportare le seguenti variazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: "800 milioni" con: "750 milioni"».

#### **4-septies.0.4**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-octies.**

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per il rilascio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1 gennaio 2010 è necessario che la sede del vettore richiedente e la rimessa siano situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31.12.2009»;

b) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1 gennaio 2010 è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31.12.2009»

c) all'articolo 5-bis le parole: «e/o il pagamento di un importo di accesso» sono soppresse.

d) all'articolo 11, il comma 4 è soppresso.

#### **4-septies.0.5**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-octies.**

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 161, inserire il seguente:

"161-*bis*. I comuni situati totalmente o anche parzialmente in un parco nazionale, possono promuovere in collaborazione con la rispettiva amministrazione del parco nazionale la diffusione e lo sviluppo di sistemi di produzione di energia ad alta efficienza, che utilizzino esclusivamente fonti energetiche rinnovabili. I sopra indicati comuni possono autorizzare, su parere dell'amministrazione del parco nazionale e nel rispetto delle competenze amministrative delle rispettive Province o Regioni, la nuova costruzione, il rifacimento o il potenziamento di impianti energetici, a condizione che:

a) vengano realizzati impianti di produzione attraverso un sistema energetico combinato integrante almeno due diverse fonti energetiche rinnovabili;

b) il sistema energetico escluda la nuova costruzione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 3 MW e di impianti termici, utilizzanti energia fossile, di potenza superiore a 2 MW;

c) nel caso di utilizzo della fonte idraulica per la produzione di energia elettrica, come detto con potenza uguale o minore di 3 MW, il rilascio minimo obbligatorio non sia mai in nessun momento inferiore al 40% del deflusso naturale del periodo;

d) gli impianti non vengano ubicati nelle aree di massima tutela del parco nazionale;

e) la eventuale biomassa locale utilizzata non venga prelevata direttamente da aree di massima tutela del parco nazionale;

f) nel caso di utilizzo di legna locale vengano rispettate le vigenti norme e le eventuali prescrizioni dell'amministrazione del parco nazionale;

g) nel caso di utilizzo di biomassa, proveniente dall'agricoltura locale, vengano rispettate le vigenti norme di tutela del terreno ed eventuali prescrizioni dell'amministrazione del parco nazionale;

h) l'utilizzo della fonte solare avvenga esclusivamente in aree abitate;

i) nel caso di utilizzo del vento come fonte energetica la densità degli impianti installati non superi i 3 MW di potenza massima per ogni 50 kmq del territorio comunale;

j) gli impianti qui considerati vengano costruiti esclusivamente dai comuni stessi o da cooperative locali partecipate da almeno 100 soggetti aventi residenza o sede sociale nel comune del parco nazionale;

k) nel caso di impianti costruiti da cooperative, qualora la cooperativa venga sciolta o cessi l'attività, il comune di riferimento avrà la priorità nel subentro nella proprietà degli impianti.

Gli impianti di cui sopra hanno diritto all'incentivazione prevista dal presente articolo».

Art. 5

## 5.1

### MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento degli utili trasferiti a capitale sociale, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.

1-*bis*. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione di cui al comma 1 riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 1, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

*Consequentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

## 5.2

### D'ALIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in beni, macchinari ed apparecchiature compresi nelle divisioni 28 e 29 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

## 5.3

### D'ALIA

*Al comma 1, dopo le parole: «reddito di impresa» aggiungere le seguenti: «e di lavoro autonomo»; dopo le parole: «divisione 28» aggiungere le seguenti: «e 29».*

*Al comma 3 dopo la parola: «l'imprenditore» aggiungere: «o il lavoratore autonomo»; sostituire le parole: «di impresa» con le seguenti: «dell'attività».*

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»

## 5.4

### D'ALIA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO» con le seguenti: «in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».*

## 5.5

### LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «divisione 28» con le seguenti: «nelle divisioni 26, 27, 28 e 31».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

## 5.6

### MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 1, le parole: «nella divisione 28», sono sostituite con le seguenti: «nelle divisioni 27 e 28».*

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: «800 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro».

#### **5.7**

##### **D'ALIA**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28» aggiungere le seguenti: «, nonché in beni strumentali compresi nelle divisioni 26 e 29».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

#### **5.8**

##### **D'ALIA**

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28» sono aggiunte le seguenti: «e nella divisione 29».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

#### **5.9**

##### **D'ALIA**

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28» sono aggiunte le seguenti: «e nella divisione 30».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «430 milioni di euro».

#### **5.10**

##### **RUSCONI, MERCATALI, BARBOLINI**

Al comma 1, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009».

#### **5.11**

##### **D'ALIA**

All'articolo 5, comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione è fruibile anche nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento di imposta».

Conseguentemente sopprimere la parola: «esclusivamente» al periodo precedente.

#### **5.12**

##### **PISTORIO, OLIVA**

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per le nuove imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 75 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma».

#### **5.13**

##### **PISTORIO, OLIVA**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 66 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma».

#### **5.14**

##### **MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è

concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **5.0.1**

##### **D'ALIA**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 854 milioni di euro per l'anno 2010 e a 265,4 milioni di euro per l'anno 2011."

b) i commi 3,4 e 5 sono soppressi.

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».*

#### **5.0.2**

##### **D'ALIA**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2010 per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al primo comma"».

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

#### **5.0.3**

##### **D'ALIA**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento.

3. Il comma 274, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 e i comma 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle Entrate attiva le procedure per l'attuazione del presente articolo».

#### **5.0.4**

##### **D'ALIA**

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

All'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 6. aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

6-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **5.0.5**

##### **BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI**

*Sostituire l'articolo il seguente:*

#### **«Art. 5.**

(Credito d'imposta per i nuovi investimenti).

1. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 30 giugno 2010, dei beni nuovi indicati al comma 3, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

2. Per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

*a*) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

*b*) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

*c*) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

6. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

#### **5.0.6**

**PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Disposizioni in materia di sostegno delle imprese del settore agroalimentare)

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: 2si applica" sono aggiunte le parole: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3. Per la promozione del sistema agro alimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

"1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agro alimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agro alimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti".

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

"1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379".

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole: "e 41 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 41 milioni di euro per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012"».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera c), pari a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 41 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

6. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 5 effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

*Consequentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 sostituire la cifra: «2.141,5» con: «2.641,5», la cifra: «2.469» con: «3.369» e la cifra: «336» con: «436»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

## **5.07**

**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.
5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.
9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
10. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse

complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **5.0.8**

**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Misure di agevolazione per le imprese innovative – *start up* – nei settori ad alta tecnologia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

*a)* un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

*b)* un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **5.0.9**

**LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere

dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

*Consequentemente;*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **5.0.10**

**BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 108, o ammessi a fruire di erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Art. 6

#### **6.0.1**

**MERCATALI, BARBOLINI**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché alle abitazioni di nuova costruzione, eseguiti entro il 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta al

successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 30 per cento del valore degli interventi eseguiti risultanti nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **6.0.2**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-*bis*, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **6.0.3**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

(Norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».

#### **6.0.4**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

(Deducibilità degli interessi passivi)

1. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **6.0.5**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

(Società di comodo)

1. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte

corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **6.0.6**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Società di comodo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **6.bis.0.1**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, VALLARDI, CAGNIN**

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-ter.**

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concedere in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».

*Conseguentemente:*

All'articolo 22, al comma 2 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Art. 7

#### **7.0.1**

**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.7-bis.**

(Rinegoziazione di prestiti concessi alle imprese)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di leasing ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una

dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e contro garantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di leasing.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione speciale.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 10 e 11.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

## 8.1

### PISTORIO, OLIVA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa Depositi e Prestiti rientrano anche i programmi, promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000 abitanti, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma».

## 8.0.1

### BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art.8-*bis*.

(Fondo di garanzia interbancario)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-*ter*. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-*quater*. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-*quinqüies*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma 4-*quater*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle Imprese.

4-*sexies*. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-*septies*. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-*quinqüies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-*octies*. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

4-*novies*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4-*octies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-*octies* e i corre lati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-*decies*. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-*octies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*undecies*. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.»

## **8.0.2**

MORANDO, MERCATALI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

### **«Art.8-bis.**

(Interventi a favore delle imprese)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2009 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2008, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2009.

2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2009 e 2010 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **8.0.3**

**SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.8-bis.**

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2009 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2008, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2009.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 9

### **9.1**

**D'ALIA**

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

#### **«Art. 9.**

Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### **9.2**

**LEDDI**

*Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri da 1 a 4 con i seguenti:*

1. A decorrere dal 1 novembre 2009 i pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione della fatturazione.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettiva l'attuazione di quanto disposto al comma precedente i Ministeri dell'economia e finanze e della Pubblica amministrazione assicurano con propri provvedimenti sanzioni e vigilanza.

### **9.3**

**D'ALIA**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «31 dicembre 2009» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione degli enti soggetti al patto di stabilità interno».*

### **9.4**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».*

*Consequentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

## 9.5

### D'ALIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».

## 9.6

### LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si provvede comunque alla liquidazione dei crediti il cui ammontare superasse i limiti di tali risorse tramite le disposizioni di cui all'articolo 9-bis».

*Consequentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1. – (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). – 1. All'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 362 le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e le parole: "alle Amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle amministrazioni pubbliche";

2) il comma 363 seguente è sostituito dal seguente:

"363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 62, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto".

3) al comma 364 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico 2 del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione".

4) al comma 365 le parole: "sono stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite o integrate" ed è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitorie".

5) il comma 366 è sostituito dal seguente:

"366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C,

allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010"».

## 9.7

### LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010».

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

## 9.0.1

### PISTORIO, OLIVA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-*bis*.

(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito dal seguente:

"Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito.

6-*ter*. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6-*quater*. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-*ter* non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità"».

Art. 9-*bis*

## 9-bis.1

### MERCATALI, BARBOLINI, RANUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.250 miliardi di euro» con le seguenti: «5 miliardi di euro».*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

#### **9-bis.2**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **9-bis.3**

**D'ALIA, FOSSON**

Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

#### **9-bis.4**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

Al comma 5, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

#### **9-bis.5**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

Al comma 5, al secondo periodo, le parole: «e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009» e le parole: «e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome», sono soppresse. Contestualmente, al quarto periodo, dopo le parole: «singole regioni», le parole: «province autonome» sono soppresse.

#### **9-bis.0.1**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-ter.**

(Agevolazioni economiche e fiscali  
e incentivi alle pluriattività a favore dei piccoli comuni)

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle

attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea.

4. Per i comuni di cui al comma 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni di cui alla presente legge, con numero di addetti superiore alle 15 unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dallo ottobre 2008 allo ottobre 2009, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

7. Ai fini della concessione degli incentivi economici e fiscali di cui al presente articolo in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2010, un apposito fondo. Le risorse del predetto fondo, nei limiti di spesa di cui al comma 10, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle misure agevolative di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra i piccoli comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 7.

9. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 7 e 8, sono trasmessi, con il previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

10. Per la dotazione del fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

#### **9-bis.0.2**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-ter.**

(Rinegoziazione mutui degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

2. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».

#### **9-bis.0.3**

**PISTORIO, OLIVA**

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter.**

1. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo Convergenza del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 9 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

2. il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».

**9-bis.0.4**

**D'ALIA**

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

**«Articolo 9-ter.**

(Perenzione amministrativa)

1. All'articolo 36, terzo capoverso, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo".

2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decretollegge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette».

Art. 10

**10.1**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 100.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro"».

*Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

**10.2**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed

agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro».

*Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

### **10.3**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 7 con il seguente:*

«7. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, con il quale si attesta la conformità dei dati di dette dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e ai modelli di pagamento F24 atte stanti i versamenti e le compensazioni effettuate. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, atte stante l'esecuzione dei controlli di cui al periodo precedente. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 1, del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2010».

### **10.4**

**VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

#### **10.0.1**

**VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Interventi urgenti per fronteggiare i rischi nel settore agricolo)

"1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009, e 120 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 330 milioni di euro per l'anno 2009, e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2"».

#### **10.0.2**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 11

**11.1**

**D'ALIA**

Sopprimere l'articolo.

**11.2**

**LANNUTTI, MASCITELLI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Istituto nazionale di statistica è l'ente che coordina i sistemi informativi di cui al comma 1 al fine di realizzare la base unitaria di dati della pubblica amministrazione».

Art. 11-*quater*

**11-*quater*.0.1**

**D'ALIA**

*Dopo l'articolo 11-*quater*, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*quinquies*.**

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009.*

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «650 milioni di euro».

**11-*quater*.0.2**

**D'ALIA**

*Dopo l'articolo 11-*quater*, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*quinquies*.**

1. A decorrere dall'anno 2010 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è incrementata di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «650 milioni di euro».

**11-*quater*.0.3**

**PINOTTI, GUSTAVINO, LUSI**

*Dopo l'articolo 11-*quater*, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*quinquies*.**

(Misure in favore delle Accademie di belle arti non statali)

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 8, lettera e), le parole: "senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza maggiori oneri iniziali per il bilancio dello Stato e senza computare i finanziamenti a qualunque titolo già erogati".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

#### **11-quater.0.4**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 22, comma 3».

*Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 690 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 11-*bis*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».

#### **11-quater.0.5**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **11-quater.0.6**

## D'ALIA

Dopo l'articolo 11-*quater* aggiungere il seguente:

### «Art. 11-*quinqües*.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata della somma di 65 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2009.*

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».

### 11-*quater*.0.7

## D'ALIA

Dopo l'articolo 11-*quater* aggiungere il seguente:

### «Art. 11-*quinqües*.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca)

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

### 11-*quater*.0.8

## D'ALIA

Dopo l'articolo 11-*quater* aggiungere il seguente:

### «Art. 11-*quinqües*.

(Esenzione dell'imposta di bollo)

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009"».

### 11-*quater*.0.9

ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

Dopo l'articolo 11-*quater*, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-*quinqües*.

(Tutela del *Made in Italy*)

1. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, il protocollo di intenti firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dai produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, deve contenere anche specifiche garanzie affinché le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, provvedano all'acquisto di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità».

### 11-*quater*.0.10

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS

Dopo l'articolo 11-*quater*, inserire il seguente:

### «Art. 11-*quinqües*.

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

### **11-quater.0.11**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

(Deducibilità interessi passivi per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico sulle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "Tale limite è innalzato ai 60 per cento per le piccole e medie imprese".

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: «800 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro».

### **11-quater.0.12**

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN, VALLARDI

*Dopo l'articolo 11-quater, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

(Diritto alla detrazione IVA per gli esportatori abituali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle cessioni e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), può essere esercitato, in caso di accertamento con pagamento dell'IVA non versata, con la prima dichiarazione successiva all'accertamento stesso".

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: «800 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro».

Art. 12

### **12.1**

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ivi previste» aggiungere le seguenti: «dalle società di capitale, dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ed».

Art. 13-bis

### **13-bis.1**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

### **13-bis.2**

LANNUTTI, MASCITELLI

Sopprimere l'articolo.

### **13-bis.3**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: ovvero regolarizzate fino alla fine della lettera, con le seguenti: oppure da Paesi dell'unione europea.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o la regolarizzazione»;*

*al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero la regolarizzazione»;*

*al comma 5, sopprimere le parole: o «la regolarizzazione».*

### **13-bis.4**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere».

### **13-bis.5**

D'ALIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

*ovvero*

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese».

#### **13-bis.6**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

#### **13-bis.7**

**LANNUTTI, MASCITELLI**

Al comma 3, sopprimere le parole: «e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale».

#### **13-bis.8**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso».

#### **13-bis.9**

**LANNUTTI, MASCITELLI**

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoni ali rimpatriate ovvero regolarizzate».

#### **13-bis.0.1**

**D'ALIA**

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-ter.**

(Contrasto all'evasione tributaria)

1. Al fine di recuperare immediate risorse economiche, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto stabilisce le modalità per la definizione agevolata dei carichi iscritti nei ruoli esattoriali degli anni pregressi.

2. La definizione agevolata dei carichi iscritti nei ruoli esattoriali tiene conto di tutti i tributi erariali notificati entro il 31 dicembre 2007 con il solo pagamento dell'imposta senza la corresponsione degli interessi e delle sanzioni, fermo restando l'aggio stabilito dall'esattore. Nell'ipotesi di cartelle esattoriali riguardanti solo sanzioni, il contribuente è tenuto a pagare il 50 per cento delle stesse senza interessi».

Art. 14

#### **14.1**

**MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO**

*Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente, alle relative minori entrate, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

#### **14.2**

**LANNUTTI, MASCITELLI**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **14.3**

##### **LANNUTTI, MASCITELLI**

Al comma 4, sostituire le parole: «non ostativo» con le seguenti: «previo parere favorevole».

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **14.4**

##### **MORANDO**

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «non ostativo» con la parola: «favorevole».

#### **14.0.1**

##### **LANNUTTI, MASCITELLI**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

(Regolamentazione delle operazioni con parti correlate)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la responsabilizzazione degli amministratori delle società quotate in borsa nelle "operazioni con parti correlate", la CONSOB, in conformità a quanto previsto dell'articolo 2391-bis del codice civile come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, adotta il regolamento contenente i principi generali cui gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono tenuti ad uniformarsi per stabilire regole che assicurino trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate».

Art. 15

#### **15.1**

##### **BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. È stanziata la somma di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza e di personale per l'Agenzia delle entrate da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici

intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

#### 15.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 15-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del conono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di conono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

*Art. 15-ter. – (Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori). – 1.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dallo luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dallo aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo,

l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: "12.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

b) al comma 10, sono aggiunte in fine le parole: "Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante".

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

*Art. 15-quater. – (Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione).* – 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

4. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

*Art. 15-quinquies. – (Distretti produttivi).* – 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente: "2. All'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri".

*Art. 15-sexies. – (Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute, fiscali).* – 1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

*Art. 15-septies. – (Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;

c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:  
alla categoria catastale;  
agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;  
agli immobili strumentali di società di capitali;  
all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;  
al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;

d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;

e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;

f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della *privacy* che all'integrità nel tempo dei dati stessi. 2. Il decreto legislativo viene adottato dal Governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 15-ter

#### **15-ter.0.1**

**D'ALIA**

*Dopo l'articolo 15-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-quater.**

1. All'articolo 15 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i pubblici ufficiali, per gli atti soggetti ad imposta da essi rogati o autenticati, nonché gli altri soggetti assimilati, per le scritture private soggette ad imposta con sottoscrizione da questi ultimi autenticata in quanto a ciò autorizzati o abilitati, facendone apposita richiesta corrispondono in maniera virtuale, in luogo degli interessati, l'imposta di bollo di tali atti, che, nel limite delle 4 pagine e delle 100 cento linee, è comprensiva dell' 'autentica anche se quest'ultima è redatta su foglio a parte";

b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere."».

Art. 16

#### **16.1**

**LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI**

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per la parte relativa alle maggiori entrate che si registreranno per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 Aprile 2009 in Abruzzo».

Art. 16-bis

#### **16-bis.0.1**

**ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

*Dopo l'articolo 16-bis aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-ter.**

(Disposizioni in materia di Patto di stabilità)

1. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza nonché le spese in conto capitale per nuovi investimenti sostenute dai comuni, che hanno chiuso il bilancio per l'anno finanziario 2008 in avanzo"».

## **16-bis.0.2**

### **MARAVENTANO**

*Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-ter.**

(Zona franca di Lampedusa e Linosa)

1. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- l) benzina;
- m) gasolio;
- n) petrolio;
- o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- p) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.

*Conseguentemente:*

All'articolo 22 apportare le seguenti variazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: «800 milioni» con: «798 milioni».

Art. 17

## **17.1**

**NEROZZI, TREU, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CECCANTI, GHEDINI, ICHINO, PASSONI**

*Sopprimere il comma 7.*

Conseguentemente, le risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono ridotte nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

## **17.2**

**PISTORIO, OLIVA**

*Al comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti entro il 31 dicembre 2009 devono completare tutte le operazioni di stabilizzazione del personale a mezzo procedure di selezione pubblica, tenuto conto dei limiti delle dotazioni organiche alla data del 1° gennaio 2009 ed essere in regola con il rispetto delle norme dettate in materia di patto di stabilità interno».

## **17.3**

**MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO**

*Sostituire i commi da 15 a 18 con i seguenti:*

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **17.4**

**DIVINA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

#### **17.5**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 72, comma II, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole "Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo"».

#### **17.6**

**ROILO, TREU, LEGNINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI**

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, valutato nel limite di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

#### **17.7**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 7-bis. Per l'aliquota di posti per i candidati di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, si prescinde da quanto disposto dal presente articolo».

#### **17.8**

**MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MERCATALI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA**

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Dal 1° settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

25-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mediante l'incremento uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

#### **17.9**

**PISTORIO, OLIVA**

*Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto"».

#### **17.10**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:*

«26-*bis*. All'articolo 70, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "e da giovani di cui alla lettera *e*)" sono aggiunte le seguenti: "e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria".

26-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 26-*bis*, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **17.11**

**CASSON, LEGNINI, MERCATALI, CECCANTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI**

Sopprimere i commi 30, 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*quater* e 30-*quinquies*.

#### **17.12**

**MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI**

Sopprimere i commi 30, 30-*ter*, 30-*quater* e 30-*quinquies*.

#### **17.13**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

Sopprimere il comma 30.

#### **17.14**

**D'ALIA**

Il comma 30 è soppresso.

#### **17.15**

**D'ALIA**

Il comma 30-*ter* è soppresso.

#### **17.16**

**D'ALIA**

Al comma 30-*ter* dopo le parole: «*ad altro organismo di diritto pubblico*» aggiungere le seguenti: «*o ente pubblico strumentale*» e dopo le parole: «*illecitamente cagionato*» la seguente: «*anche*».

#### **17.17**

**D'ALIA**

Al comma 30-*quater* la lettera *a*) è soppressa.

#### **17.18**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 30-quinquies è inserito il seguente:*

«30-*sexsies*. Le disposizioni di cui alle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 30 non si applicano agli enti di ricerca e alle università quando gli atti e i contratti siano adottato o stipulati per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. In questi le amministrazioni possono operare in deroga a quanto stabilito dal il comma 6-*bis* dell'articolo all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

#### **17.19**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo il comma 30-quinquies, aggiungere il seguente:*

«30-*sexies*. Restano ferme le modalità di controllo stabilite per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con le norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia speciale».

## 17.20

CASSON, MERCATALI, LEGNINI, CECCANTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sopprimere il comma 31.

## 17.21

D'ALIA

Al comma 31 sopprimere le seguenti parole: «*nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza*».

## 17.22

BIANCO, LEGNINI

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzioni collegiale o monocratica della Corte».

## 17.23

BIANCO, LEGNINI

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espletamento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze.

31-ter. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

## 17.24

D'ALIA

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 11, comma 7 della legge n. 15 del 2009 sopprimere la parola: "nominativa"».

## 17.25

MARCO FILIPPI, MERCATALI

Sopprimere il comma 34-bis.

## 17.26

GIARETTA

Al comma 34-bis, sopprimere le parole: «*con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui*».

## 17.27

BRICOLO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

Al comma 34-*bis* sostituire la cifra: «10» con la seguente: «8».

## 17.28

VIZZINI

*Aggiungere il seguente comma:*

«35-*bis*. All'articolo 22-*sexies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, è soppresso il comma 5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dello stesso articolo, già soppressa dall'allegato all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ripristinata nel minor importo di euro 140.000,00 limitatamente all'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle somme rinvenienti dall'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 iscritta in conto residui di stanziamento sul capitolo 7610 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 140.000,00 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7610 della stato di previsione del medesimo Ministero».

## 17.29

DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, MERCATALI, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sopprimere i commi 35-*novies* e 35-*decies*.

## 17.30

CERUTI, RUSCONI, MARIPIA GARAVAGLIA, MERCATALI, LEGNINI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 35-*novies*, capoverso «11», all'ultimo periodo, dopo le parole: «professori universitari» aggiungere le seguenti: «, ai ricercatori universitari e alle figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230.».

## 17.31

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO

Al comma 35-*novies*, capoverso 11, ultimo periodo, dopo la parola: «*professori*» aggiungere le seguenti: «*e ricercatori*».

## 17.32

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 35-*novies*, capoverso «11», ultimo periodo, dopo le parole: «*dirigenti medici di struttura complessa*» aggiungere le seguenti: «*nonché ai dirigenti medici ed ai ricercatori universitari*».

## 17.33

MAZZATORTA, MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN, VALLARDI

*Dopo il comma 35-duodecies inserire il seguente:*

«35-*terdecies*. L'articolo 18, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso».

Art. 19

## 19.1

LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per assolvere ai propri compiti Istituzionali e di Ricerca l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari (ricerca e convenzioni) i contratti di natura flessibile, tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008, fino all'applicazione del Piano triennale di assunzioni 2010-2012, anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-*bis*, della legge n. 14 del 2009».

## 19.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".

2-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

### **19.3**

#### **MARCO FILIPPI, MERCATALI**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, lettera a), le parole: "ridotto del 50 per cento e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b)" sono soppresse;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 3, lettera b), le parole: "di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera a-bis) non potranno risultare superiori a euro 50.000 per ciascun azionista"; dopo le parole: "controvalore delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti: "e delle azioni"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

### **19.4**

#### **LANNUTTI, MASCITELLI**

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, lettera a), le parole: "ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 100 per cento del valore nominale"».

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

### **19.5**

#### **MASCITELLI, LANNUTTI**

*Al comma 3, sopprimere la lettera f).*

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n).

### **19.6**

#### **LANNUTTI, MASCITELLI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La differenza corrispondente al minore valore rispetto all'oro valore nominale, ottenuto dai titolari di obbligazioni della società Alitalia – Linee aeree Spa, ora in amministrazione straordinaria, ed il 50 per cento di tale differenza per i titolari delle azioni della medesima società, in seguito alle procedure di rimborso previste dalle lettere a) e a-bis) del comma 3, dell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, così come modificate dalla presente legge, può comunque essere portata in deduzione dall'imponibile dell'imposta sul reddito a decorrere dall'anno fiscale 2009 e per un massimo di tre periodi d'imposta».

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **19.7**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

Al comma 6, sopprimere le parole: «*diversi dallo Stato*».

#### **19.8**

**MARCO FILIPPI, MERCATALI**

Sopprimere il comma 9-*bis*.

#### **19.9**

**LANNUTTI, MASCITELLI**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. È stabilito il tetto massimo di euro 500 mila annui per il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per le società pubbliche o a partecipazione pubblica. È altresì imposto il limite massimo di un milione di euro, per il trattamento di fine rapporto degli stessi soggetti previo controllo e verifica dei risultati effettivamente raggiunti».

### Art. 20

#### **20.1**

**BIANCHI, BAIO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, sostituire il periodo: «In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS» con il seguente: «I verbali emessi dalle Commissioni di cui al presente comma si considerano definitivi e comunicati all'interessato, nonché alle Regioni e all'INPS per l'istruzione della fase concessoria e di erogazione delle eventuali provvidenze economiche. Sono fatti salvi i controlli sulla successiva permanenza dello stato invalidante o dell'handicap e le revisioni, ove previsti e ammessi dalla normativa vigente, o indicati negli stessi verbali»;

*b)* dopo il comma 5 si aggiungono i seguenti:

«5-*bis*. Entro il 1° gennaio 2010 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende UsI per l'accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni mediche superiori. Le regioni hanno inoltre facoltà di istituire presso le singole Aziende UsI, ulteriori commissioni per il riesame dei procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell'*handicap*. Le Commissioni di cui al presente comma sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

5-*ter*. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni UsI di cui al comma 5-*bis* sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali stessi. La Commissione medica superiore, di cui al comma 5-*bis*, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. È facoltà delle singole Regioni diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma»;

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Ai fini della valutazione delle minorazioni civili e dell'*handicap* di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le Regioni sono autorizzate ad adottare, unitamente ai criteri stabiliti dal decreto 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti« e successive modificazioni, le indicazioni contenute nella Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità"».

## **20.2**

**PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-*ter*. All'articolo 38 del regio decreto-legge n. 1827/1935, al numero 2), dopo le parole: "delle Istituzioni pubbliche di beneficenza" inserire le seguenti: ", o delle Aziende di servizi alla persona aventi personalità giuridica pubblica"».

Art. 21

## **21.1**

**BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO**  
*Sopprimerlo.*

Conseguentemente, alle relative minori entrate, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009 e a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 22

## **22.1**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».*

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro»; sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2010 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui al comma 2».*

## **22.2**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».*

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro»; sopprimere l'ultimo periodo.*

## **22.3**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «770 milioni di euro».*

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «770 milioni di euro»; all'ultimo periodo, sostituire le parole: «le quote che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano» con le seguenti: «la quota che la Regione Sicilia riversa».*

## **22.4**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: «pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;*

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 23, comma 21-*bis*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.*

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-*bis*. L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2009 e 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22, comma 3».

## **22.5**

**BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, BAIO, LEGNINI, MERCATALI**

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per la creazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2-ter. Per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 2-bis, a decorrere dal 2010, è autorizzata, con le modalità previste dal comma 2, la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2».

## **22.6**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:*

«3-ter. All'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo";

b) al secondo periodo le parole: "di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "da individuare tra i magistrati della Corte dei conti».

## **22.7**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera q), è sostituita dalla seguente:

"q) il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b) per l'anno 2009"».

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 22-ter

## **22-ter.1**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

Sopprimerlo.

## **22-ter.2**

## DONAGGIO

*Sostituirlo con il seguente:*

### «Art. 22-ter.

1. All'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE e a recepire, anche attraverso un piano articolato composto da azioni positive e misure legislative volte alla effettiva realizzazione della parità salariale la sentenza della Corte di giustizia C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, nella quale la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE;

b) procedere per rendere legale e non professionale il regime pensionistico del settore pubblico;

c) dare attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007;

d) stanziare le risorse necessarie all'attuazione di un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio;

e) prevedere che, qualunque incremento di risorse, in ogni caso derivate, abbia destinazione vincolata all'attuazione di misure volte a finanziare:

periodi di accredito contributivo figurativo da definir si in relazione: alla maternità, a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi; alle assenze dal lavoro per maternità per impegni di cura dei figli o alle assenze per la cura di altri congiunti così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli;

i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

f) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decretollegge 25 giugno 2008, n. 112;

g) individuare nelle Commissioni regionali di pari opportunità, istituite ai sensi dell'ordinamento vigente, gli organismi di cui all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, incaricati di svolgere le funzioni di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

### **22-ter.3**

**GHEDINI, ROILO, TREU, MERCATALI, LEGNINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, VITTORIA FRANCO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI**

*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, all'onere derivante si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

### **22-ter.4**

**GHEDINI, ROILO, TREU, MERCATALI, LEGNINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, VITTORIA FRANCO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI**

*Al comma 1, dopo le parole: «sono incrementati di un anno aggiungere, in fine, le seguenti: «a domanda dell'interessata».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «A domanda dell'interessata».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata:*

*a) alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia di Lisbona per il 2010 volti a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici con particolare riguardo alla parità salariale tra uomini e donne;*

*b) all'adozione di misure finalizzate a garantire continuità di reddito e reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;*

*c) all'adozione di misure volte a realizzare un piano straordinario di servizi per la conciliazione, con particolare riferimento all'incremento dell'offerta di servizi per la prima infanzia ed alla qualificazione dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, anche attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie;*

*d) all'adozione di misure volte a promuovere e sostenere in via legislative e economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;*

*e) all'adozione di misure di carattere economico e fiscale a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità.*

*1-ter. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate ad incrementare le detrazioni da lavoro per le lavoratrici».*

#### **22-ter.5**

**ROILO, TREU, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, VITTORIA FRANCO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI**

Sopprimere il comma 2.

#### **22-ter.6**

**D'ALIA**

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «*all'incremento della speranza*» con le seguenti: «*per entrambi i generi all'incremento medio della speranza*».

#### **22-ter.7**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Con lo stesso regolamento di cui al precedente comma è emanata la normativa che consente ai dipendenti pubblici, su base volontaria, indipendentemente dall'età contributiva, la possibilità, previa apposita istanza all'ente di appartenenza, di permanere in servizio fino a 67 anni.».*

#### **22-ter.8**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dal compimento dell'età massima contributiva di 40 anni del personale dipendente" inserire le seguenti: "che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo,"».*

#### **22-ter.9**

**MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO**

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

*«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-septies secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.*

*3-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26*

marzo 2001, n. 151, di seguito denominato "testo unico", e successive modificazioni, le parole: "durante i tre mesi dopo il parto" sono sostituite dalle seguenti: "durante i cinque mesi dopo il parto". Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: "nei quattro mesi successivi al parto" sono sostituite dalle seguenti: "nei sei mesi successivi al parto".

3-*ter*. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "eccedere il limite di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "eccedere il limite di sette mesi";

2) alla lettera a), le parole: "non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro mesi";

3) alla lettera b), le parole: "non superiore a sei mesi, elevabile a sette" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque";

4) alla lettera c), le parole: "non superiore a dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sette mesi";

b) al comma 2, le parole: "non inferiore a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due mesi" e le parole: "è elevato a undici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è elevato a otto mesi".

3-*quater*. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 56-*bis*. – (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). – 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice".

3-*quinquies*. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*bis*. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

3-*ter*. La riduzione di orario di cui al comma 3-*bis* è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;

b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore".

3-*quater*. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.

3-*quinquies*. In entrambi i casi di cui al comma 3-*ter*, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-*ter*, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.

3-*sexies*. In entrambi i casi di cui al comma 3-*ter*, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

3-*septies*. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*octies*. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziati ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino».

#### **22-ter.10**

**BAIO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI**

*Dopo l'articolo 22-ter è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

(Fondo per le non autosufficienze)

1. Il "Fondo per le non autosufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2010, e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

*Consequentemente, al comma 3 dell'articolo 22-ter sopprimere le parole: «con particolare attenzione alla non auto sufficienza».*

#### **22-ter.11**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "fino al sesto anno di età in ragione di cento settanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "naturali e adottivi nonché per i figli affidati fino al sesto anno di età in ragione di un anno";

2) alla lettera *c*) sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "pari a dodici mesi per ogni figlio naturale e adottivo nonché per ogni figlio affidato e nel limite massimo di trentasei mesi";

*b*) le parole: "maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorato di un anno per ogni figlio fino al limite di tre anni per tre o più figli.".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, nei limiti di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **22-ter.0.1**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.1**

(Prestazioni di lavoro occasionale)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

#### **22-ter.0.2**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.1**

(Comunicazione dei dati del lavoratore da parte del datore di lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il

lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro."».

#### **22-ter.0.3**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.1.**

(Collegio di conciliazione)

1. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

#### **22-ter.0.4**

RIZZI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

#### **Art. 22-quater.**

(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, Legge 147/97)

1. «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 50% dei fondi disponibili nel Fondo di riserva di cui alla legge 147/97 rimangono disponibili per le finalità previste dalla legge stessa, che si intende prorogata sino ad esaurimento dei fondi stessi;

2. Quota parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è impiegata per il riconoscimento di un «bonus» *una tantum*, al momento del pensionamento, pari ad un'annualità stipendiale lorda, ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1° gennaio 2002;

3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31.12.2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "Frontalierato" al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ristorno dei frontalieri;

4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo possono essere impiegate anche per opere di interesse sovraprovinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di lavoro di esperti del settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera;

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea/Svizzera».

#### **22-ter.0.5**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia autonoma.

2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

### **23.1**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Prima del comma 1, anteporre i seguenti:*

«01. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

01-*bis*. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

01-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 01 e 01-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

### **23.2**

**MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO**

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «30 settembre».

### **23.3**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

### **23.4**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON**

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2010".

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 13-*bis*, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

### **23.5**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010".

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

### **23.6**

**BASTICO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA**

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse destinate, al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

15-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **23.7**

**RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA**

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009/2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:

a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;

c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

15-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-*bis*, si provvede, nel limite massimo di 100 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mediante l'incremento uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

### **23.8**

**GRANAIOLO, FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI**

Sopprimere il comma 16.

### **23.9**

**DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, MERCATALI, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI**

Sopprimere i commi 17, 18 e 19.

### **23.10**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-*bis*. Ai fini esclusivamente giuridici gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14, legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 25 della medesima legge».

### **23.11**

**MAZZUCONI, DELLA SETA, MERCATALI**

Sopprimere il comma 21.

### **23.12**

## LANNUTTI, MASCITELLI

Sopprimere il comma 21-*ter*.

### 23.13

## DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI, GRANAIOLA

Sopprimere il comma 21-*novies*.

### 23.14

## PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-*undecies*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

21-*duodecies*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

### 23.15

## PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-*undecies*. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato per l'anno 2009, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*bis*, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

21-*duodecies*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

### 23.16

## PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-*undecies*. L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

### 23.17

## PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-*undecies*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2010"».

### **23.18**

#### **D'ALIA**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 36, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere i seguenti:

1-*ter*. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis* della legge n. 168/2005 conversione del decreto legge n. 115/2005, i docenti non abilitati, a tempo determinato e/o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva alle sessioni di abilitazione e/o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionale che con atto amministrativo adottato in autotutela, ed abbiano superato l'esame di stato conclusivo del corso abilitante, sono abilitati a pieno titolo ed è conseguentemente sciolta ogni riserva.

1-*quater*. I docenti forniti di abilitazione e/o idoneità conseguita a pieno titolo che non abbiano presentato domanda per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie all'atto della prima riapertura utile dei termini per l'aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro il 30 giugno 2010».

### **23.19**

#### **PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)».

### **23.20**

#### **D'ALIA**

*Dopo il comma 21-decies è inserito il seguente:*

«21-undecies. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, il termine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010».

### **23.21**

#### **THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Aggiungere, in fine, il seguente:*

«21-undecies.bis. L'obbligo della presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati di cui all'articolo 2, comma 1, secondo capoverso della determinazione direttoriale n. 25499/UD, decorre dal 1° gennaio 2010».

### **23.22**

#### **PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

### **23.23**

#### **D'ALIA**

*Dopo il comma 21-decies è inserito il seguente:*

«21-undecies. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella realizzazione di studi di settore per renderli più aderenti alle realtà economica attuale, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 28 febbraio 2010».

### **23.24**

#### **LEDDI**

*Dopo il comma 21-decies è aggiunto il seguente:*

«21-undecies. La rivalutazione dei beni immobili di cui all'articolo 15, del decreto legge n. 185/08 è prorogata al 31 dicembre 2009 ed i relativi versamenti sono da effettuarsi entro il 30 giugno 2010».

### **23.25**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 21-decies è inserito il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio"».

### **23.26**

**D'ALIA**

*Dopo il comma 21-decies aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011"».

### **23.0.1**

**GRANAIOLO, FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 23-bis.**

(Sospensione e proroga di termini per le aree colpite dal disastro ferroviario di Viareggio)

1. In attesa dell'emanazione dell'ordinanza del presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle aree colpite dal disastro ferroviario di Viareggio, mediante il differimento di adempimenti onerosi per i soggetti direttamente colpiti, ivi comprese le imprese, sono disposti, con effetto dal 29 giugno 2009:

a) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria, di tasse e imposte comunali, bollette relative a utenze abitative e non abitative dovute agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, oltre alla sospensione dei termini riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e del versamento dei contributi consortili di bonifica;

b) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, abitazioni ed arredi, uffici, attività commerciali ed artigianali e relative attrezzature;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione;

d) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà pubblica o privata;

f) la sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

### **23.0.2**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 23-bis.**

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203."»

### **23.0.3**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203."».

### **23.0.4**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 24

### **24.0.1**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

#### **Art. 24-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 25

### **25.1**

**LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

### **25.2**

**LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI**

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata allo giugno 2010.

3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*3-bis.* La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

*3-ter.* Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e *3-bis*, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

### **25.3**

**MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO**

*Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:*

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per ciascun tributo ridotto al quaranta per cento, in cento venti rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2010.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, , per ciascun contributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.

*Consequentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

### **25.4**

**D'ALIA**

*Al comma 2 dopo la parola: «avviene,» aggiungere le seguenti: «in misura ridotta al cinquanta per cento e».*

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2009 e a 70 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

## **25.5**

**D'ALIA**

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

(Spese indifferibili)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, al primo periodo, le parole: "gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2012", e nel secondo periodo le parole: "marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: «marzo 2012»;

b) nel comma 3, le parole: "gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2012"».

## **25.6**

**LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO**

*Al comma 2, sostituire le parole: «gennaio 2010» e: «marzo 2010» rispettivamente con: «gennaio 2011» e: «marzo 2011»*

*Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «gennaio 2010» con: «gennaio 2011».*

Agli oneri del presente articolo valutati in 513 milioni per l'anno 2010 si provvede, con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

## **25.7**

**LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 1° giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.*

*3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 3-bis del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

*3-quater. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 3-bis del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.*

*3-quinques. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

## **25.8**

**LUSI, LEGNINI, MICHELONI, MARINI**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".

3-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

## **25.9**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.1. All'articolo 3, della Legge 24 giugno 2009, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.", al comma 1, lettera *a*) , primo periodo, le parole abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono sostituite dalle seguenti: "unità abitative"».

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

## **25.10**

**MASCITELLI, LANNUTTI**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.1. All'articolo 3, della legge 24 giugno 2009, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.", al comma 1, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente: "*a-bis*) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera *a*), la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato».

*Conseguentemente, :*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **25.11**

**MERCATALI, BARBOLINI**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92 il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno è prorogato per l'importo di euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011".».

6-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

#### **25.0.1**

**PISTORIO, OLIVA**

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Modificazioni all'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", in fondo al primo periodo, dopo le parole: "in modo da rispecchiarne la proporzione" inserire le seguenti: "prevedendo comunque la nomina di almeno un membro appartenente ad ogni gruppo parlamentare presente in entrambi i due rami del Parlamento"».

#### **25.0.2**

**LEGNINI, MICHELONI, LUSI**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

1. La disposizione di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si interpreta nel senso che, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere disposto lo sgravio e la restituzione delle somme dovute dai datori di lavoro in virtù dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### **25.0.3**

**PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER**

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

#### **G/1724/1/5 e 6**

**DELLA SETA, MAZZUCONI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

il comma 6 dell'articolo 23 del provvedimento, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice del paesaggio), proroga di ulteriori sei mesi – fino al 31 dicembre 2009 – il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica, i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi, il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse;

il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica si sta protrando, di proroga in proroga, da diversi anni e ciò provoca una preoccupante situazione di incertezza normativa;

nel dicembre del 2008 la Commissione ambiente della Camera aveva approvato la risoluzione n. 7-00079, con la quale si impegnava il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga;

la risoluzione nasceva dalla consapevolezza del maggiore impegno a carico degli enti locali derivante dall'applicazione della nuova disciplina e dal quale deriva la necessità di realizzare nuove strutture tecniche;

la nuova disciplina dell'articolo 146 – che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio – riconduce, in buona sostanza, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l'incardinamento della Soprintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver «acquisito il parere vincolante del soprintendente», mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l'autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti,

impegna il Governo:

ad individuare in tempi rapidi le risorse necessarie per consentire alle regioni e agli enti locali di svolgere il compito ad essi affidato dalla nuova disciplina e per avviare un *iter* procedurale che dia maggiori garanzie per la tutela del paesaggio.

**G/1724/2/5 e 6**

**POLI BORTONE**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

nelle more dell'adozione di provvedimenti di legge più specifici a dare piena attuazione alle disposizioni normative che prevedono un riequilibrio e una perequazione infrastrutturale per i territori delle regioni del Mezzogiorno, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, notoriamente svantaggiate in termini di opere pubbliche e infrastrutture essenziali come prerequisito per il loro adeguato sviluppo economico e la piena utilizzazione delle potenzialità locali in termini di produttività, competitività e sviluppo economico e sociale di quelle aree,

impegna il Governo:

a) a provvedere con immediatezza alla restituzione delle risorse stanziare a favore del Mezzogiorno con il FAS per il periodo 2007/2013, pari a oltre 18 miliardi di euro, sottratti dalle finalità originarie e destinate a copertura di fabbisogni estranei a quei territori e agli obiettivi di riequilibrio che ne erano alla base ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. La mancata perequazione infrastrutturale e dei servizi pubblici collettivi costituisce un handicap per le aree del Mezzogiorno che ne frena da sempre la competitività e che impedisce alle imprese di investire adeguatamente in quei territori e ai beni e servizi, che in quelle aree vengono prodotti, di trovare vantaggiosi sbocchi di mercato determinando quell'aumento di valore aggiunto che solo può ripristinare condizioni di eguaglianza e di sviluppo territoriale pari al resto del territorio e superare quelle disparità territoriali tra regioni che in anni di dichiarazioni di internti tradite da un

contraddittorio solo il nostro Paese non è ancora riuscito a superare o almeno ad attenuare. D'altro canto lo stesso blocco dei trasferimenti di cassa disposto dal Tesoro sulle stesse risorse FAS già attribuite sulla carta alle regioni costituisce un altro elemento di incertezza lamentato che aggrava il disagio e determina l'incertezza delle politiche attraverso le quali, sole, è possibile perseguire un cambiamento dell'attuale situazione e, pertanto, in considerazione della necessità di superamento di tutte le criticità che ancora impediscono l'immediata, effettiva, efficace e tempestiva realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici necessari a conferire al contesto meridionale le caratteristiche di attrattività e competitività territoriale essenziali per il riscatto dalla sottoutilizzazione delle loro potenzialità e delle relative risorse locali;

b) a rimuovere gli attuali ostacoli al ripristino di uno stato di effettiva coerenza e operatività degli strumenti in mano al Governo centrale;

impegna infine il Governo:

in attesa dell'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Legge sul federalismo fiscale) e al fine di avviare un corretto processo di perequazione infrastrutturale, così come previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della medesima legge, a predisporre una ricognizione degli interventi al fine di definire il recupero del *deficit* infrastrutturale del Mezzogiorno individuando, inoltre, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

**G/1724/3/5 e 6**

**DELLA SETA, MAZZUCONI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

l'articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato nei casi di urgenza o che richiedano mezzi o poteri straordinari;

la norma prevede inoltre la nomina di uno o più commissari straordinari del Governo a cui affidare la responsabilità della procedura così semplificata e a cui attribuire poteri speciali, analoghi ai poteri connessi allo stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, al fine di poter garantire la realizzazione degli interventi;

lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fortemente criticato l'impianto della norma che viene definita «deleteria per l'ambiente e per la salute dei cittadini», anche perché, in linea teorica, potrebbe essere applicata per semplificare la procedura di realizzazione di una centrale nucleare;

sempre secondo il Ministro dell'ambiente l'articolo 4 «sopprime di fatto il ruolo del Ministero dell'ambiente nel delicato *iter* autorizzativo per la realizzazione di centrali di produzione e per le reti di distribuzione di energia, ed esautorata ogni ruolo degli enti locali»;

appare pienamente condivisibile la preoccupazione che un eccesso di semplificazione procedurale porti a comprimere in modo inaccettabile le esigenze di tutela ambientale e di salute dei cittadini, che, come ricorda ancora il Ministro dell'ambiente, sono imposti dallo stesso ordinamento comunitario, al quale le nostre leggi si devono conformare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare le disposizioni di semplificazione introdotte con l'articolo 4 del provvedimento, una norma deleteria per l'ambiente, per la salute dei cittadini, e persino per la stessa semplificazione perché fonte certa di contenzioso amministrativo e comunitario e quindi di blocchi delle procedure.

**G/1724/4/5 e 6**

**DELLA SETA, MAZZUCONI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

è stato definitivamente approvato il disegno di legge in materia di impresa ed energia;

l'approvazione d un emendamento all'articolo 27 del provvedimento ha modificato in modo significativo la struttura del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione di progetto del Protocollo di Kyoto;

con le modifiche introdotte il Comitato ha perso larga parte della propria autonomia e diventerà un soggetto completamente subordinato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre come unica facoltà avrà quella di proporre al Ministero delle iniziative;

secondo il mutato quadro normativo il Comitato nazionale per la gestione della direttiva europea 2003/87/CE avrà sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e opererà a supporto della gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, mentre in precedenza gestiva direttamente le attività di progetto del Protocollo di Kyoto; inoltre sarà solo autorità nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, mentre in precedenza era anche punto di contatto per le attività *joint implementation* e autorità nazionale designata per le attività *clean development mechanism* (CDM);

la modesta attenzione dimostrata dalla compagine governativa nei confronti del Comitato era già stata posta in evidenza attraverso un'interrogazione con cui si chiedeva al Ministro dell'ambiente di porre in essere quanto di sua competenza per consentire al Comitato di svolgere appieno la sua funzione,

impegna il Governo:

ad avviare un ripensamento sulla modifica del quadro normativo riferito al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione di progetto del Protocollo di Kyoto, il cui sostanziale esautoramento rischia di sancirne l'inefficacia.

**G/1724/5/5 e 6**

**DELLA SETA, MAZZUCONI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

l'articolo aggiuntivo 14-*bis*, introdotto in sede di esame in sede referente, prevede l'attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative, affidando al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di varare uno o più decreti attuativi delle vigenti disposizioni in materia;

l'articolo definisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi cui il decreto o i decreti attuativi dovranno attenersi, tra cui i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati, modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo che ne facciano richiesta;

l'articolo verte su una materia di stretta competenza ambientale, ma, a causa della procedura seguita per il suo inserimento nel testo del provvedimento in esame, non ne è stato possibile l'esame e la valutazione nella commissione competente e la scelta di porre la questione di fiducia ha strozzato ogni altra possibilità di dibattito sul testo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tale disposizione nel codice ambientale, al fine di dare maggiore organicità alle politiche di gestione integrata dei rifiuti.

**G/1724/6/5 e 6**

**MAZZUCONI, DELLA SETA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

il comma 21 dell'articolo 23, del provvedimento in esame differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientai e (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento – previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;

il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito dalla legge n. 13 del 2009;

ai sensi del testo vigente dell'articolo 1, comma 184, lettera *a*), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell'anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008, anche per tutto il 2009;

l'ulteriore proroga è stata giudicata necessaria per l'incompletezza della disciplina normativa, che, a partire dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ha introdotto il principio della tariffa sui rifiuti, senza averne però mai sancito l'obbligatorietà;

l'avvio della nuova disciplina è sempre slittato attraverso continue proroghe, fino al varo del cosiddetto Codice dell'ambiente che ha ribadito l'esigenza di passare dalla tassa alla tariffa;

nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22 del 1997);

in particolare, l'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da un lato, ha disposto l'abrogazione della «tariffa Ronchi», dall'altro, ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti; l'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato;

su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal provvedimento in esame; l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge, nel testo novellato, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale e (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, anche in mancanza dell'emanazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo:

a varare in tempi rapidi il regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di restituire omogeneità e certezza al quadro giuridico complessivo in materia di reperimento delle risorse per la gestione dei rifiuti e con l'obiettivo di commisurare il costo del servizio alla quantità di rifiuti prodotti, in applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», come sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

**G/1724/7/5 e 6**

**DELLA SETA, MAZZUCONI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

l'articolo 23 comma 21-*novies* rinvia di un anno l'entrata in vigore del divieto di produzione e commercializzazione dei sacchetti di plastica. Quel divieto che doveva entrare in vigore il primo gennaio 2010, stabilito dalla Finanziaria 2007, fu imposto con tre anni di anticipo proprio per dare il tempo all'industria chimica di riconvertirsi e adeguarsi agli *standard* più innovativi che la ricerca e proprio l'industria italiana hanno prodotto realizzando sacchetti in plastica biodegradabile provenienti dal mais;

ma in questi tre anni non si è dato seguito a quanto previsto nella norma per accompagnare il percorso dell'abbandono degli *shopper* non biodegradabili. Ma il mercato e le richieste dei consumatori stanno andando spontaneamente in quella direzione: le industrie innovative godono di sempre maggior successo e aumentano le produzioni di sacchetti «ecologici»;

tra industria e agricoltura crescono anche accordi innovativi di filiera per realizzare sul territorio vere e proprie «bioraffinerie», e anche le grandi catene di supermercati si stanno attrezzando per offrire volontariamente ai consumatori alternative alla plastica inquinante,

impegna il Governo:

ad individuare immediatamente, come stabilito dall'articolo 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006, le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non concedendo più nessuna proroga della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. In modo da contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali.

**G/1724/8/5 e 6**

[LEDDI](#), [MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [BAIO](#), [GIARETTA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premessi che:

il sistema delle imprese italiane unanimemente lamenta la riduzione della quantità del credito ed il peggioramento consistente della sua qualità: l'offerta di credito si è dimezzata rispetto al 2008;

la gravissima crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando ha messo in evidenza gravi insufficienze del sistema di supervisione e limiti della regolamentazione introdotta dall'accordo «Basilea 2»;

gli evidenti effetti pro-ciclici di questo accordo incidono in questa fase critica in modo estremamente negativo amplificando le fluttuazioni del ciclo economico: quando si rendono necessari interventi di espansione l'accordo impone restrizioni, mentre nelle fasi di forte liquidità non sono previsti limiti alla assunzione di rischi;

questo significa che le banche che applicano, per la concessione del credito, i *rating* di Basilea 2 non potranno che ridurlo ulteriormente alla luce dei bilanci aziendali del 2009, anno che sta registrando un forte calo della produzione industriale con il conseguente crollo del fatturato;

le criticità che derivano dalla impostazione pro-ciclica di Basilea 2 sono note alle autorità competenti, richiamate con preoccupazione dalla Banca d'Italia, e le correzioni sono allo studio;

tuttavia i tempi della crisi e la particolare situazione del nostro paese che vede una massiccia presenza di piccole e medie imprese particolarmente penalizzate da questa situazione, non ci consentono di attendere passivamente che si trovi l'accordo internazionale necessario e siano formalizzate le correzioni;

è indispensabile intervenire tempestivamente per arginare la svalutazione del merito di credito che l'applicazione di Basilea 2 impone ed occorre che nei sistemi di *rating* adottati dalle banche siano inseriti meccanismi automatici di correzione delle misure del rischio,

si impegna pertanto il Governo:

in attesa della formalizzazione delle modifiche agli accordi di Basilea ad attivarsi in tutte le sedi necessarie per conseguire una moratoria degli accordi di Basilea 2 in relazione agli effetti prociclici richiamati, senza la quale tutte le altre iniziative per far affluire credito all'economia sono ininfluenti.

**G/1724/9/5 e 6**

[MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VERONESI](#), [VITA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premessi che:

la normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (cosiddetta «manovra d'estate») relativa alle nuove caratteristiche dei libri di testo scolastici e alle modalità ai tempi per la loro adozione, è finalizzata a contenere la spesa in capo agli studenti e alle loro famiglie;

pur riconoscendo la promozione dello sviluppo tecnologico nell'ambito della scuola ed in particolare in un settore delicato e spesso arretrato come quello dei libri di testo; auspicando che a tali indirizzi non si disgiunga un rafforzamento di strumenti tesi a favorire il diritto allo studio, adeguando gli stanziamenti statali per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ai nuovi livelli del diritto – obbligo formativo, ai conseguenti nuovi tetti di spesa, appare preoccupante che, obbligando tutte le scuole e le università a cambiare nel 2011 tutte le adozioni di testi, anche in materie con mercati minori, a favore di nuovi libri «a norma», si possa determinare un aggravio di spesa per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato;

il Paese si trova ad affrontare una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le famiglie,

impegna il Governo:

ad assicurare la totale gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori;

a prevedere le iniziative necessarie a garantire una detrazione di imposta per un ammontare non inferiore al 30 per cento per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;

ad affiancare, in sede di attuazione della norma, al rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore (al singolare), la salvaguardia del diritto, anche morale, di tutti gli autori plurali (autori dei testi, eventuali traduttori, illustratori, fotografi), i cui contributi sono inclusi nell'opera collettiva usualmente designata come libro di testo.

#### **G/1724/10/5 e 6**

**GIARETTA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

considerato che il comma 34-*bis* dell'articolo 17 prevede la possibilità per i gestori di sistemi aeroportuali di ottenere dall'ENAC un contratto di programma integrativo, finalizzato all'adeguamento delle strutture aeroportuali, con conseguente adeguamento del sistema di tariffazione;

che tale possibilità è limitata solo ai sistemi aeroportuali con traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri, escludendo in questo modo tra l'altro il sistema aeroportuale di Venezia, che si configura come terzo polo nazionale;

ritenendo ingiustificata tale esclusione, non essendo supportata da alcuna motivazione riguardante la capacità finanziaria e la possibilità di sviluppare un adeguato progetto industriale, impegna il Governo:

a modificare con il primo provvedimento legislativo utile la citata disposizione normativa, eliminando la limitazione del numero di passeggeri per l'accesso alle procedure previste.

#### **G/1724/11/5 e 6**

**BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO**

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

ad elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, a partire dall'elaborazione della prossima legge finanziaria, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

#### **G/1724/12/5 e 6**

**RUSCONI**

Il Senato,

premesso che:

la provincia di Lecco è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali del 18 luglio 2009;

il Consiglio dei ministri ha approvato l'estensione dello stato di emergenza, già previsto per la provincia di Varese, anche ai territori di Bergamo, Como e Lecco in relazione a questi gravi eventi;

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie e ad intraprendere gli sforzi necessari per garantire la ripresa immediata di tutte le attività in tutti i comuni colpiti;

ad incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza delle zone colpite effettuando ed incrementando politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico.

**G/1724/13/5 e 6**

**BALDINI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

il giorno 29 giugno 2009, nella stazione ferroviaria di Viareggio (LU), si è verificato il deragliamento di un treno con il quale venivano trasportate alcune cisterne piene di gas liquido altamente infiammabile;

a seguito del sinistro, una delle cisterne ha subito uno squarcio dal quale è fuoriuscito il gas, che, incendiato, ha provocato un altissimo numero di morti, di feriti e la distruzione di numerose abitazioni poste nelle vicinanze della stazione ferroviaria;

i superstiti, i familiari delle vittime, la città di Viareggio esigono che le Autorità competenti (l'Autorità Giudiziaria, il Ministero delle Infrastrutture e le Ferrovie dello Stato) vadano rapidamente ad accertare le cause ma anche le responsabilità;

fino ad oggi regna una grande incertezza sulla individuazione dei soggetti che hanno la responsabilità della tragedia;

le Ferrovie dello Stato e lo Stato stesso hanno il dovere e l'obbligo di fornire ai familiari delle vittime, ai feriti ed alla città di Viareggio procedure e modalità per un rapido e totale risarcimento dei gravissimi danni morali e materiali subiti;

la gestione delle risorse e dell'emergenza deve essere affidata ad un soggetto in grado di agire rapidamente e con poteri specifici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie per individuare, il più rapidamente possibile, cause e responsabilità;

a mettere a disposizione risorse economico-finanziarie necessarie per fronteggiare l'emergenza;

a provvedere direttamente, o tramite Ferrovie dello Stato, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dai familiari delle vittime, dai superstiti e dalla città di Viareggio, fatta salva l'azione di rivalsa verso i responsabili;

a nominare immediatamente un Commissario di Governo, nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, con il compito di gestire le risorse e la ricostruzione.

**G/1724/14/5 e 6**

**TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, MARAVENTANO, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, BAIO**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

in agricoltura e in edilizia si verificano ogni anno un elevato numero di infortuni sul lavoro, di cui molti anche mortali, legati, nel primo caso, all'utilizzo di trattori e macchine agricole o forestali e nel secondo, alla caduta da impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili, ovvero al cedimento strutturale degli stessi, nonché all'utilizzo di macchine operatrici (in particolare di quelle adibite al movimento terra), spesso soggette al ribaltamento del mezzo ed il conseguente schiacciamento del conducente;

il parco dei trattori e delle macchine agricole o forestali circolante in Italia presenta un'età media assai elevata (superiore ai vent'anni) e, quindi, un elevato grado di vetustà tecnologica;

molti veicoli, anche di nuova immisione sul mercato, non dispongono ancora di appropriati dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

per quanto riguarda le impalcature, le piattaforme ed i ponteggi, in Italia sono tuttora in uso molte strutture di tipo obsoleto o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte, di

dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di caduta accidentale;

a partire dal 21 settembre 1996 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459, di attuazione di direttive comunitarie di carattere costruttivo relativo alle macchine, che prescrive, tra l'altro, i requisiti che dovrebbero possedere le macchine stesse per garantire la sicurezza degli operatori;

in Italia sono tuttora in servizio molte macchine edili costruite anteriormente al 21 settembre 1996 o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

il settore agricolo o forestale presenta indici di incidenza del fenomeno infortunistico (espresso come numero di infortuni totali e mortali per 1000 occupati) decisamente superiori a quelli riscontrati per il settore dell'industria e dei servizi. Nel 2007 si sono avuti circa 61,9 infortuni per ogni 1000 occupati in agricoltura a fronte dei 57,5 infortuni riscontrati nel settore dell'industria e dei 29,6 infortuni nel settore dei servizi. L'indice di incidenza si pone pertanto sugli stessi livelli dei settori a maggior rischio quale ad esempio quello delle costruzioni;

i dati del 2009, aggiornati al 19 luglio, confermano la gravità del fenomeno con 113 eventi infortunistici connessi con l'uso del trattore di cui 75 mortali. Quelli determinati dal capovolgimento del trattore ammontano a 98, di cui 68 mortali; stante quanto sopra, risulta evidente la necessità di: a) mettere in atto programmi di incentivazione che possano prioritariamente sostenere la rottamazione di trattori agricoli e macchine agricole o forestali ovvero interventi mirati al loro adeguamento ai requisiti previsti dall'allegato V al decreto legislativo 81/08; b) intervenire per integrare la vigente normativa in materia di sicurezza nell'uso dei trattori e delle macchine agricole o forestali, modificare e/o integrare le norme che ne regolamentano la circolazione stradale e stabilire criteri certi per l'immatricolazione e l'ammissione alla circolazione stradale di talune categorie di veicoli;

allo stato attuale è possibile ipotizzare che, su un totale di circa 1.600.000 trattori facenti parte del parco circolante, all'incirca 900.000 sono sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento e circa 1.300.000 sono sprovvisti di cinture di sicurezza;

nel mese di aprile u.s., in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, il Governo ha accolto due ordini del giorno riguardanti la sostituzione e la rottamazione di attrezzature varie in ambito edile e di trattori e macchinari utilizzati in agricoltura,

impegna il Governo:

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei trattori e delle macchine agricole forestali più vecchie o tecnologicamente superate, con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sui trattori e sulle macchine agricole o forestali circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

a rendere obbligatoria, per tutti i trattori e le macchine agricole o forestali di nuova immisione sul mercato, indipendentemente dalla massa o dall'ingombro, la dotazione di dispositivi di sicurezza attiva e passiva adeguati al mezzo ed al suo utilizzo, con particolare riguardo al rischio di ribaltamento;

a valutare l'opportunità di prevedere requisiti più restrittivi di quelli attualmente disposti dall'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 per la guida di macchine agricole eccezionali;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili per l'edilizia di tipo più obsoleto, con strutture nuove dotate di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle macchine operatrici per l'edilizia più vecchie o tecnologicamente superate (in particolare quelle costruite anteriormente al 21 settembre 1996), con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sulle macchine operatrici per l'edilizia circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva,

con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

ad intensificare le attività di intervento e di vigilanza per assicurare l'effettiva applicazione dei dispositivi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva per le macchine operatrici per l'edilizia, impartendo a tal fine specifiche disposizioni ai corpi di polizia e agli enti pubblici preposti ai controlli in materia di codice della strada, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui mercati, anche mediante verifiche a campione sulle tipologie di macchine in servizio e di trattori ritenuti, in base all'esperienza, potenzialmente pericolosi.

**G/1724/15/5 e 6**

**GERMONTANI**

Il Senato,

in sede di discussione del ddl di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;

premessi che:

L'attività di investimento istituzionale in capitale di rischio rappresenta un importante strumento di sostegno e di crescita per l'economia del Paese, sia quando è svolta nei confronti di imprese in fase di avvio, sia se riferita ad imprese in fase di sviluppo o di riorganizzazione aziendale;

numerosi studi relativi ai mercati dei singoli Paesi europei, hanno dimostrato che il *private equity* ed il *venture capital* sono in grado di produrre positivi effetti di crescita economica, contribuendo allo sviluppo non solo delle imprese oggetto d'investimento, ma anche dell'intero tessuto economico del Paese;

il comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, nel quale confluiscono risorse di fondi già esistenti e che, quindi, rappresenta un apprezzabile strumento per riordinare e razionalizzare – anche attraverso la soppressione di alcuni fondi – i molteplici strumenti pubblici di partecipazione al capitale di rischio.

L'articolo 7-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, al comma 1 recita «Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo»;

in Francia, secondo i dati resi noti da AFIC (Association Française des Investisseurs dans le capital risque), in dieci anni, tra il '97 e il 2007, sono nati 216 fondi per l'innovazione (FCPI, Fonds Communs de Placement dans l'Innovation), supportati da un meccanismo grazie al quale la Pubblica Amministrazione ha messo a disposizione delle risorse che sono state assegnate in gestione, tramite un processo competitivo, a fondi di venture capital che dovevano raccogliere un ammontare di risorse almeno pari sul mercato privato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incorporare l'attuazione del Fondo per la Finanza d'impresa dal Fondo di Garanzia per procedere alla sua concreta attuazione.

**G/1724/16/5 e 6**

**LANNUTTI, MASCITELLI, RUSSO**

Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

tenuto conto:

della presenza di circa 430 unità di personale che da svariati anni svolgono attività istituzionale e di ricerca in APAT, ICRAM ed INFS, e dalla sua costituzione, in ISPRA;

delle norme in vigore, delle deroghe assegnate agli enti di ricerca, della presenza in bilancio di fondi derivanti da convenzioni, commesse e programmi di ricerca;

in considerazione dei numerosi rinnovi avvenuti attraverso norme di legge, del contratto nazionale collettivo degli Enti di Ricerca e della peculiarità e dell'importanza per il Paese del sistema pubblico di Ricerca;

impegna il Governo:

a monitorate che le attività di ricerca ed istituzionali ISPRA vengano effettuate sulla base delle corrette professionalità, formate negli Enti che lo hanno costituito, vale a dire Apat, ICRAM ed INFS. A tali professionalità, riconducibili al personale in servizio da molti anni e sino al 30 giugno 2009 presso l'ISPRA, costituiscono patrimonio dell'Ente e del Paese e devono veder riconosciuto un percorso di stabilizzazione, attraverso la conversione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 529 della legge n. 296 del 2006.

Nel frattempo le predette forme contrattuali devono essere rinnovate ai sensi delle norme vigenti.

#### **G/1724/17/5 e 6**

**GERMONTANI, SCIASCIA**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».

Premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2009 recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» introduce all'articolo 5 una agevolazione fiscale in favore di soggetti esercenti attività d'impresa che effettuano determinati investimenti;

i macchinari e le apparecchiature oggetto dell'incentivo fiscale sono quelli compresi nella sezione 28 del codice ATECO 2007: macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione, incluse apparecchiature fisse e mobili o portatili, comprese quelle speciali destinate al trasporto di passeggeri o merci;

gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature dovranno essere effettuati nel periodo dall'1° luglio 2009 al 30 giugno 2010;

in alcuni settori altamente tecnologici vi sono dei macchinari particolarmente complessi, o personalizzati in base alle richieste dell'utilizzatore, che richiedono tempi molto lunghi prima della loro messa a regime e quindi della loro operatività.

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità che beneficino dell'agevolazione anche quei beni di particolare complessità che se pur consegnati entro la data del 30 giugno 2010 entrino in funzione nei dodici mesi successivi a tale data;

a valutare la possibilità che gli incentivi fiscali previsti all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 riguardino gli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati nelle più ampie forme di acquisizione, ivi compreso quindi l'acquisto tramite *leasing*.

#### **G/1724/18/5 e 6**

**D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

il Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1985 recante «Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo» e alla cui alimentazione si provvede, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge, in sede di legge finanziaria dello Stato, ha subito nel corso degli ultimi anni una progressiva riduzione dell'entità dei finanziamenti, quantificata, dalla «Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – Anno 2007» in un decremento del 43,7 per cento nel corso degli anni che vanno dal 1985 al 2007;

considerato che:

a fronte dei 456 milioni di euro stanziati nel 2008, la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), tabella C, ha stanziato per il finanziamento del FUS l'importo di euro 398.036.000,00, alla cui ripartizione si è provveduto con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 13 febbraio 2009;

vi è la necessità di non penalizzare un settore dell'economia nazionale i cui rilievi e importanza vanno ben oltre la sua incidenza sul bilancio dello Stato, anche in ragione dell'immagine internazionale del nostro Paese, fortemente ancorata ai valori della cultura;

la riduzione dell'entità del FUS comporterebbe pesanti riflessi per fondazioni lirico-sinfoniche, cinema, attività teatrali di prosa, attività musicali, danza, circhi e spettacolo viaggiante,

tali da produrre conseguenze drammatiche per l'occupazione del settore, con decine di migliaia di posti di lavoro in pericolo;

vive preoccupazioni sono state espresse dall'intero mondo dello spettacolo per la riduzione del FUS, che hanno trovato autorevole eco in una nota del Capo dello Stato e, in modo bipartisan, in ampi settori della politica nazionale

impegna il Governo:

nelle more di un più congruo finanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo in sede di legge finanziaria 2010 e di più equilibrate ed efficienti modalità di finanziamento del settore dello spettacolo, anche al fine di allocare in modo adeguato le risorse evitando ogni spreco, ad assumere immediate misure per destinare al FUS, in via straordinaria, una quota parte del montepremi del SuperEnalotto. Allo scopo, gioverà ricordare che nei suoi primi anni di vita il SuperEnalotto ha erogato 7,8 miliardi di euro di vincite, con una media di 780 milioni di euro all'anno. La destinazione del 20 per cento del montepremi al FUS, dunque, consentirebbe in meno di un anno un più adeguato finanziamento del Fondo unico spettacolo, riportandolo a livelli in linea e addirittura superiori a quelli del 2008.

**G/1724/19/5 e 6**

**D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

l'articolo 1, comma 33, lettera *n*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato le precedenti norme sulla deduzione degli ammortamenti e che, in virtù di tali modifiche, è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 102, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che consentiva, fino al 2007, lo stanziamento di ammortamenti anticipati (raddoppio dell'aliquota ordinaria nei primi 3 esercizi) e accelerati (aliquote maggiorate per un più intenso utilizzo rispetto alla media del settore);

tali ammortamenti (soprattutto quelli anticipati) si sono rivelati molto utili e, in ragione di ciò, molto utilizzati dalle aziende, in particolare quelle operanti in settori a evoluzione tecnologica particolarmente veloce;

tenuto conto che:

una reintegrazione dell'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 restituirebbe la possibilità, oggi non più consentita, di dedurre fino al doppio della quota di ammortamento ordinario nell'esercizio di entrata in funzione del bene strumentale e nei due successivi, o nel solo esercizio iniziale in caso di bene già utilizzato da terzi, a prescindere dalla circostanza che tali maggiori ammortamenti siano coerenti con l'effettivo processo di obsolescenza del cespite;

il sopra richiamato strumento fiscale costituirebbe un reale sostegno alle imprese, attenuando almeno in parte le attuali criticità economico-finanziarie,

impegna il Governo:

ad abrogare l'articolo 1, comma 33, lettera *n*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a sostituire l'articolo 102 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con una disposizione che preveda la possibilità di elevare la misura massima dell'ammortamento ordinario fino a due volte nel primo esercizio e nei due successivi, stabilendo in ogni caso che l'ammortamento anticipato dei beni acquistati usati verrebbe in ogni caso concesso solo per il primo anno di utilizzo. Il Senato impegna altresì il Governo ad abrogare tutte le norme contrarie e incompatibili con la disposizione sopra richiamata.

**G/1724/20/5 e 6**

**D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, CALABRÒ, SACCOMANNO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

il settore dei macchinari e delle apparecchiature medicali è uno di quelli a più alto tasso di innovazione tecnologica e di maggior sviluppo economico;

considerato che:

il parco tecnologico delle strutture sanitarie è per contro mediamente obsoleto, anche presso le strutture private, a causa delle restrizioni finanziarie e fiscali di questi ultimi anni;

il settore, che presenta rilevanti dimensioni con 440 siti produttivi e che nel 2008 ha registrato in Italia un valore della produzione pari a 2370 milioni di euro;

vi è la necessità di assicurare un parziale ma importante aiuto a queste imprese nell'attuale momento di crisi, consentendo inoltre a molte strutture sanitarie di rinnovare le apparecchiature e di offrire quindi prestazioni sanitarie più efficaci alla collettività,

impenga il Governo:

a estendere le disposizioni per la detassazione degli investimenti in macchinari contenute nel comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1724 anche alle divisioni 26.6, 32.50, 32.50.1, 32.50.12 della tabella ATECO. Tale misura andrà assunta con la massima sollecitudine ed estesa, per produrre qualche beneficio, almeno fino al giugno 2010.

**G/1724/21/5 e 6**

**GALLO, SPEZIALI, COSTA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1724 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premesse:

che le difficoltà del mondo finanziario hanno delle ripercussioni notevoli soprattutto nel settore delle costruzioni che, per sua natura, ha imprese con bassa capitalizzazione rispetto al fatturato, e che, quindi, hanno necessità strutturale di ampio affidamento bancario;

che dette difficoltà risultano maggiormente penalizzanti per le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro mondo produttivo, anche nel settore delle costruzioni;

che la situazione sopra descritta può determinare un aggravamento degli effetti economici della crisi finanziaria;

che, al contrario, occorre assumere iniziative di tipo anticiclico, a sostegno dell'economia reale e dell'impresa;

considerato:

che la anticipazione contrattuale è uno strumento vigente in quasi tutti Paesi Europei;

impenga il Governo:

a reintrodurre le disposizioni normative che, per un periodo di almeno cinque anni, impongano ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del dieci per cento del prezzo stesso, a fronte di idonee garanzie fidejussorie.

Ciò consentirà alle imprese di recuperare la necessaria liquidità per avviare l'esecuzione dei lavori e, nel medio periodo, di superare la situazione di crisi.

**G/1724/22/5 e 6**

**D'ALIA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesse che il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività (PON) 2007-2013 adottato il 21 dicembre 2007 dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6882) prevede la destinazione di ingenti risorse per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ordine di 6 miliardi di euro;

la responsabilità politica e attuativa del PON Ricerca e Competitività è attribuita al Ministero Istruzione, Università e Ricerca (Autorità di Gestione) e al Ministero dello Sviluppo Economico (Organismo intermedio);

i programmi delle Regioni della convergenza destinati a ricerca e innovazione renderebbero disponibili ulteriori risorse stimabili in diversi miliardi di euro (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);

il Fondo per le Aree sottosviluppate (FAS) secondo la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 avrebbe destinato per Programmi di interesse strategico Nazionale – Ricerca e competitività ulteriori risorse nell'ordine di 6 miliardi di euro;

secondo le regole dell'Unione europea le risorse a carico del bilancio comunitario vengono restituite se non sono rendicontate in determinate percentuali entro il secondo anno dalla approvazione dello strumento che ne prevede l'erogazione e quindi entro il 2009;

a tutt'oggi non si hanno chiare notizie sulla utilizzazione delle risorse che sembrerebbero non essere ancora state impiegate nei primi due anni 2008-2009 e non si hanno notizie certe sulla operatività degli Accordi Quadro di Programma (APQ) che dovrebbero essere stati stipulati con le regioni, accordi che consentirebbero di avviare azioni comuni pubblico/privato nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico previste dai richiamati programmi utilizzando le risorse disponibili;

le azioni programmate costituiscono un importante investimento per uscire dalla crisi economica e rilanciare lo sviluppo e l'innovazione;

impegna il Governo:

ad avviare ogni iniziativa di competenza per far partire immediatamente le azioni connesse alla realizzazione del Programma operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 e le azioni di ricerca e innovazione nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali.

**G/1724/23/5 e 6**

**GERMONTANI, SCIASCIA, MERCATALI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».

Premesso che:

L'esplosione di un carro merci, avvenuta il 30 giugno presso la stazione ferroviaria di Viareggio, con un tragico bilancio di 26 morti e decine di feriti con ustioni gravissime, ha dimostrato l'altissimo rischio che comporta, per la popolazione civile, il trasporto di merci infiammabili all'interno dei centri abitati;

le conclusioni del G8 dell'Aquila poi hanno riguardato, tra i vari argomenti economici e politici, anche e soprattutto il crescente rischio per l'intera umanità di un incontrollabile aumento dell'emissione di ossido di carbonio nell'atmosfera terrestre che comprometterebbe l'equilibrio ambientale dell'intero pianeta per le future generazioni;

inoltre, è dimostrato che il trasporto di merci è diventato ormai il punto strategico dello sviluppo socio-economico nel mondo ed anche in Italia, e si configura come questione altamente critica in ragione del progresso scientifico e della complessità tecnica dovuta a prodotti in commercio trasportati particolarmente pericolosi come è avvenuto a Viareggio con un vagone-cisterna ripieno di gas;

l'aumento della domanda di servizi di trasporto nei paesi industrializzati ha comportato un aumento dell'impatto ambientale del settore, il quale per provvedere al continuo espandersi della rete e della domanda ha trascurato il problema dell'inquinamento, mettendo a rischio la salute e l'integrità fisica dei cittadini;

la programmazione dei trasporti, sia a livello europeo che a livello nazionale, vede nello sfruttamento delle riserve di capacità di traffico e nella razionalizzazione modale dei traffici, i momenti essenziali di un'azione che possa garantire ad un tempo l'efficacia dei sistemi della mobilità di persone e cose, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza;

la rete idroviaria padano-veneta, definita dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 759 del 25 giugno 1992, ha un'estensione di 987,5 ed è imperniata sul fiume Po (da Pavia al Mare Adriatico) e su una serie di acque interne ad esso collegate (canale Fissaro-Tartaro-Canalbiano, idrovia ferrarese, Po-Brondolo, litoranea Veneta). Il trasporto merci sul Po e Idrovie collegate i svolge lungo 564 Km.;

l'importanza strategica del sistema idroviario è quella, non solo di trovarsi nell'area più industrializzata d'Italia – dove viene prodotto il 40 per cento del Pil nazionale –, ma anche nella potenziale congiunzione tra i traffici di merci su rotaia in area continentale, che attraversano l'arco alpino, e i traffici di merci tramite cabotaggio del Mediterraneo;

l'Italia, con una rete idroviaria di quasi 600 km. e 7.750 km. di coste, trasporta appena lo 0,1 per cento delle merci sulle idrovie interne e lo 0,6 per cento sulle navi di costiera, il 13 per cento sulla ferrovia e tutto il resto su gomma. La Germania trasporta il 25 per cento e l'Olanda il 40 per cento sulle idrovie interne;

incrementare il traffico fluviale vuol dire principalmente:

preservare le opere architettoniche e d'arte, numerosi sono i viadotti e le gallerie sempre più compromessi, soprattutto quando si trasportano manufatti di grande peso;

tutelare la sicurezza del territorio e dei cittadini, indirizzando via fiume i prodotti chimici pericolosi (sul fiume in tutta Europa non si sono mai registrati incidenti rilevanti, mentre su strada sono all'ordine del giorno);

ridurre il volume di mezzi circolanti e quindi l'inquinamento;

in quasi tutti i Paesi d'Europa la navigazione interna è curata e sostenuta come momento di primaria importanza, in quanto elemento di attenuazione delle pressioni infrastrutturali sull'ambiente;

inoltre le idrovie propongono un consumo energetico per tonnellata trasportata che è inferiore a quello ferroviario e circa un terzo di quello stradale.

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere azioni volte a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi su acqua dolce e/o nelle acque costiere della nostra penisola;

allo scopo di mettere in sicurezza il trasporto delle merci, a valutare la possibilità di prevedere sgravi fiscali e incentivi per le aziende che effettuano investimenti finanziari nel trasporto su acqua dolce, prevedendo anche sgravi contributivi per il personale navigante sulle acque dolci;

a valutare la possibilità di prevedere incentivi fiscali per l'acquisto di chiatte e natanti di vario tipo da parte delle società che operano il trasporto per conto terzi di merci inquinanti e pericolose su acqua dolce;

a valutare la possibilità di prevedere sgravi fiscali per gli armatori iscritti al trasporto conto terzi, che investono nella ricerca e nello sviluppo industriale, così da ottenere imbarcazioni più sicure e moderne per il trasporto merci su acqua dolce.

**G/1724/24/5 e 6**

**BAIO, SANGALLI, LEDDI, PERTOLDI, GUSTAVINO, BOSONE**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premessi che:

le imprese e in particolar modo le piccole e medie, vista la crisi attuale hanno bisogno di strumenti che permettano loro liquidità in modo da ricorrere il meno possibile a forme di credito bancario;

la crisi economica comporta per il settore industriale un considerevole rallentamento dei pagamenti, senza rispetto delle scadenze pattuite;

il decreto ministeriale 26 marzo 2009, di attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha ampliato la fruibilità del regime dell'Iva per cassa, ovvero il versamento della stessa solo a fattura incassata, utilizzando la possibilità offerta dalla legislazione europea e individuando come bisognevoli di attenzione la categoria delle micro imprese, sino a 200.000 euro di volume di affari;

il tetto stabilito dal decreto ministeriale appare insufficiente a garantire la liquidità del settore specifico delle piccole e medie imprese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre una relazione tecnica sull'istituto dell'Iva per cassa, al fine di monitorarne l'andamento e riscontrarne la fruibilità.

**G/1724/25/5 e 6**

**DE LILLO, TREU, DI GIACOMO, DI GIOVAN PAOLO, FOSSON, CARRARA, LANNUTTI, D'ALIA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

ricordato che:

con il termine cinque per mille viene definito il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti;

l'istituto della destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità scelte dai contribuenti rappresenta uno strumento concreto di libertà di scelta per il cittadino e ciò costituisce un elemento essenziale per un'autentica sussidiarietà;

che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha introdotto a titolo sperimentale l'istituto giuridico del cinque per mille;

le organizzazioni senza scopi di lucro non distribuiscono utili: in questo momento è di fondamentale importanza la capacità di reinvestire per una costruzione, anziché cercare un facile guadagno. Soprattutto in un periodo di crisi economica, che sempre porta con sé l'emergere di nuove povertà e di marginalità sociali, il cosiddetto «terzo settore» rappresenta un settore decisivo per la tenuta del nostro modello sociale;

sono presenti territorialmente in modo capillare: in un momento in cui l'economia «globale» ha messo in scena tutti i suoi limiti, è di fondamentale importanza valorizzare le realtà presenti attivamente sul territorio;

i risultati della destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF degli anni passati dimostrano il grande apprezzamento da parte dei cittadini italiani per questo strumento;

nel primo anno di adozione dello strumento a livello nazionale, il 2006, sono stati destinati circa 185.000.000 di euro dei 209.351.770 di euro impegnati. L'erogazione del saldo di circa 25.000.000 di euro alle associazioni che nel frattempo abbiano regolarizzato la loro posizione avverrà entro la fine del 2009. Il totale delle scelte per il 2006 è stato di 7.275.401;

nel 2007 il totale dei contribuenti che hanno scelto di devolvere il 5 per mille è stato di 11.940.201, mentre il totale dei fondi attribuibili sarà noto a settembre 2009;

la legge finanziaria del 2009 (22 dicembre 2008, n. 203) ha confermato lo strumento del 5 per mille anche per l'anno fiscale 2008. Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (27 febbraio 2009) è entrato in vigore il calendario fiscale 2009;

secondo la tabella di marcia riferita dal direttore generale del settore volontariato del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale, il programma, concordato con l'Agenzia delle Entrate, puntava a dare un segnale che avrebbe permesso alle associazioni destinatarie del 5 per mille di vedere a regime questa misura per loro vitale;

secondo il programma la liquidazione dei contributi dell'anno 2006 dovevano essere effettuati agli aventi diritto entro luglio 2008. La liquidazione di tutte le quote del 2007 dovevano essere effettuate entro l'autunno dello stesso anno ed inizio della pratica 2008 entro la fine dello stesso anno.

impegna il Governo:

ad erogare il saldo dovuto alle associazioni aventi diritto per gli anni 2006 e 2007 entro il mese di ottobre 2009;

a snellire le procedure al fine di pervenire ad una rapida erogazione della quota parte del 5 per 1000 alle associazioni aventi diritto.

**G/1724/26/5 e 6**

**SAIA, ESPOSITO, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LATRONICO, AUGELLO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - AS 1724,

premessi che:

l'articolo 4-*quinquies* del provvedimento in esame, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, prevede di assegnare ai giovani imprenditori agricoli l'affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, relativo alle funzioni delegate al Ministro della gioventù nelle materie concernenti le politiche giovanili, prevede quale ambito di competenza specificatamente gli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, letto *a*) del citato decreto, stabilisce tra le funzioni delegate al Ministro della gioventù quella finalizzata a «promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale...»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative prevedendo il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, nell'individuazione dei beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola che possono essere ceduti in affitto ai giovani imprenditori, nonché nella predisposizione, – unitamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – della relazione da presentare annualmente alle Camere sull'attuazione delle disposizioni in esame.

**G/1724/27/5 e 6**

**BONINO, PERDUCA, PORETTI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 (cosiddetto decreto flussi) furono presentate circa 740.000 domande di assunzione, in base alle quali, all'inizio di giugno 2008 furono rilasciati circa 170.000 nulla osta (mentre circa 80.000 furono le domande respinte o dalle direzioni provinciali del lavoro o dalle questure);

a seguito del decreto flussi emanato alla fine del 2008, saranno accolte altre 150.000 domande, sempre a valere sul complesso delle domande presentate nel 2007; resteranno quindi senza risposta circa 340/350.000 richieste: si tratta di persone che già due anni fa denunciarono alle autorità italiane tutti i propri dati, dichiarando la disponibilità del proprio datore di lavoro alla completa regolarizzazione;

gran parte di quelle persone è tuttora nel nostro Paese, continua a lavorare da noi; si tratta di persone obbligate a lavorare in nero, che non possono pagare le tasse, i contributi, provocando anche – ma non per colpa loro – un forte danno alle casse dello Stato e che ora rischiano l'imputazione per il reato di clandestinità;

dal momento dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza, potrebbero esserci moltissime espulsioni, quelle persone perderebbero il lavoro e molte famiglie italiane, molte piccole aziende, molti commercianti, molti artigiani si troverebbero senza il necessario aiuto. Per non parlare dell'altra conseguenza, per la quale per molti datori di lavoro italiani potrebbe scattare anche l'ipotesi di favoreggiamento;

con la presentazione nel corso dell'esame presso le Commissioni V e VI della Camera dei deputati dell'emendamento 1.021, volto a inserire il nuovo articolo 1-ter al testo del decreto-legge in esame, il Governo ha messo in atto un primo tentativo per affrontare - pur se in modo parziale - la questione dell'emersione dal lavoro irregolare di migliaia di persone che da tempo svolgono nel nostro Paese attività di assistenza e sostegno alta famiglia;

tale iniziativa corrisponde solo in parte alle manifestazioni di grande preoccupazione avanzate sia da autorevoli figure istituzionali, sia dalle moltissime associazioni, nazionali ed internazionali, che da tempo si occupano del fenomeno della immigrazione e delle problematiche relative a questo fenomeno – derivanti dalla recentissima entrata in vigore di norme la cui rigida applicazione potrebbe provocare, sia a livello economico e sociale, sia a livello giudiziario, una situazione di forte disagio nel nostro Paese;

tale iniziativa, inoltre, rischia di essere in grave contrasto con il dettato costituzionale, prevedendo la possibilità di emersione solo per due categorie di persone, promuovendo di fatto una discriminazione per mestieri nei confronti di persone che si trovano nelle stesse condizioni, in aperta violazione del principio di uguaglianza,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari al fine di:

favorire la regolarizzazione del lavoro dei cittadini stranieri non comunitari che fecero richiesta del nulla osta al lavoro a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;

autorizzare allo scopo, per chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno, che abbiano presentato la domanda di nulla osta al lavoro valida ed ammissibile, a norma del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ma risultati in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, la possibilità di denunciare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di domanda di emersione, con le stesse modalità previste per la dichiarazione di emersione relativa ai cittadini stranieri non comunitari di cui all'articolo 1-ter.

**G/1724/28/5 e 6**

**IGNAZIO MARINO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

con l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008 è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

l'ISPRA svolge le funzioni, avvalendosi delle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale, sia dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, sia dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, sia dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

i suddetti Istituti (APAT, ICRAM, INFS) svolgevano e svolgono compiti di rilevanza nazionale quali: controlli ed ispezioni ambientali; raccolta, elaborazione e divulgazione di dati di pubblico interesse sullo stato dell'ambiente; supporto tecnico al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione dei procedimenti autorizzatori inerenti Via, Vas, Ippc, Aia, siti contaminati; predisposizione di linee guida tecniche a supporto delle politiche per lo sviluppo sostenibile; espressione sulle materie di competenza, dei pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, nonché dagli enti locali; diffusione e divulgazione delle conoscenze in campo ambientale; salvaguardia della biodiversità in ambiente terrestre, marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibile; censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica, studio dello stato, dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali; controllo e valutazione degli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province; supporto allo Stato e alle Regioni per l'applicazione delle convenzioni e direttive internazionali aventi come oggetto la conservazione della fauna selvatica e degli habitat; supporto alle Regioni per la predisposizione dei piani regionali faunistico-venatori,

premessi, altresì, che:

il progetto sotteso all'istituzione dell'ISPRA è stato esplicitato dallo stesso Ministro per l'Ambiente durante l'audizione alla Commissione VIII della Camera dei Deputati il 29 gennaio 2009 con le seguenti parole: «Il rilancio del ruolo dell'Istituto partirà dalla valorizzazione delle sue molteplici competenze e delle professionalità acquisite, sia sotto il profilo della ricerca sia sotto il profilo operativo. Una volta razionalizzata l'attività dei tre organismi e snellita la struttura di gestione per assicurarne maggiore efficienza per il Ministero dell'ambiente, l'Ispra non potrà che rappresentare un valore aggiunto in termini di autorevolezza, innovazione, apertura al sistema dello sviluppo ecosostenibile, mettendo a frutto l'elevato livello di qualificazione tecnico-scientifica del personale. L'ISPRA conserverà le funzioni fondamentali dei tre enti disciolti, con un particolare imprinting per la ricerca, che sarà strettamente connessa alle politiche di sviluppo e conservazione dell'ambiente nazionale, anche in relazione alle numerose competenze operative già affidate all'APAT ed alle funzioni essenziali riconnesse all'Istituto nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile».

impegna il Governo:

a porre in essere ogni possibile iniziativa volta a recuperare i livelli occupazionali dell'ISPRA al 30 giugno 2009 nel quadro di una effettiva valorizzazione delle competenze professionali dei ricercatori e della tutela della ricerca scientifica pubblica, settore da tutti definito giustamente strategico.

**G/1724/29/5 e 6**

**VITTORIA FRANCO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premessi che:

la Corte di Giustizia europea ha recentemente condannato l'Italia per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione relativa all'età pensionabile, con la quale si consente alle donne la facoltà di andare in pensione con cinque anni di anticipo rispetto agli uomini;

la sentenza della Corte europea, tuttavia, non tiene conto di tal uni aspetti della vita familiare e dell'importante contributo che le donne rendono alla società ed in particolare nella cura dei figli, nell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti;

le famiglie italiane, nel contesto europeo, sono meno aiutate dalle politiche sociali, e quindi più sovraccaricate di responsabilità nei confronti dei propri membri più deboli, ed è ampiamente riconosciuto che siamo uno dei paesi comunitari con sistema di welfare inadeguato alle esigenze della popolazione;

tenuto conto che:

il basso tasso di natalità che caratterizza il nostro Paese, avrà risvolti pesanti sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti;

l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247;

in alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

impegna il Governo:

a favorire la maternità con incentivi economici e a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

a prevedere che la riduzione dell'età pensionabile per la donna sia correlata al numero dei figli avuti;

a prevedere che le risorse recuperate dalla posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna nella famiglia, nella cura e nell'educazione dei figli, nella cura delle persone anziane e non autosufficienti;

ad adottare in definitiva misure concrete nell'ambito delle politiche sociali, soprattutto verso le donne sulle quali gravano, purtroppo, molti pesi, allo scopo di favorire un sicuro incremento della natalità.

**G/1724/30/5 e 6**

**VALDITARA, ASCIUTTI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

preso atto che, a seguito di un'apposita rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state accertate per ciascuna regione le risorse finanziarie assegnate nel periodo 2000 - 2006 alle scuole statali e rimaste a tutt'oggi ancora non utilizzate;

considerato che dette risorse, sulla base dell'apposito monitoraggio posto in essere, si riferiscono alle assegnazioni disposte dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di attività connesse alla formazione del personale docente ed allo sviluppo dell'autonomia scolastica e che, tenuto conto del tempo trascorso, possono verosimilmente ritenersi disponibili rispetto alla originaria assegnazione;

tenuto conto che tale intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

impegna il Governo:

a disporre con urgenza che le risorse finanziarie accertate disponibili presso le scuole statali, assegnate dagli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di progetti connessi alla formazione ed allo sviluppo dell'autonomia scolastica, siano destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano fissate le modalità per la re distribuzione, in ambito regionale, tra le scuole statali delle somme rilevate.

**G/1724/31/5 e 6**

**FIRRARELLO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – AS 1724,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che:

l'annullamento giurisdizionale di atti della procedura selettiva di cui al bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, non incida sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dichiarati vincitori e assunti in servizio ai sensi degli articoli 18 e 20 del predetto decreto e che non siano decaduti ai sensi dell'articolo 21 del decreto medesimo;

i candidati idonei a seguito della rinnovazione degli atti della procedura selettiva di cui al comma I, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, siano nominati sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011.

**G/1724/32/5 e 6**

**VALDITARA, ASCIUTTI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che sono disponibili in bilancio le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 650, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2009, destinate al reclutamento straordinario di ricercatori, la cui disciplina era stata rimessa ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 marzo 2007;

considerato che il predetto decreto non è stato adottato nei termini previsti;

tenuto conto che, in mancanza della nuova disciplina, il Governo è già intervenuto con provvedimenti d'urgenza (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, e art. 4-*bis*, comma 17, del decreto-legge n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008) al fine di consentire l'utilizzo delle risorse stanziare per gli anni 2007 e 2008, per l'assunzione di ricercatori con le ordinarie procedure di reclutamento;

stante la necessità, anche per il 2009, di non disperdere le risorse già stanziare per il reclutamento di ricercatori universitari, anche in considerazione dell'esigenza di correggere gli attuali squilibri fra le diverse componenti della docenza mediante l'ingresso di giovani ricercatori nel mondo universitario

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza gli interventi, anche normativi, necessari a garantire l'assunzione di ricercatori nelle università per l'anno 2009, disapplicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, consentendo che le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge n. 296 del 2006, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

**G/1724/33/5 e 6**

**VALDITARA, ASCIUTTI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, considerata la particolare esigenza di tutelare le aspettative del personale docente precario che avendo svolto un incarico di supplenza nel corrente anno scolastico aspira alla conferma della supplenza anche il prossimo anno scolastico;

ritenuta la necessità di attuare ogni possibile iniziativa per assicurare continuità e stabilità per quanto riguarda l'utilizzazione del personale docente supplente, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio statale e di ricercare soluzioni coerenti con gli indirizzi del Governo di trasformare politiche passive di carattere assistenziale in politiche attive di lavoro;

considerato infatti che il personale interessato, in caso di mancato conferimento di un nuovo contratto di supplenza almeno fino al termine dell'anno scolastico, avrebbe titolo ad un'indennità di disoccupazione a carico dell'INPS;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza gli interventi, anche normativi, necessari a consentire che, in deroga alle disposizioni della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dei regolamenti attuativi, le supplenze per assenza temporanea dei titolari siano assegnate con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed al personale

inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo;

a riconoscere altresì al personale suddetto la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle permanenti sopra indicate.

#### **G/1724/34/5 e 6**

[SACCOMANNO](#), [TOMASSINI](#), [FOSSON](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CALABRÒ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – AS 1724 ,

premessi che:

l'articolo 17 del testo in esame – rubricato «Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti» –, al comma 35-*novies* reca la sostituzione del comma II dell'articolo 32 del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009;

la nuova formulazione del predetto comma II, introdotta in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite V e VI della Camera, concerne la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;

lo stesso comma, all'ultimo periodo, stabilisce che tale disposizione non si applica a magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

sarebbe inopportuno privarsi di alte professionalità in campo sanitario, a causa del pensionamento per limiti di età di questa categoria, attualmente fissata a 65 anni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che il collocamento a riposo dei dirigenti responsabili del Servizio Sanitario Nazionale sia stabilito al compimento del 70° anno di età.

#### **G/1724/35/5 e 6**

[TOFANI](#), [ANTEZZA](#), [BIANCHI](#), [CARLONI](#), [COLLI](#), [CONTI](#), [DE ANGELIS](#), [DE LUCA](#), [DONAGGIO](#), [GENTILE](#), [IZZO](#), [MORRA](#), [NEROZZI](#), [PARAVIA](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROILO](#), [SPADONI URBANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge AS 1724 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

l'articolo 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) al comma 7, dispone che le amministrazioni ed enti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale;

il medesimo comma 7, fa salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto della scuola;

il Ministero del lavoro nell'anno 2004 ha bandito un concorso per 795 posti di Ispettore del lavoro. Al termine della procedura concorsuale, oltre ai 795 vincitori, si è formata una graduatoria di 946 idonei collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione;

al termine di questa ultima procedura di assunzione sono residuati in tutto 74 idonei, di cui 44 nella regione Emilia Romagna e 30 nella regione Sardegna;

considerato che:

la XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame, segnalando l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il

reclutamento del personale dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

l'attività ispettiva dei predetti funzionari è assolutamente indispensabile per garantire la più ampia tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che il numero degli Ispettori del lavoro è ancora insufficiente per assicurare un controllo effettivo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a procedere entro il 31 dicembre 2009 all'assunzione degli ultimi 74 idonei del predetto concorso a 795 posti di Ispettore del lavoro.

**G/1724/36/5 e 6**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europea 13 novembre 2008, nella causa C-46/07 con la quale è stata aperta la procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato adeguamento all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico, il governo ha inserito, con un emendamento al decretollegge anti-crisi n. 78 del 2009 norme volte ad aumentare gradualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche impiegate;

l'adeguamento richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea deve però essere valutata e fare i conti con le condizioni familiari, economiche e assistenziali in cui si trovano ad operare le donne lavoratrici italiane;

occorre riconsiderare l'importantissimo e delicato ruolo familiare della donna madre lavoratrice che cresce, educa e cura i propri figli in relazione ai servizi che lo Stato, gli Enti Locali, gli organismi assistenziali italiani sono in grado di offrirle, raffrontandoli con quelli di altri Paesi europei;

non riconoscere il valore ed il peso del lavoro e di cura dei figli sostenuto dalle donne lavoratrici significherebbe non riconoscere il valore sociale della maternità e non riconoscere, altresì, le difficoltà che ogni donna affronta quotidianamente nel gestire insieme i tempi del lavoro e quelli della famiglia;

considerato il ruolo sociale che la donna in pensione svolge oggi in campo familiare e nel volontariato (assistenza ai bambini, ai disabili, agli anziani e ai malati) un servizio che a differenza di quello prestato da strutture pubbliche, ha il merito di offrire un'assistenza di qualità i cui costi né lo Stato né i familiari sarebbero in grado di sostenere;

considerate altresì:

le carenze dei servizi sociali e l'assenza di una adeguata legislazione che tuteli maggiormente il periodo della maternità durante l'attività lavorativa;

i numerosi interventi e sollecitazioni sul tema rivolte ai Ministri competenti,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema pensionistico obbligatorio riconoscendo alle donne lavoratrici sia del settore pubblico che privato accrediti figurativi di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di tre anni.

**G/1724/37/5 e 6**

**PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI, STRADIOTTO, MARIAPIA GARAVAGLIA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione in merito all'età pensionabile. Infatti, i giudici della Corte hanno ritenuto ingiusto, nei confronti degli uomini, concedere alle donne la facoltà di andare in pensione con un anticipo di cinque anni;

per tale motivo, nel provvedimento in esame è stato inserito, durante l'iter in Commissione alla Camera dei deputati, un emendamento del Governo sull'innalzamento progressivo, a partire dal prossimo anno, dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. Il testo prevede che a decorrere dal primo gennaio del 2010 scatti il requisito dei 61 anni per ottenere la pensione. «Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno a decorrere dal gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno ogni biennio successivo fino al raggiungimento dei 65 anni»;

la misura imposta dalla Corte europea, tuttavia, non può prescindere dal contesto familiare, occorre tener conto cioè dell'importante contributo che la donna rende alla società attraverso la procreazione, l'educazione dei figli e, non ultimo, l'assistenza ai familiari non autosufficienti;

i dati confermano che nel nostro paese il peso dell'assistenza alla popolazione che invecchia e alle persone non auto sufficienti ricade quasi del tutto sulla famiglia, o meglio, sulla donna. Siamo anche meno attrezzati a rispondere alle sfide che il processo di invecchiamento pone, proprio per la fragilità del nostro sistema di welfare e la bassa occupazione di giovani e donne. Svezia e Francia, ad esempio, hanno livelli di longevità simili ai nostri ma il cruciale rapporto tra anziani inattivi su occupati è però notevolmente peggiore nel nostro paese: uno su due. La causa è la nostra più bassa fecondità unita alla minor partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questo significa che le famiglie italiane, già tradizionalmente sole, si trovano con un crescente aumento della domanda di cura e assistenza dei propri membri anziani e non autosufficienti e la spesa per la protezione sociale, già ora molto squilibrata, è destinata a essere ancor più sbilanciata verso pensioni e sanità;

più che altrove le famiglie italiane sono sole: sono meno aiutate dalle politiche sociali, e quindi più sovraccariche di responsabilità nei confronti dei propri membri più deboli, e spesso sono anche maggiormente indotte a fare un passo indietro rispetto a importanti scelte di vita. È, del resto, un dato di fatto ampiamente riconosciuto che siamo uno dei paesi avanzati con sistema di welfare più obsoleto, meno in grado cioè di proteggere dai rischi e di promuovere scelte virtuose nella popolazione. Non a caso ci troviamo con occupazione giovanile tra le più basse e una delle peggiori combinazioni nell'area Ocse tra fecondità e partecipazione femminile al mercato del lavoro;

la persistente denatalità dell'ultimo quarto di secolo ci ha fatti diventare uno dei paesi al mondo con maggior invecchiamento. In Italia, infatti, il tasso di natalità è molto basso, è sceso rapidamente negli ultimi decenni e si è confermato negli anni recenti tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna. Tale basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto un numero sempre minore di giovani lavoratori deve soportare una spesa sociale in costante crescita. Misure per favorire e sostenere la maternità si pongono, pertanto, anche come misure urgenti per l'equilibrio economico-finanziario;

l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. In alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

impegna il Governo:

a prevedere che le risorse recuperate da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna nella famiglia, che comprende la procreazione, la cura e l'educazione dei figli, la cura delle persone anziane e non autosufficienti;

a favorire la maternità con incentivi economici, a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

a prevedere una maggiore riduzione dell'età pensionabile per la donna per ogni figlio, ponendo ovviamente un limite massimo, oppure, in alternativa, l'applicazione di un coefficiente più favorevole di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento;

ad adottare in definitiva misure concrete nell'ambito delle politiche sociali, soprattutto verso la famiglia italiana che è il motore dell'economia e della crescita totale del Paese e verso le

donne sulle quali gravano, purtroppo, molti pesi. In questo modo, oltre ad essere favorito un sicuro incremento della natalità, si porrà l'Italia al riparo da un processo di infrazione comunitaria.

**G/1724/38/5 e 6**

**GERMONTANI**

Il Senato,

in sede di discussione del ddl di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».

premessi che:

la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

l'Atto Senato n. 1724 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», *all'articolo 22-ter* reca disposizioni in materia di accesso al pensionamento;

in particolare il sopraccitato articolo reca disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

considerato che:

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564mila donne inattive hanno dichiarato nel che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero da un regime orario *part-time* a *full time*;

l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le

donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

il pensionamento anticipato delle donne è oggi giustificato come «risarcimento» per il lavoro di cura da esse svolto in famiglia durante l'intera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che non risolve il problema della pari opportunità effettiva della donna;

infatti l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la minore retribuzione porteranno ad una pensione delle donne più povera di quella degli uomini;

la legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea non prevede alcuna differenza fra uomini e donne per ciò che concerne l'età di pensionamento. I Paesi, in cui tale differenza è contemplata, si stanno comunque adeguando per equiparare l'età pensionabile;

l'incidenza della spesa previdenziale sul PIL è in Italia del 13,80 per cento contro una media europea del 10,40 per cento;

ferme restando le normative attuali l'età pensionabile di vecchiaia, a regime, sarebbe più bassa di quella prevista per l'anzianità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo, creato con i risparmi di spesa ottenuti dalla modifica legislativa introdotta dall'art. 22-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009, destinato alla realizzazione di una rete integrata di servizi da mettere a disposizione delle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano e che abbiano all'interno del nucleo familiare figli minori, anziani non autosufficienti o portatori di *handicap*.

**G/1724/39/5 e 6**

**BONINO, PERDUCA, PORETTI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premessi che:

il Governo si è impegnato a dare attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di regime previdenziale INPDAP per la mancata equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, sancita dalla sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di Giustizia UE, in violazione dell'articolo 141 del Trattato UE che riguarda «la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore»;

l'avvio del processo di armonizzazione del nostro sistema previdenziale per il pubblico impiego è stato incluso per emendamento nel decreto in esame (articolo 22-*ter*), andando a modificare l'articolo 2 comma 21 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

tale riforma del regime INPDAP ha indicato proprio all'articolo 2 comma 21 della legge n. 335 modalità e tempi di armonizzazione come segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 242, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni»;

dalla riforma, come formulata nell'emendamento al decreto in esame, sono stati accertati risparmi per un ammontare totale di circa 2,5 miliardi di euro fino al 2018, data in cui i requisiti di vecchiaia dell'età pensionabile saranno equiparati tra uomini e donne nel pubblico impiego;

l'articolo 22-*ter*, comma 3, del decreto in esame prevede che le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 e dunque dalla progressiva equiparazione dell'età pensionabile nel regime INPDAP, «confluiscono nel Fondo Strategico per il Paese o sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è

incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro o decorrere dall'anno 2011»;

secondo il comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il fondo cui il andrebbero destinate le risorse derivanti dalla misura di equiparazione è dedicato a investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;

tale fondo non parrebbe idoneo per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza (così come previsto nel decreto in esame); sia il «Fondo nazionale per le non autosufficienze», legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come «il Fondo asili nido», di cui alla legge finanziaria 2002, sono stati istituiti presso il Ministero del lavoro e possono dunque operare indipendentemente dal Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il «Fondo nazionale per le non autosufficienze» è del tutto carente e ha ricevuto finanziamenti modesti rispetto alla domanda inesa di servizi, specie nelle grandi città nonché nelle regioni meridionali, dove gli standard minimi di servizio alle voci assistenza e cura sono ben lontani dalle esigenze dei cittadini e delle cittadine del nostro Paese;

le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente a 300 e 400 milioni di euro, sono state attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e per un ammontare di un milione di euro per ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

soltanto la Regione Emilia-Romagna dedica mediamente alla voce non autosufficienza tra i 300 e i 400 milioni di euro annui del proprio bilancio;

in Italia meno di 10 bambini su cento da zero a tre anni hanno accesso a un asilo nido, l'utenza potenziale è di 1.645.000 bambini e la capacità di risposta attuale è di 160 mila posti, quasi il 10 per cento, realizzata in 35 anni;

l'obiettivo minimo del 30 per cento di copertura asili nido per bambini da zero a tre anni stabilito dalla Strategia di Lisbona e da raggiungere entro il 2010, appare ormai irraggiungibile;

della carenza di servizi di assistenza e cura patiscono molte famiglie italiane e in particolare le donne, che secondo numerose ricerche e indagini, tra i primi motivi di inattività e di uscita dal mercato del lavoro segnalano la difficoltà di conciliazione tra impiego e famiglia e la necessità di doversi fare carico di bambini, anziani o malati, in mancanza di una rete di *welfare* che le sollevi da questo gravoso onere;

tale onere è molto spesso sottovalutato sia dalle famiglie per perduranti stereotipi culturali e disincentivi economici e lavorativi penalizzanti, che condannano ancora una volta la popolazione femminile al ruolo anacronistico di angelo del focolare;

anche lo Stato e la politica, specie in tempi di contenimento della spesa pubblica e crisi economica, trova più conveniente un gioco a somma positiva e un mantenimento dello status qua, uno status qua ingiusto, inefficiente in termini di produzione di ricchezza per il paese come testimoniato da numerosi studi sul rapporto virtuoso tra creazione di reti di servizi di assistenza e cura, occupazione femminile e PIL;

i dati sull'inattività, femminile – 63,7 per cento nel sud Italia – come rilevato dal rapporto ISTAT sulle forze lavoro e dal recente Rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno, segnalano come le donne stiano sempre più rinunciando ad entrare nel mercato del lavoro o ne escono definitivamente, non solo per la difficoltà nel ricercare un impiego, ma per il costo troppo alto dei servizi di cura e assistenza, che rendono il cambio poco favorevole, elevando così il salario di riserva,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a utilizzare le risorse derivanti dalla misura di equiparazione dell'età di vecchiaia nel regime INPDAP e che libererà quasi 2,5 miliardi nei prossimi 10 anni, esclusivamente per il «Fondo nazionale per le non autosufficienze» e il «Fondo asili nido», in proporzione rispettivamente di 2/3 e 1/3;

a intervenire sulle modalità di assegnazione e ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, come specificato nelle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle aree nelle quali è più alta l'incidenza della disoccupazione femminile, ove gli obiettivi minimi di assistenza e cura sono ancora lontani e dove tali carenze rendono più difficile per le donne entrare e restare nel mercato del lavoro;

ad agire virtuosamente affinché nell'assegnazione di tali risorse non vi siano eccessive lentezze frutto di burocrazie locali spesso impreparate o poco attive nella presentazione di progetti

di spesa, e a valutare l'utilizzo di strumenti come i voucher per i servizi, che hanno ottenuto grande successo in Francia e che vedono esperimenti riusciti in Italia, come il «PROGETTO ALFA» della Regione siciliana;

a stabilire un forte controllo sull'utilizzo dei fondi stanziati, valorizzando l'importante funzione di vigilanza e di iniziativa politica e sociale della rete locale delle consigliere di pari opportunità.

**G/1724/40/5 e 6**

**D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, DE LILLO, GHIGO, SACCOMANNO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

nel provvedimento in esame è stata inserita una norma riguardante il pensionamento obbligatorio a 40 anni, per i dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, calcolati su base contributiva, e non effettiva, annullando una decisione parlamentare di pochi mesi fa introdotta con la legge n. 15 del 2009 che ha limitato la facoltà delle Amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro ai soli dipendenti con 40 anni di servizio effettivo, non conteggiando a tal fine i periodi di contribuzione riscattati;

considerato che:

con l'ipotesi dei 40 anni contributivi, per parecchi soggetti, comprese le donne impiegate nel pubblico impiego, scatta l'obbligo di pensione ancor prima del compimento dei 65 anni di età (a soli 58-60 anni di età) in netta controtendenza con le politiche previdenziali perseguite nel nostro Paese;

lo stesso provvedimento prevede l'innalzamento a 65 anni l'età pensionabile delle donne, gradatamente e per corrispondere agli omologhi parametri comunitari, sostanziando una evidente contraddizioni in termini;

da ciò discenderebbe un contraccolpo operativo e funzionale per alcune categorie del pubblico impiego, settore già da un ventennio colpito da un progressivo e continuo depauperamento di organici, laddove sarebbe invece necessario assicurare almeno un parziale *turnover*,

il sistema previdenziale (INPDAP-INPS) subirebbe un inevitabile tracollo nel dover assicurare il trattamento pensionistico a una eventuale moltitudine di «nuovi» pensionati senza un prevedibile scaglionamento temporale, di solito prevedibile attraverso la prassi delle cosiddette «finestre» di uscita;

il collocamento a riposo forzato non tiene conto dell'elemento di volontarietà che si sostanzia anche nell'aver scelto a suo tempo di riscattare o meno, a proprie spese, alcuni periodi ai soli fini contributivo-pensionistici e che in questa particolare fattispecie rischia di acquisire connotazioni quasi «punitive» per i dirigenti medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi del Servizio sanitario nazionale, che assommano riscatti, incluse le specializzazioni, da 6 a 12 anni, depauperando così miseramente le aziende sanitarie delle loro professionalità: medici, farmacisti, biologi, veterinari eccetera andrebbero infatti in pensione molto prima e al meglio delle loro conoscenze e professionalità, di certo utili alla sanità, proprio in questo particolare momento di crisi, in cui le istituzioni hanno più bisogno di tecnica e professionalità. Tutto ciò a discapito della professionalità, con conseguente disparità di trattamento con i non professionisti, quindi fra i soggetti lavoratori del pubblico impiego appartenenti a medesime qualifiche e funzioni;

tenuto conto che:

la norma crea una ingiustificata disparità tra figure con identico stato giuridico poiché salvaguarda alcune figure professionali (magistrati, professori universitari) compresi i dirigenti di struttura complessa medici, escludendo i dirigenti di struttura complessa farmacisti, biologi, veterinari eccetera, di identico stato giuridico e spesso fungibili, di fatto mantenendo su piani differenti professionalità di pari valore e *status*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la norma introdotta al fine di evitare le disparità segnalate e gli aggravii dei costi del sistema pensionistico nazionale.

**G/1724/41/5 e 6**

**D'AMBROSIO LETTIERI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

l'attuale stato della diffusione, a livello mondiale, dell'influenza provocata dal virus H1 N1 fa prevedere che il nostro Paese sarà presto coinvolto e recenti stime epidemiologiche stimano che circa il 20 per cento della popolazione italiana verrà infettata ad iniziare dalla prossima stagione autunnale;

la disponibilità della vaccinazione specifica, sia per ragioni temporali sia per relativa estensione della stessa, non sarà globale, e questo comporterà una recrudescenza di alcune patologie che è noto essere correlate alle sindromi influenzali in genere;

i pazienti affetti da broncopneumopatie croniche quali l'enfisema polmonare, la bronchite cronica ostruttiva o le sindromi asmatiche ed i pazienti cardiopatici, in particolare, risentiranno di una serie di complicanze anche gravi che necessiteranno di adeguati trattamenti preventivi e terapeutici;

si stima che saranno più di 20.000 pazienti che rischiano di decedere per tali complicanze;

è prevedibile un sensibile aumento di tutte quelle terapie farmacologiche finalizzate a prevenire e trattare tutte le possibili complicanze fra cui in particolare tutti quegli antibiotici attivi in ambito pneumologico, antiasmatici, antipiretici, antinfiammatori e cardiocinetici;

nel provvedimento in esame sono contenute misure specifiche in relazione proprio alla gestione della spesa farmaceutica, che tagliano in misura considerevole il tetto di spesa;

in Italia i casi dell'«aviaria» e della «Sars» sono stati affrontati con decreti appositi legittimati da necessità e d'urgenza e dotati ognuno della propria copertura economica;

considerato che:

sarebbe opportuno, anche nel caso dell'influenza provocata dal virus H1N1, intervenire con appositi provvedimenti in grado di coprire le spese sostenute farmaceutiche, senza incidere sulle aziende farmaceutiche stesse e sulla filiera di distribuzione.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare l'ammontare su cui determinare la quota di sfioramento del tetto di spesa, imputabile ai farmaci acquistati per far fronte alla conclamata pandemia e prevedere, allo stesso tempo, provvedimenti appositi, capaci di coprire anche le spese farmaceutiche, senza oneri sulle imprese del settore.

**G/1724/42/5 e 6**

**MASSIMO GARAVAGLIA, COSTA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, premesso che:

l'articolo 19, comm 3, lettera f) del decreto-legge in esame prevede che ai titolari di obbligazioni della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, che esercitino il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli, non possano essere assegnati, in forma di corrispettivo per la cessione, titoli di stato di nuova emissione per un controvalore superiore ad euro 100.000;

la norma citata non contiene alcuna indicazione su come il predetto limite al corrispettivo per la cessione debba essere apportato ai fondi comuni di investimento aperti, rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie, nel cui patrimonio sono presenti obbligazioni Alitalia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, devono essere giuridicamente considerate a tutti gli effetti «di pertinenza della pluralità di partecipanti» che hanno sottoscritto la quota di detti fondi;

al rilievo formale di cui sopra, circa la pertinenza delle obbligazioni Alitalia devono godere sotto il profilo giuridico, in capo ai partecipanti ai fondi comuni di investimento aperti armonizzati e non alla società gerente, si associa, in termini di opportunità, la considerazione per la quale i piccoli risparmiatori che partecipano ai fondi armonizzati che posseggono obbligazioni Alitalia devono godere del medesimo trattamento riconosciuto agli investitori che individualmente hanno sottoscritto le predette obbligazioni,

impegna il Governo:

a chiarire che nell'ipotesi in cui il diritto di cedere al Ministero dell'economia o delle finanze le obbligazioni Alitalia sia esercitato da una società di gestione del risparmio nell'interesse dei

partecipanti ad un fondo comune di investimento armonizzato da essa gestito, il limite massimo al corrispettivo, contenuto all'articolo 19, comma 3, lettera f) del decreto-legge in esame, debba essere computato frazionando le obbligazioni complessivamente presenti nel patrimonio del fondo per il numero dei partecipanti al predetto fondo, risultanti in base alle evidenze in possesso delle società di gestione alla data di presentazione della dichiarazione di esercizio del diritto di cessione».

**G/1724/43/5 e 6**

**VICECONTE, ALICATA, FERRARA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Atto Senato n. 1724,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni: a) qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico; b) nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa;

la norma richiamata stabilisce, altresì che con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte:

a prevedere che gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché quelli relativi alla produzione – d'intesa con le regioni e le province autonome interessate – siano adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta, del Ministro dello sviluppo economico di concerto, oltre che con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a prevedere che la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo II della legge n. 400 del 1988, avvenga qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 4 richiamato, non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge;

a prevedere che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emani gli atti e i provvedimenti, nonché curi tutte le attività occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge.

**G/1724/44/5 e 6**

**TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, MARAVENTANO, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, VALLI, BAIO**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

il persistere del fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e dei continui e numerosi incidenti sul lavoro ripropone con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali, affinché continuino ad essere affrontate senza indugio le gravi problematiche connesse alle tematiche della sicurezza sul lavoro;

la Costituzione repubblicana prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona;

in data 28 ottobre 2008, in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 1108 di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, il Governo ha accolto un ordine del giorno sull'argomento;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle disposizioni e dei relativi principi di autonomia didattica e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, siano previsti percorsi didattici per la promozione di una corretta cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

in particolare, ad assumere iniziative volte a prevedere che nella scuola elementare e nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, i programmi di studio siano riorganizzati in modo tale che una parte dell'orario previsto per gli stessi sia dedicata alla promozione della cultura della prevenzione, nonché all'informazione e alla formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

**G/1724/45/5 e 6**

**THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI**

Il Senato,

premesso che il testo del decreto-legge n. 78 del 2009 così come modificato durante l'iter di approvazione in Parlamento, non prevede la clausola di salvaguardia delle competenze proprie attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;

impegna il Governo al rispetto delle competenze citate nell'applicazione delle norme previste dal decreto in corso di conversione.

**G/1724/46/5 e 6**

**LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, MUSI, CARLONI, GIARETTA, GRANAIOLA, BIONDELLI, SOLIANI, BAIO, D'UBALDO, GHEDINI, FONTANA, STRADIOTTO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali, considerato che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta con OPMC n. 3780 per le zone colpite dal terremoto avvenga in 24 rate mensili a decorrere da gennaio 2010;

la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione disposta con OPMC n. 3754 per le zone colpite dal terremoto avvenga in 24 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010:

nessun tipo di sospensione è prevista per i soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009:

nel terremoto dell'Umbria-Marche del 1997 e del Molise-Puglia del 2002, la sospensione è avvenuta, rispettivamente, per 12 e 7 anni successivi all'evento sismico, i pagamenti sono stati richiesti nella misura del 40 per cento del dovuto ed in 120 rate;

che in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere, anche attraverso provvedimenti urgenti, alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dello scorso aprile, le medesime disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni di Umbria, Marche e delle province di Campobasso e Foggia (9/2561-A/136, Mantini);

per le zone franche urbane, stabilite all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, è stato assegnato un totale di 45 milioni di euro per quattro anni e non 45 milioni di euro per ciascun anno;

che in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere finanziario, un consistente incremento delle risorse volte a finanziare la zona urbana nelle aree del cratere sismico del 6 aprile scorso (Ordine del giorno 9/2561-A/62);

gli ordini del giorno contraddistinti, con i numeri 9/2561-A/62 e 9/2561-A/136, sono stati entrambi accolti dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 2009,

impegna il Governo:

ad inserire nel prossimo decreto-legge collegato al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, o in modifica di parti della legge di conversione di quest'ultimo, le norme atte a garantire:

tutte le modifiche necessarie per estendere alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – sia quelle residenti nei comuni del cratere che quelle residenti fuori dei comuni dello stesso e che abbiano subito danni, di qualsiasi ordine e grado, direttamente connessi al medesimo sisma – le stesse disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni delle Regioni Umbria e Marche, nonché delle province di Campobasso e Foggia;

il rifinanziamento del fondo stabilito all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, e relativo alle zone franche urbane, per 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

**G/1724/47/5 e 6**

**LEGNINI, LUSI, MARINI**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

l'articolo 25, con i commi 2 e 3, intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo;

la relazione tecnica relativa ai due commi afferma che l'ammontare dei versamenti tributari sospesi è pari a 273 milioni di euro e quello dei versamenti contributivi è pari a 240 milioni di euro per un totale di 513 milioni di euro;

tali somme verranno recuperate, per effetto del decreto-legge in esame, in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dall'anno 2010 ed utilizzate per la copertura finanziaria di misure di spesa contenute nel medesimo provvedimento;

considerato che:

i cittadini e le imprese abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile hanno sollevato forti proteste nei confronti del Governo e della maggioranza parlamentare, in considerazione del fatto che ad una popolazione duramente colpita da una calamità naturale si chiede di adempiere integralmente ai propri doveri tributari in un periodo nel quale permarranno le emergenze abitative, occupazionali e il fermo di molte attività economiche e professionali;

nei giorni scorsi, a fronte di tali contestazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze onorevole Tremonti e il Commissario straordinario Bertolaso hanno annunciato che provvederanno a modificare le predette norme, differendo i termini di pagamento, con l'emanazione di un'apposita ordinanza del Commissario straordinario;

tenuto conto che:

lo strumento dell'ordinanza del Commissario straordinario, di rango inferiore a quello legislativo e comunque utilizzabile solo per la gestione dell'emergenza, non potrà in alcun modo disapplicare le disposizioni previste dall'articolo 25, commi 2 e 3;

la mancata modifica della norma durante l'*iter* parlamentare del provvedimento al nostro esame è probabilmente riconducibile alla difficoltà del Governo di trovare una copertura finanziaria alternativa tale da garantire l'equilibrio finanziario del provvedimento;

qualora l'ordinanza venga comunque adottata dal Commissario straordinario le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle norme di modifica delle disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, sarebbero comunque a carico delle disponibilità finanziarie stanziati per la realizzazione degli interventi in Abruzzo con il decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009;

pertanto, con il provvedimento al nostro esame si utilizzano le entrate provenienti dai terremotati per coprire le disposizioni onerose ivi previste mentre gli oneri connessi al futuro rinvio, preannunciato dal Governo, rimarrebbero in assenza di modifiche normative, a carico dei fondi stanziati per il terremoto, già ritenuti insufficienti:

impegna il Governo:

ad introdurre nel decreto-legge correttivo del provvedimento al nostro esame, la cui emanazione è stata preannunciata per il 31 luglio 2009, la soppressione delle disposizioni relative al recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, con relativa copertura finanziaria.

**G/1724/48/5 e 6**

**LEGNINI**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

premesso che:

con i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, le imprese ubicate nei territori delle Regioni Abruzzo e Molise venivano escluse dal campo dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi da corrispondere all'INPS ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

a seguito di sentenze del TAR del Lazio (n. 8374 e 8375 del 2003) e del Consiglio di Stato (n. 66 e 67 del 2006) i richiamati decreti sono stati annullati per carenza di motivazione per la parte afferente al mancato riconoscimento dello sgravio dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle imprese operanti nella regione Abruzzo;

il Governo e i Ministeri non hanno dato esecuzione alle predette sentenze ed è stato proposto ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza del TAR del Lazio con sentenza del 24 agosto 2006, n. 10968, che ha nominato un commissario *ad actus*, il quale con decreto n. 35860 del 15 luglio 2008, con forte sorpresa delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi, ha riconfermato il contenuto dei richiamati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997;

le imprese della regione Abruzzo beneficiarie dei predetti sgravi hanno proposto ricorso per impugnare il provvedimento adottato dal Commissario, ad oggi ancora senza esito;

nel frattempo, l'INPS, sulla base del decreto del Commissario, ha attivato le procedure per il recupero delle somme dovute a titolo di sgravi dalle imprese beneficiarie della regione Abruzzo, delegando a tal fine la società Equitalia;

il contenzioso fra l'INPS e i datori di lavoro beneficiari dei predetti sgravi contributivi è stato affrontato con l'approvazione di una apposita disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che tuttavia rimane ancora inattuata;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 296 del 2006, infatti, ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS relativi agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del medesimo Ministero del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997 e che in attesa dell'emanazione del decreto siano sospese le procedure esecutive nel frattempo predisposte dall'INPS,

considerato che:

ad oggi il decreto di cui all'articolo 1, comma 754 della legge finanziaria per l'anno 2007 non è stato ancora adottato, lasciando aperta la questione della regolazione definitiva di debito e credito delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi nei confronti dell'INPS,

impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, il decreto previsto dall'articolo 1 comma 754 della legge n. 296 del 2006, al fine di disciplinare in via definitiva le modalità di rimborso delle maggiori somme già versate o l'estinzione delle somme ancora non versate dalle imprese abruzzesi nei confronti dell'INPS, relative agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997.

## **G/1724/49/5 e 6**

**BAIO, BIANCHI, LEDDI, CARLONI, GHEDINI, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premesso che:

- nella legge finanziaria 2007, è stato introdotto il "Fondo per le non autosufficienze", per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale, con riguardo alle persone non autosufficienti;
- nel 2009 il finanziamento di detto fondo è stato di 400 milioni di euro e nel 2008 di 300 milioni di euro;
- per il 2010 il "Fondo per le non autosufficienze" non è stato rifinanziato;

- il disegno di legge all'attenzione dell'Aula recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" fa confluire le risorse dedicate alla non autosufficienza nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, stabilite in 120 milioni di euro per l'anno 2010 e 242 milioni di euro a partire dal 2011.

Impegna il Governo a:

rifinanziare adeguatamente il Fondo per le non autosufficienze, distinguendolo da quello per gli interventi dedicati alle politiche sociali.

**G/1724/50/5 e 6**

**MUSI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

premessi che:

- con i decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 5 del 2009 sono stati assegnati all'Agenzia delle entrate ulteriori specifici obiettivi nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, fra i quali:

a) un incremento degli accertamenti sintetici in materia di imposte dirette;

b) un incremento dei controlli sulla legittimità dei crediti d'imposta in compensazione, specie in materia di Iva;

c) l'avvio della collaborazione con i Comuni con ulteriori impegnativi compiti degli Uffici locali delle Entrate;

- che le disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 per contrastare l'elusione e l'evasione internazionale affida all'Agenzia delle Entrate ulteriori impegnative attività da espletarsi anche al di fuori dei confini dello Stato;

- che le significative maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono poste a copertura delle misure introdotte per sostenere il sistema economico-produttivo e sociale del Paese nell'attuale fase di crisi;

- che il divieto all'assunzione di personale previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 78 potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Agenzia delle Entrate, con conseguenti gravi ricadute sulla finanza pubblica;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie per assicurare all'Agenzia delle Entrate le risorse umane necessarie per far fronte ai compiti cui è chiamata, a partire dalle assunzioni del personale risultato idoneo in concorsi già espletati.

**G/1724/51/5 e 6 (già emendamento 9.2)**

**LEDDI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

impegna il Governo ad adottare iniziative volte a favorire l'introduzione di una norma che definisca una data certa entro la quale la Pubblica amministrazione effettua i pagamenti dalla data di ricezione della fattura

**G/1724/52/5 e 6 (già emendamento 17.4)**

**DIVINA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 17.4

**G/1724/53/5 e 6 (già emendamento 23.0.1)**

**GRANAIOLO, FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, BARBOLINI, FONTANA, BALDASSARRI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,  
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 23.0.1

**G/1724/54/5 e 6 (già emendamento 2.7)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [CAGNIN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,  
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 2.7

**G/1724/55/5 e 6 (già emendamento 2.0.1)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [CAGNIN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,  
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 2.0.1

**G/1724/56/5 e 6 (già emendamento 3.1)**

[LEDDI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,  
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 3.1

**G/1724/57/5 e 6 (già emendamento 3.3)**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [CAGNIN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,  
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 3.3

**G/1724/58/5 e 6 (già emendamento 4.3)**

[VICECONTE](#), [ALICATA](#), [FERRARA](#), [TANCREDI](#), [DE ANGELIS](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,  
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 4.3

**G/1724/59/5 e 6 (già emendamento 4.4)**

[VICECONTE](#), [ALICATA](#), [FERRARA](#), [TANCREDI](#), [DE ANGELIS](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,  
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 4.4

**G/1724/60/5 e 6 (già emendamento 4-septies.0.2)**

[VICECONTE](#), [ALICATA](#), [FERRARA](#), [TANCREDI](#), [DE ANGELIS](#)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 4-septies.0.2

**G/1724/61/5 e 6 (già emendamento 5.6)**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 5.6

**G/1724/62/5 e 6 (già emendamento 6-bis.0.1)**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, VALLARDI, CAGNIN**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missione internazionali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte a risolvere le questioni sottese all'emendamento n. 6-bis.0.1